TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 1

1.1. Principi generali e criteri di imputazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente 1

1.2. I soggetti attivi dei reati-presupposto 4

1.3. I cd. reati-presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente 5

1.4. Sanzioni 8

1.5. Misure cautelari 9

2. IL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" DELL'ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A. 9

2.1. Processo di elaborazione e di adozione del Modello 9

2.2. Linee guida di riferimento 10

2.3. Contenuti, obiettivi e finalità del Modello 11

2.4. Struttura del Modello 12

2.5. I destinatari del Modello 12

3. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI 12

4. PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI ED ELABORAZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO 14

4.1. Processi sensibili 14

4.2. Sistema di deleghe e poteri 15

4.3. Protocolli e procedure 17

4.4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie 18

5. ORGANISMO DI VIGILANZA 19

5.1. Istituzione, composizione, durata 19

5.2. Requisiti 19

a) Autonomia ed indipendenza 20

b) Professionalità 21

c) Continuità di azione 21

5.3. Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza 22

a) Incompatibilità 22

b) Ineleggibilità e decadenza 22

5.4. *Budget* 23

5.5. Compiti e poteri 23

5.6. Funzionamento dell'OdV 24
5.7. Flussi informativi dall'OdV verso la Società 25
5.8. Flussi informativi verso l'OdV 25
6. LA DISCIPLINA DEL "*WHISTLEBLOWING*" 27
6.1. Ambito di applicazione 27
6.2. I canali di segnalazione 27
a) Il canale di segnalazione interno aziendale: modalità di segnalazione, condizioni, soggetti segnalanti, contenuto. 28
b) Il canale esterno: le segnalazioni all'ANAC 30
6.3 Le tutele del segnalante 31
6.4. Divieto di ritorsioni 33
6.5. "*Whistleblowing*" e sistema disciplinare 34
7. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 35
8. FORMAZIONE DEL PERSONALE 36
9. SISTEMA SANZIONATORIO 36

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Principi generali e criteri di imputazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente

Con il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", si è introdotta nel nostro ordinamento una particolare forma di responsabilità "amministrativa" degli enti collettivi per fatti di reato – esplicitamente inseriti in un catalogo di illeciti penali – commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti, da soggetti che rivestono posizioni apicali ovvero da soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza.

Il decreto n. 231/2001 ha adeguato così la normativa italiana in materia di responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche alle varie Convenzioni sottoscritte dall'Italia: tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea); la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici); la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

In estrema sintesi – ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 – in primo luogo, la responsabilità dell'ente viene ad aggiungersi alla responsabilità penale del singolo che ha commesso un reato c.d. presupposto, non trattandosi di una responsabilità sostitutiva; in secondo luogo, le sanzioni sono di tipo pecuniario (applicate "per quota") e, inoltre, sanzioni interdittive (confisca anche per equivalente e pubblicazione della sentenza); in terzo luogo, il procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente si svolge davanti al giudice penale con regole processual-penalistiche e garanzie difensive corrispondenti a quelle previste per l'imputato persona fisica.

La responsabilità da reato dell'ente, pur se inscindibilmente connessa alla realizzazione di un reato da parte di una persona fisica (apicale o sottoposto) nell'interesse o a vantaggio dell'ente, risulta comunque caratterizzata da un'autonoma configurazione giuridica rispetto alla responsabilità della persona fisica. La fattispecie dell'illecito amministrativo deve infatti essere completata da un ulteriore fondamentale elemento, il quale si basa su un *deficit* organizzativo "colpevole", capace di rendere possibile la realizzazione di tale reato. Deve, in altre parole, ricorrere il requisito soggettivo della c.d. colpa di organizzazione della persona giuridica (distinta dalla colpa dei soggetti autori del reato).

Il fondamento della "colpevolezza" dell'ente risiede proprio nel *deficit* di organizzazione, nel non essersi cioè l'ente dato una adeguata organizzazione, quale insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. Si rimprovera l'ente di aver tenuto un comportamento antidoveroso: non aver predisposto una serie di cautele preventive (misure, regole organizzative, gestionali e di comportamento) idonee a scongiurare/neutralizzare il rischio reato (cfr. Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Thyssenkrupp; Cass., sez. IV, 28 maggio 2019, n. 29538; Cass., sez. IV, 5 ottobre 2023, n. 51455).

In breve, si tratta della "colpevolezza (o colpa) di organizzazione" della persona giuridica (Cass., sez. VI, 11 novembre 2021, n. 23401/22); colpa di organizzazione, di cui l'Accusa (il P.M.) – secondo la più recente giurisprudenza di legittimità – deve fornire positiva e specifica dimostrazione, mentre l'ente può dare dimostrazione dell'assenza di colpa (Cass., sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 18413).

È bene evidenziare come – secondo la giurisprudenza – la colpa di organizzazione va assimilata alla colpa penale, intesa quest'ultima quale violazione di regole cautelari; sicché, tra la colpa di organizzazione e il reato-presupposto commesso deve intercorrere un nesso causale: nel senso che la colpa di organizzazione dell'ente deve aver avuto una incidenza di tipo causale/condizionalistico rispetto alla verificazione del reato-presupposto. In tale prospettiva, l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente deve passare attraverso la verifica del nesso intercorrente tra carenza di auto-organizzazione preventiva e il reato commesso, vale a dire tra il reato-presupposto commesso dalla persona fisica e il *deficit* di quel complesso di regole elaborate dall'ente per la prevenzione del rischio-reato; complesso che trova la sua sede naturale nei "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" *ex* D.lgs. n. 231/2001 (Cass., sez. VI, 11 novembre 2021, n. 23401/2022, sent. Impregilo; Cass., sez. V, 2 marzo 2023, n. 21640).

Con il D.lgs. n. 231/2001 il legislatore ha invero chiamato a rispondere giuridicamente le imprese per le condotte poste in essere dai soggetti che vi operano, con un intento non solo sanzionatorio, ma soprattutto di prevenzione.

La normativa, infatti, non si limita ad introdurre un regime di responsabilità "amministrativa" a carico delle persone giuridiche ed un relativo apparato sanzionatorio, ma consente alle stesse di esserne esentate, distinguendosi: *i*) se il reato è realizzato da soggetti in posizione apicale; *ii*) se il reato è commesso da soggetti subordinati.

In particolare:

i) se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente è esentato nel caso in cui provi:

a) di aver adottato ed attuato in modo efficace, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi;
b) di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, sul suo aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
c) che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

ii) se il reato è commesso da un soggetto "sottoposto", è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed attuato efficacemente un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 231/2001, l'onere probatorio spetta non all'ente bensì all'accusa, la quale deve dimostrare la mancata adozione e attuazione del modello di organizzazione.

Nucleo della disciplina, pertanto, è proprio la predisposizione e l'attuazione di detto modello, finalizzato ad impedire la commissione di taluni reati (i c.d. reati-presupposto) nell'ambito dell'impresa da cui può dipendere la responsabilità dell'ente, il cui accertamento è demandato alla competenza del giudice penale.

La prova di aver adottato un efficiente modello di gestione (e di aver adempiuto correttamente ai doveri di vigilanza e controllo circa la sua attuazione e aggiornamento), pur nell'ipotesi in cui il reato è stato comunque commesso, equivale a dimostrare che l'ente ha fatto il possibile per impedire il prodursi dell'evento dannoso, e per ciò solo non può essere chiamato a risponderne.

Il modello, per avere una efficacia esimente, deve necessariamente:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (la cd. "mappatura dei rischi");
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
e) mettere a disposizione un sistema di ricevimento e gestione delle segnalazioni, attivabile sia dai soggetti interni che da quelli esterni, relativo alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, alle presunte violazioni del Modello di organizzazione e gestione della società, del Codice Etico, alle violazioni indicate nel D.lgs. n. 24/2023 (c.d. *Whistleblowing*);

f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In conclusione, la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato viene quindi imputata all'ente collettivo in presenza delle seguenti condizioni:

a) commissione del reato-presupposto da parte del soggetto apicale o dipendente nell'interesse o a vantaggio dell'ente (anche se non esclusivo). La valutazione dell'interesse va compiuta *ex ante*, mentre la sussistenza di un vantaggio concreto va accertata *ex post*;
b) "colpa di organizzazione" fondata sull'inottemperanza da parte dell'ente nell'adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione del reato-presupposto. "Colpa di organizzazione" che può essere ricavata dalla adozione, prima della commissione del reato, di un inadeguato ed inefficace modello di organizzazione che non era in grado di prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, oppure dalla mancata attuazione dello stesso;
c) mancata istituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e omessa o insufficiente vigilanza, da parte dello stesso, sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e sui comportamenti dei dipendenti;
d) mancata istituzione di un'organizzazione, a disposizione di dipendenti e soggetti esterni, di canali per effettuare segnalazioni circa le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, di violazioni dei precetti stabiliti dal Modello stesso, di violazioni del Codice Etico e di violazioni indicate nel D.lgs. n. 24/2023 (c.d. *Whistleblowing*).

1.2. I soggetti attivi dei reati-presupposto

L'ente, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001, è responsabile per i reati-presupposto commessi nel suo interesse o vantaggio da:

a) soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente (apicali di previsione statutaria) o di una sua unità organizzativa autonoma funzionalmente e finanziariamente;
b) soggetti che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'ente (c.d. amministratore o dirigente di fatto). In giurisprudenza, quanto ai soggetti che esercitano sull'ente societario un controllo in via di fatto, si è affermato che tale nozione non coincide con quella di controllo delineata dall'art. 2359 c.c., ma ricomprende anche l'attività di vigilanza, o comunque, di verifica e

incidenza nella realtà economico-patrimoniale della società, sovrapponibile a quella svolta dai sindaci o dagli altri soggetti a ciò formalmente deputati (Cass., sez. V, 20 ottobre 2023, n. 3211/2024);

c) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati (ma solo nell'ipotesi in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza di tali obblighi di direzione e vigilanza).

1.3. I cd. reati-presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente

L'ambito dei reati da cui discende la responsabilità dell'ente è stato progressivamente ampliato ad opera di numerosi interventi legislativi, successivi all'entrata in vigore nel 2001 del decreto legislativo n. 231.

Si rilevano, tra le tante, le modifiche introdotte: dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 che, in materia di sicurezza sul lavoro, ha aggiunto i reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi in violazione di norme antinfortunistiche; dalla L. 23 luglio 2009 n. 99 che ha inserito i cc.dd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore; dalla L. 6 novembre 2011 n. 190 che ha introdotto la "corruzione tra privati"; dalla L. 15 dicembre 2014 n. 186 che ha inserito il reato di "autoriciclaggio"; dal D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e dalla L. 22 maggio 2015 n. 68 che hanno introdotto una serie di reati in materia di ambiente; dalla l. 29 ottobre 2016 n. 199, che in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (cd. caporalato) ha aggiunto ai reati presupposto quello di sfruttamento dei lavoratori; dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha aggiunto il reato di istigazione alla corruzione tra privati; dalla l. 17 ottobre 2017 n. 161 e dalla l. 20 novembre 2017 n. 167, che hanno aggiunto i reati di trasporto e di favoreggiamento della permanenza in Italia di stranieri in maniera irregolare e i reati in materia di razzismo e xenofobia; dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157 che ha introdotto i reati tributari; dalla l. 9 gennaio 2019 n. 3, che ha aggiunto il delitto di traffico di influenze illecite; dalla l. 3 maggio 2019 n. 39, che ha introdotto una serie di reati che puniscono la frode in competizioni sportive, l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e i giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; dalla l. 21 settembre 2019 n. 105, che aggiunto una serie di reati in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; dal d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, che ha dato rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, alla percezione indebita di sovvenzioni, contributi o di altre utilità anche commessa in danno all'Unione Europea, al contrabbando e alla frode nell'effettuazione di pubbliche forniture, nonché

all'inadempimento ad esse relative; dalla L. 9 marzo 2022 n. 22 che ha inserito i delitti contro il patrimonio culturale.

Inoltre, a seguito delle modificazioni apportate al codice civile all'art. 2635, comma 3 in relazione alla corruzione tra privati dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, nonché al codice penale agli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, risultano novellati anche gli artt. 25-*ter* e 25-*octies* D.lgs. 231/2001; e sempre al codice penale, con la L. 23 dicembre 2021 n. 238 che ha modificato gli artt. 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*quater* e 617-*quinquies* in materia di reati informatici, novellando l'art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001, e ha altresì modificato gli artt. 600-*quater* e 609-*undecies* comportando l'aggiornamento dell'art. 25-*quinquies* D.lgs. 231/2001.

In aggiunta, in ragione delle modificazioni apportate agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p. in relazione alle frodi in materia di erogazioni pubbliche dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, risulta novellato l'art. 24 D.lgs. 231/2001. Recentemente, la L. 14 luglio 2023, n. 93 e la L. 14 novembre 2024, n. 166 hanno modificato gli articoli 171-*bis*, 171-*ter,* 171-*septies* della l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, che hanno interessato l'art. 25-*novies* D. Lgs. 231/01.

La L. 9 ottobre 2023 n. 37 ha apportato un triplice ordine di modifiche: 1) la modifica del testo dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 e l'inserimento al suo interno dei reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.); 2) la modifica della rubrica e del testo dell'art. 25-*octies*.1 D.lgs. 231/2001 e l'inserimento al suo interno del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.); 3) la modifica all'art. 452-*bis* c.p. (Inquinamento ambientale) e all' art 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale), che vanno ad interessare i Reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001.

Da ultimo, nuove modifiche hanno interessato l'elenco dei reati: la l. 28 giugno 2024 n. 90, che ha introdotto il comma 3 all'art. 629 c.p. prevedendo il reato di estorsione informatica e il reato di danneggiamento al sistema informatico all'art. 635-*quater.*1 c.p. (contestualmente abrogando l'art. 615-*quinquies* c.p.) ha portato alla modifica dell'art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001; la l. 9 agosto 2024, n. 114, che ha riformulato il delitto di traffico di influenze illecite ed ha abrogato l'abuso d'ufficio, modificando di conseguenza l'art. 25 D.lgs. 231/2001; la l. 8 agosto 2024, n.112 ha previsto il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili all'art. 314-*bis* c.p., aggiungendolo tra i reati presupposto all'art. 25 D. lgs. 231/2001; il D.l. 11 ottobre 2024, n. 145 ha modificato l'art. 22, comma 12-*bis* D.lgs. 286/1998 in tema di impiego di lavoratori irregolari, comportando la modifica dell'art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001.

I reati-presupposto ad oggi sono indicati analiticamente nell' "Elenco reati" allegato al Modello (All. 4), e sono di seguito riassunti:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea;
- frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico;
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- reati in materia di violazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
- delitti di criminalità organizzata;
- peculato e indebita destinazione di denaro o cose mobili;
- concussione e corruzione;
- traffico di influenze illecite;
- turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati di contrabbando;
- delitti contro il patrimonio culturale;
- omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, in violazione di norme antinfortunistiche;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati ambientali;
- corruzione tra privati;
- reati tributari;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo;
- reati di razzismo e xenofobia;
- trasferimento fraudolento di valori;

- delitti tentati.

L'elenco dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/01 è contenuto negli artt. 24-26 del medesimo decreto legislativo. Va notato, tuttavia, che sono presenti altri reati-presupposto in diversi corpi normativi (come ad es. l'art. 10 della L. n. 146 del 2006, in tema di criminalità organizzata transnazionale).

1.4. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente è compiuto dal giudice penale competente per i reati-presupposto.

Le sanzioni previste per gli illeciti commessi dall'ente sono: pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

a) *Sanzioni pecuniarie*. Sono sempre applicate e il loro importo è calcolato con un articolato meccanismo di quote, ciascuna delle quali può avere un importo da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro. Il numero delle quote corrispondente a ciascuno dei reati (i cui minimi e massimi sono comunque indicati dalla legge) è calcolato dal giudice, tenendo conto della gravità del fatto, della responsabilità dell'ente, dell'attività eventualmente svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

b) *Sanzioni interdittive*. Ove espressamente previste si applicano congiuntamente a quelle pecuniarie e consistono in:
   - interdizione dall'esercizio dell'attività;
   - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla realizzazione dell'illecito;
   - divieto di contrarre con la P.A.;
   - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
   - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Sono inoltre previste ipotesi particolari in cui l'ente può sottrarsi a tali sanzioni.

c) *Confisca*. È sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

d) *Pubblicazione della sentenza*. Può essere disposta nel caso di applicazione di sanzioni interdittive.

1.5. Misure cautelari

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 231/01 le sanzioni interdittive sono applicabili anche in via cautelare in presenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

La giurisprudenza sul punto è concorde nel ritenere che, stante la natura sostanzialmente anticipatoria delle misure in oggetto, non è sufficiente l'accertamento della sussistenza dei presupposti tipici del cautelare (gravi indizi e pericolo di reiterazione), ma si richiede la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 del decreto citato per l'applicazione delle pene interdittive, cioè il profitto di rilevante entità (inteso anche come vantaggio economico) o la reiterazione degli illeciti. Le misure devono, inoltre, essere espressamente previste in relazione ai reati per i quali si procede (Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209; Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627).

L'esistenza del modello organizzativo potrebbe consentire la non applicazione di una "misura cautelare", in quanto incide sul requisito del *periculum in mora*, sempre che tale modello sia considerato idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

2. IL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" DELL'ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

2.1. Processo di elaborazione e di adozione del Modello

Il sistema organizzativo e gestionale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. (di seguito anche "l'Istituto" o "la Società") è finalizzato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel pieno rispetto della normativa al tempo vigente e delle previsioni del Codice Etico e di Comportamento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società ha adottato ed attua le misure e le procedure descritte nel presente modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito anche "il Modello"), approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in conformità ai dettami del D.lgs. 231/01 e delle Linee Guida elaborate da Confindustria e dalla Associazione Italiana Editori (AIE) nel giugno 2021.

Il presente Modello è frutto di un processo di redazione che tiene conto, da un lato, delle più recenti modifiche legislative di settore e della più moderna elaborazione giurisprudenziale in materia; dall'altro, delle specifiche caratteristiche organizzativo-aziendali.

La Società, con l'ausilio dei propri consulenti esterni, ha costruito il presente Modello attraverso un articolato processo di elaborazione che si è strutturato in quattro fasi:

a) predisposizione della "*Parte Generale*" del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*";
b) identificazione delle attività a rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, che ha portato alla redazione della "*Mappatura delle attività a rischio reato inerenti a ciascuna funzione"* (Allegato n. 2);
c) procedimentalizzazione delle attività a rischio reato e predisposizione di specifici protocolli di prevenzione e controllo, tramite le "*Procedure Attuative del Modello di organizzazione, gestione e controllo*" (di seguito anche "Procedure Attuative").
d) predisposizione di un Codice Etico, il quale rappresenta un insieme di norme comportamentali che vincolano i soggetti operanti all'interno dell'ente, i quali sono tenuti ad attenersi ad una condotta improntata alla trasparenza delle procedure e alla legalità.

Istituto Treccani è una società capogruppo nell'ambito del gruppo comprendente le seguenti società:

- Treccani Reti S.p.A.;
- Treccani Emporium S.r.l.;
- Treccani Esperienze S.r.l.;
- Treccani Scuola S.p.A.;
- Treccani Italian School S.r.l.;
- Treccani Accademia S.r.l.;
- Edulia S.r.l.;
- Treccani Giunti TVP S.r.l.

Tale circostanza è stata tenuta in considerazione nell'elaborazione del presente modello e dei relativi allegati (si veda, nello specifico, il par. 4.6).

2.2. Linee guida di riferimento

A norma dell'art. 6, comma 3 del D.lgs. 231/01, la Società, nella predisposizione del presente Modello, si è basata sulle "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231*" di Confindustria del giugno 2021, sulla "*Guida operativa per gli enti privati sulla nuova disciplina whistleblowing*" di Confindustria dell'ottobre 2023, sulle "*Linee guida della Guardia di Finanza contenute nella Circolare n. 83607/2012, Volume III "Responsabilità*

amministrativa degli enti dipendenti da reato", nonché sulle "*Linee guida per il modello di organizzazione e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni*" dell'Associazione Italiana Editori (AIE) approvate dal Consiglio Generale in data 18 gennaio 2012.

Resta inteso, peraltro, che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui ai documenti sopra indicati, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali linee guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello è stato predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società ed alle sue specifiche esigenze e peculiarità.

2.3. Contenuti, obiettivi e finalità del Modello

Il Modello predisposto da Istituto Treccani è basato su un sistema strutturato di procedure organizzative e presidi di controllo finalizzati a prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/01, che nello specifico:

a) individua le aree aziendali e le attività nel cui ambito vi è il rischio di commissione dei reati di cui sopra;
b) definisce norme comportamentali e procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi-reato da prevenire mediante:
   - un sistema di specifici protocolli che disciplinano nel dettaglio le modalità di assunzione ed attuazione delle decisioni aziendali a rischio-reato, sulla base del principio della segregazione delle funzioni, e che garantiscono la tracciabilità e verifica di ogni relativa operazione;
   - un adeguato sistema di deleghe e poteri che assicura una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
   - un codice etico e di comportamento con relativo apparato sanzionatorio;
c) attribuisce all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di controllo sulla adeguatezza ed osservanza del Modello e delle Procedure Attuative, nonché sull'aggiornamento e la diffusione del medesimo;
d) prevede specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte di tutti i soggetti che operano nella Società;
e) prevede, in caso di inosservanza delle procedure e dei principi comportamentali, l'applicazione del sistema disciplinare aziendale.

2.4. Struttura del Modello

Il presente Modello si compone del presente documento (Parte Generale), di n. 4 Allegati (Elenco Reati, Mappatura del rischio, Procedure Attuative e Codice Etico), che sono parte integrante del Modello stesso.

Tale articolazione consente di garantire una più agevole ed efficace attività di aggiornamento del Modello, in quanto oltre alla formulazione di principi ed informazioni da ritenersi sostanzialmente invariabili, vi sono le Procedure Attuative delle diverse attività aziendali considerate a rischio di commissione di reato, suscettibili di continui aggiornamenti, sia per il mutare delle esigenze aziendali, sia in relazione all'introduzione, da parte del legislatore, di nuovi reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, nonché di nuove modifiche normative.

2.5. I destinatari del Modello

Sono tenuti all'osservanza del Modello:

a) i soggetti che nell'ambito della Società rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (Soggetti Apicali);
b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (Dipendenti);
c) altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la Società o operano direttamente o indirettamente per essa (Terzi Destinatari).

3. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

La "*Mappatura delle attività a rischio di reato*" (All. 2) è il risultato dell'attività di studio ed analisi del contesto aziendale compiuta al fine di individuare le aree e le attività esposte al rischio di commissione di reati, rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

L'identificazione del rischio e la relativa Mappatura è dunque la fase prodromica ed essenziale all'elaborazione del Modello di organizzazione e gestione vero e proprio, come espressamente indicato all' art. 6, comma 2 lett. a) del D.lgs. 231/01.

Ai fini della costruzione della Mappatura e del suo aggiornamento sono state individuate, anche sulla base dell'organizzazione della struttura aziendale

della Società aggiornata al 29.03.2024, le principali "*Aree/Funzioni aziendali*", e, per ciascuna di esse, i "*Processi aziendali a rischio*" e le relative "*Attività sensibili*". Tale individuazione è avvenuta ed avviene periodicamente attraverso l'esame della documentazione aziendale della società e delle attività delle singole aree.

Una volta identificate tutte le "*Attività sensibili*" si è provveduto per ciascuna di esse, ad individuare gli eventuali "*Reati associabili*" e le relative "*Modalità attuative*", con indicazione dei corrispondenti livello di rischio (da 1 a 3). Si è anche valutato l'esistenza di sistemi di controllo e procedure già esistenti nella Società, come la "Procedura di acquisizione di beni e servizi" approvata in data 1.04.2024, che sono a presidio di *Processi/Attività* sensibili, al fine di valutare la loro efficacia e, in una fase successiva, migliorarli per ridurre il rischio di commissione di reati.

È opportuno segnalare che sono stati inseriti nella Mappatura del rischio esclusivamente i reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01.

Va inoltre precisato che la Mappatura comprende anche il rischio della commissione di reati a titolo di concorso da parte dei soggetti all'interno dell'azienda che, pur se responsabili di una *Area/Funzione*, sono sprovvisti di delega di funzioni o non hanno autonomia decisionale o di spesa.

A seguito di specifica analisi della Mappatura, è emerso che i settori funzionali nel cui ambito si manifestano i principali fattori di rischio caratteristici della Società, relativi alla commissione di violazioni di reati di cui al Decreto o, in generale, del Codice Etico della Società possono sintetizzarsi come segue (per la completa e dettagliata mappatura si veda l'All. 2).

SETTORI FUNZIONALI	**FATTORI DI RISCHIO**	**REATI ASSOCIABILI**
Rapporti con la P.A.	Attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzatori, concessori od abilitatori, organi giudiziari e altri	Reati contro la P.A., compreso quelli di corruzioni e di induzione indebita
Rapporti con soggetti privati, anche di natura contrattuale	Attività che implicano un rapporto diretto con soggetti privati, tra i quali autori, fornitori, committenti, clienti, conduttori e altri	Reati di corruzione tra privati e induzione alla stessa

Comunicazioni sociali e controlli, fatturazione e dichiarazioni tributarie	Attività relativa alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo sia interno che esterno	Reati societari
	Attività relativa alla fatturazione, ai pagamenti e alla rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili anche ai fini tributari	Reati tributari
Gestione dei sistemi informativi della Società	Attività relative all'elaborazione e all'aggiornamento di dati relativi alla attività d'impresa su *software* Attività relativa alla duplicazione o detenzione abusiva di *software*	Alcuni reati informatici riguardanti l'utilizzo illecito di dati, compresa la loro distruzione, e la comunicazione di codici di accesso a terzi, nonché la violazione di diritti d'autore riferiti a *software*

4. PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI ED ELABORAZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

4.1. Processi sensibili

La Mappatura del rischio ha evidenziato, nell'ambito di ciascuna delle *Aree/Funzioni aziendali* prese in considerazione, una serie di *Attività sensibili* idonee sia ad esporre la Società al rischio di procedimenti *ex* D.lgs. 231/01 sia a sottoporre i soggetti apicali o subordinati al rischio di procedimenti penali per i reati-presupposto.

Tutte le attività così segnalate ineriscono ai seguenti *Processi*:

P.1 Processo di approvvigionamento e produttivo;
P.2 Processo di gestione delle consulenze;

P.3 Processo amministrativo;
P.4 Processo finanziario;
P.5 Processo di gestione delle risorse umane;
P.6 Processo di gestione degli affari legali;
P.7 Processo di gestione sistemi informativi;
P.8 Processo di gestione di investimenti con fondi pubblici;
P.9 Processo di gestione della sicurezza;
P.10 Processo di gestione delle spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni;
P.11 Processo di gestione delle cessioni e delle locazioni di beni.

Le Procedure Attuative del Modello prescrivono, per ciascuno dei *Processi* sopra indicati, le modalità di svolgimento delle relative attività ed individuano, ove rilevanti, le specifiche procedure cui attenersi, prevedendo in particolare:
a) i protocolli per la formazione delle decisioni e l'attuazione delle decisioni;
b) le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
c) gli obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

4.2. Sistema di deleghe e poteri

In ragione dell'articolazione, delle attività e della complessità organizzativa, Istituto Treccani adotta un sistema di deleghe di poteri e di funzioni coerente con le responsabilità organizzative e gestionali.

Nelle organizzazioni complesse si rinvengono due tipi di deleghe: la delega gestoria *ex* art. 2381 c.c. e la delega di funzioni *ex* art. 16 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Per delega gestoria *ex* art. 2381 c.c. si intende l'atto interno (delibera assembleare) di attribuzione di funzioni e compiti relativi all'organizzazione e alla gestione d'impresa ad uno degli amministratori (o ad un comitato) con poteri illimitati di spesa. Si concentrano cioè poteri e attribuzioni in capo ad uno o più amministratori, per assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria e per valorizzare le specifiche professionalità e competenze esistenti all'interno dell'organizzazione collettiva.

Dalla delega gestoria va distinta la procura, che è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce i poteri di rappresentanza a titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento del proprio incarico, di poteri di rappresentanza verso l'esterno. Tale procura è altresì coerente con le funzioni e i poteri di gestione che sono attribuiti a questi attraverso la delega di funzioni.

Quanto alla delega di funzioni *ex* D.lgs. n.81 del 2008, essa trasferisce ad un soggetto (il c.d. delegato) formalmente i poteri e gli obblighi riguardo ad un

ambito ben definito della gestione della società. Il delegato diventa così "garante" a titolo derivativo, con conseguente trasferimento in capo a quest'ultimo di funzioni proprie del ruolo datoriale. Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia e i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

La delega rappresenta lo strumento per un più efficace adempimento degli obblighi imposti dalla legge all'organizzazione complessa, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 16 del D.lgs. n. 81 del 2008.

In particolare, il sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all'assunzione e attuazione delle decisioni della Società in relazione ad attività a rischio-reato:

- è formalizzato in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- indica con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ed i poteri assegnati;
- indica il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;
- prevede specifiche limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
- prevede soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
- prevede l'assegnazione al delegato di poteri di spesa adeguati rispetto alle funzioni conferite;
- dispone l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dei poteri delegati;
- si fonda sul principio di segregazione delle funzioni;
- è coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne della Società.

Nondimeno, la delega di funzioni *ex* art. 16 T.U. in materia di lavoro non esclude un obbligo di vigilanza in capo al delegante. Tale obbligo si ritiene assolto anche in caso di adozione e attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4, del D.lgs. n. 81 del 2008, che a sua volta disciplina il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Quest'ultima disposizione – stabilendo che: «il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate» - connette la delega di funzioni alla responsabilità amministrativa degli enti *ex* D.lgs. 231/2001.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, la vigilanza non può identificarsi con un'azione di controllo sulla concreta, minuta conformazione delle

singole lavorazioni che la legge affida al garante. La delega ha senso se il delegante trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni. Dunque, non è ipotizzabile un dovere di vigilanza esteso sino a controllare personalmente la gestione di aspetti contingenti delle singole lavorazioni (si veda, in tal senso, Cass. pen., 1° febbraio 2012, n. 10702; Cass. pen., 20 ottobre 2022, n. 8476/2023; Cass. pen., 5 ottobre 2023, n. 51455).

Il sistema di deleghe e poteri viene inoltre periodicamente aggiornato alla luce sia delle modifiche normative sia delle eventuali variazioni nell'organizzazione aziendale.

Quanto alle variazioni organizzative della Società, la delega deve sempre coniugare il potere di gestione e la relativa responsabilità all'adeguata posizione corrispondente nell'organigramma.

Il sistema di deleghe e procure è adeguatamente documentato al fine di consentire un'agevole ricostruzione.

La Società, oltre al delineato sistema di deleghe e poteri, ricorre al sistema dell'*outsourcing*, affidando lo svolgimento di alcuni servizi o attività dei processi aziendali, consistenti in attività sia materiali che professionali a terzi, tramite apposito incarico.

4.3. Protocolli e procedure

Le Procedure Attuative del Modello prevedono, per ciascuno dei *Processi* considerati, una serie di protocolli contenenti la descrizione formalizzata:

- delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni, con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- delle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, in modo tale da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

Le procedure interne - che configurano le modalità con cui ogni operazione deve essere realizzata - assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli. Per

il principio della "segregazione delle funzioni", nell'ambito di ciascuna delle procedure interne elaborate in esecuzione del Modello, è previsto l'intervento di più soggetti, al fine di assicurare il controllo sull'attività svolta da ciascuno.

L'autorizzazione finale all'effettuazione di una data operazione è il frutto di una serie di approvazioni a catena, affidate a funzioni diverse.

Si assicura per mezzo delle procedure la tracciabilità di ogni operazione, prevedendo che ogni atto/decisione/transazione deve essere verificabile, documentato, coerente e congruo attraverso un supporto documentale che favorisca e consenta i controlli.

I protocolli e le relative procedure interne sono progettati in sinergia con la documentazione (regolamenti interni, procedure etc.) dei sistemi aziendali già adottati da Istituto Treccani, tra cui la "Procedura di acquisizione di beni e servizi" e il "Regolamento Missioni" entrambi adottati in data 01.04.2024.

Sono poi stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e la responsabilità organizzativa affidate alle singole persone. Il superamento di detti limiti quantitativi può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza all'uopo stabilite, sempre assicurando separazione ed indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli. Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma disgiunta.

Deroghe alle Procedure Attuative del Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse ma, in ogni caso, devono essere comunicate tempestivamente, con l'espressa indicazione delle motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'adeguatezza ed il rispetto dei principi comportamentali e dei protocolli da parte dei Destinatari del Modello e propone eventuali modifiche e/o integrazioni.

L'inosservanza delle norme comportamentali e dei Protocolli contenuti nel Modello può comportare, a seconda della gravità della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari.

4.4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, le Procedure Attuative del Modello prevedono specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie, le quali devono assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego

delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i relativi controlli.

Istituto Treccani, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e stabilità conforme a quella adottata negli Stati membri dell'Unione Europea.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali ed informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il relativo processo decisionale deve essere verificabile attraverso un supporto documentale che ne favorisca i controlli.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali, che derogano alle procedure formalizzate nei protocolli delle Procedure Attuative del Modello devono essere comunicate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Istituzione, composizione, durata

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, viene costituito un organismo interno a Istituto Treccani denominato Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, a cui è affidato il compito di vigilare con continuità di azione sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello e del Codice Etico, sulla corrispondenza delle Procedure Attuative, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di Istituto Treccani è organo monocratico, costituito da un professionista esterno alla Società in possesso di specifiche capacità e competenze.

Il componente unico dell'OdV dura in carica per 3 anni ed è rinnovabile.

L'Organismo possiede i requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione (cfr. *infra* 5.2.).

5.2. Requisiti

L'Organismo di Vigilanza possiede i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità, continuità di azione e svolge l'attività di vigilanza e controllo sul Modello in assenza di conflitto di interesse.

Di seguito sono specificati i requisiti principali che l'Organismo deve possedere.

a) Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza devono essere intesi in relazione alla funzionalità dell'Organismo di Vigilanza e, in particolare, ai compiti che la legge attribuisce allo stesso.

Nello specifico, l'autonomia è intesa in relazione alla società, nel senso che l'OdV dovrà rimanere estraneo ad ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società, ed in particolare da parte dell'organo dirigente.

Si tratta di una vera e propria autonomia decisionale in capo all'OdV, la quale si estrinseca nell'esercizio sia di poteri ispettivi, di accesso a tutte le informazioni aziendali utili allo svolgimento della propria attività, sia di poteri di vigilanza e di controllo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale, fermo restando che i vertici della Società sono in ogni caso chiamati a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo funzionamento, in quanto proprio in capo al vertice aziendale rimonta la responsabilità ultima dell'efficacia del Modello.

Quanto al requisito dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, esso è la condizione necessaria di non soggezione ad alcun organo aziendale, che permette la terzietà dell'organismo e la serenità di valutazione e di giudizio. L'indipendenza, in particolare, presuppone l'assenza di rapporti con la Società o con le altre società ad essa collegate, controllanti e controllate, ovvero con gli esponenti aziendali.

La sussistenza di tali requisiti deve essere assicurata e garantita da una serie di condizioni oggettive e soggettive, di seguito sinteticamente riassunte:

- assenza, tra l'OdV e la società o altre società controllate, di un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita;
- assenza in capo all'OdV di compiti operativi o poteri decisionali, neanche di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento dell'attività di impresa della Società;
- assenza di vincoli di parentela tra il componente dell'OdV e gli esponenti dei vertici aziendali;
- assenza di rapporti di natura economica tra il componente dell'OdV e la Società o di altra situazione in grado di generare conflitto di interessi;

- revocabilità della nomina di componente dell'Organismo di Vigilanza solo in presenza di una giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale;
- attribuzione di un *budget* annuale, senza obbligo di rendiconto, che l'OdV può utilizzare nell'espletamento dei propri compiti di vigilanza e controllo.

b) Professionalità

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere adeguate qualificazioni professionali e competenze specialistiche, idonee a verificare l'effettivo rispetto ed osservanza del Modello e a curarne il suo aggiornamento, a prevenire la commissione di reati e contribuire all'individuazione di quelli eventualmente commessi.

Nello specifico, il componente dell'Organismo di Vigilanza è in possesso di idonee competenze in materia giuridica (penale e amministrativa), di attività ispettiva e consulenziale relative all' analisi dei sistemi di controllo.

Quanto all'attività ispettiva e di analisi dei sistemi di controllo, le competenze dell'OdV riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *auditing*, campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento, *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista ed elaborazione questionari, metodologia per l'individuazione delle frodi.

L'Organismo di Vigilanza può ad ogni modo integrare le conoscenze e le competenze professionali possedute mediante l'utilizzo di risorse aziendali o l'impiego, in piena autonomia, di consulenti esterni utilizzando anche parte del proprio *budget*.

c) Continuità di azione

L'OdV è un organismo istituito *ad hoc* all'interno di Istituto Treccani dedicato in via continuativa all'attività di vigilanza sul Modello, per garantire una piena ed efficace attuazione dello stesso.

La definizione degli aspetti relativi alla continuità di azione dell'OdV, quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi è rimessa all'Organismo di Vigilanza che potrà provvedere a disciplinare il proprio funzionamento mediante l'elaborazione di un Regolamento interno.

L'Organismo deve garantire la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte (verbali delle riunioni, relazioni o

informative specifiche, *report* inviati o ricevuti, risultanze delle istruttorie relative alle segnalazioni, etc.).

5.3. Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

a) Incompatibilità

Sono cause di incompatibilità con la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la sussistenza di vincoli di parentela con i vertici della Società;
- il possesso diretto o indiretto di partecipazioni azionarie di Istituto Treccani e di altre società ad essa collegate, da essa controllate o che hanno rapporti con la medesima;
- la sussistenza di rapporti economici diretti od indiretti con la Società o i suoi amministratori di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Il componente dell'OdV esterno alla Società deve attestare al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dalla Società o da altri enti che abbiano rapporti con la medesima.

b) Ineleggibilità e decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità del componente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano alla nomina:

- la sussistenza di vincoli di parentela con i vertici della Società;
- la condanna anche non definitiva per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In caso di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale e previa audizione dell'interessato, può disporre la sospensione del componente dell'OdV e la nomina di un sostituto *ad interim* e può altresì disporre l'eventuale revoca per giusta causa.

In via esemplificativa, per giusta causa deve intendersi:

- la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità/decadenza, anche prima della sentenza;

- l'attribuzione di funzioni incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità di azione;
- grave inadempimento dei propri compiti e doveri.

5.4. *Budget*

Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, il Consiglio di Amministrazione approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza, della quale quest'ultimo potrà disporre in piena autonomia per lo svolgimento dei propri compiti ed attività (consulenze esterne, trasferte, acquisizione materiale informativo, etc.).

5.5. Compiti e poteri

Le attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere sono così schematizzate:

a) vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quanto prescritto e formalizzato nel Modello medesimo;
b) esame in merito all'adeguatezza del Modello, vale a dire alla sua reale e concreta capacità di prevenire i comportamenti illeciti integranti i reati del c.d. Catalogo 231;
c) analisi in relazione al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
d) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello qualora le analisi effettuate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
e) trasmissione su base periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di una relazione informativa sulle attività di vigilanza svolta e sullo stato di aggiornamento del Modello.

Per il corretto assolvimento di tali funzioni, l'Organismo di Vigilanza si coordina con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti relativi al Modello e dispone di una serie di prerogative e poteri. Esso infatti:

- svolge attività ispettiva, conduce indagini interne per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e attiva le relative procedure di controllo, tramite apposite disposizioni o ordini di

servizio, con modalità predeterminate e approvate dai Consiglieri Delegati;

- effettua sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili, anche attraverso strutture di controllo già esistenti nella Società;
- ha accesso a tutti i documenti rilevanti ai fini della vigilanza sull'osservanza del Modello;
- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle sue funzioni;
- raccoglie ed elabora le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- riceve le informazioni specificatamente indicate come obbligatorie nel Modello;
- chiede informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali, ai Consiglieri Delegati, al Consiglio di Amministrazione, nonché ai collaboratori, consulenti esterni e a chiunque operi per conto della Società nelle aree a rischio e nell'ambito dei *Processi* sensibili;
- propone, in caso di riscontrate violazioni del Modello, l'attivazione delle procedure disciplinari e rende parere in merito all'applicazione delle relative sanzioni ai sensi del par. III.2 del Codice Etico e di Comportamento (All. 3) e dell'art. 9;
- promuove iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e del Codice Etico;
- predispone la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello e del Codice Etico, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione, divulgare materiale informativo etc.);
- sottopone il Modello a verifica periodica circa lo stato di aggiornamento, proponendo al Consiglio di Amministrazione le opportune modifiche;
- esprime parere in ordine alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello e delle Procedure Attuative elaborate prima della loro adozione da parte del Consiglio di Amministrazione.

5.6. Funzionamento dell'OdV

L'OdV, nell'esercizio della propria autonomia, può dotarsi di un proprio Regolamento che disciplina il funzionamento interno dell'Organismo e deve

essere portato unicamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza provvede ad archiviare e conservare tutta la documentazione acquisita nello svolgimento delle attività di controllo e verifica.

5.7. Flussi informativi dall'OdV verso la Società

L'OdV garantisce adeguata informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale delle attività di vigilanza svolte nel periodo di riferimento con le seguenti modalità:

a) relazione semestrale, che deve contenere l'indicazione dello stato di attuazione e di aggiornamento del Modello, le eventuali criticità riscontrate, gli interventi correttivi pianificati e il loro stato di attuazione, nonché le segnalazioni ricevute dall'Ufficio responsabile del c.d. Whistleblowing relative alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o per le violazioni del Modello di organizzazione della società;
b) *reporting* orale o scritto ai Consiglieri Delegati ogni qualvolta ciò si renda necessario;
c) segnalazioni ricevute nell'ambito della disciplina di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 231 del 2001.

5.8. Flussi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. d) del D.lgs. 231/2001, le Procedure Attuative del Modello prevedono, in ciascuno dei *Processi* considerati, specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili delle funzioni interessate, a cui in questa sede integralmente si rinvia.

Tali obblighi informativi sono adempiuti, su base periodica, con le modalità che saranno indicate dall'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, i responsabili delle funzioni a rischio di reato hanno l'obbligo di trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni "*predefinite*" e le informazioni "*da attivarsi al verificarsi di particolari eventi*".

In relazione ai flussi informativi "*predefiniti*", questi consistono in:

- risultanze periodiche delle attività di controllo poste in essere al fine di dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, indici consuntivi, attività di monitoraggio etc.);
- anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili;

- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle Procedure Attuative.

I flussi informativi "*da attivarsi al verificarsi di particolari eventi*" hanno ad oggetto:

- contestazioni ed applicazioni di eventuali sanzioni da parte di soggetti pubblici nell'ambito di ispezioni e verifiche presso la Società;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.lgs. 231/01, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati di cui al D.lgs. 231/01;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/01;
- l'avvio dei procedimenti disciplinari in relazione alle violazioni del Codice Etico e del Modello e, successivamente, le eventuali sanzioni irrogate ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione del procedimento.

Il puntuale adempimento agli obblighi informativi da parte degli esponenti aziendali rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. e la loro violazione comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'obbligo di informazione è esteso anche a tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01 o all'esistenza di "pratiche" non in linea con i principi e le norme comportamentali del Modello e del Codice Etico.

Quanto alla disciplina del *Whistleblowing*, all'esito delle indagini svolte a partire dal ricevimento della segnalazione (c.d. riscontro), l'Ufficio responsabile delle segnalazioni trasmette all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni relative alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o per le violazioni del Modello di organizzazione della società (cfr. infra 6.2. a)).

5.9. Flussi informativi dall'OdV verso gli OdV delle Società controllate

In conseguenza dell'appartenenza di Istituto Treccani a un gruppo societario, del quale Istituto Treccani stesso è capogruppo, sono previsti specifici

obblighi di cooperazione tra l'OdV di Istituto Treccani e gli organismi di vigilanza delle altre società facenti parte del gruppo (di seguito anche "OdV Controllate"). In modo particolare, gli OdV Controllate dovranno inviare all'OdV le relazioni informative sulle attività svolte trasmesse di volta in volta al Consiglio di amministrazione della società per la quale svolgono la funzione di vigilanza.
L'OdV di Istituto Treccani potrà, inoltre:

- organizzare riunioni periodiche alle quali dovranno partecipare gli organi di vigilanza di tutte le società del gruppo, anche per la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai modelli organizzativi;
- creare e conservare a propria cura un archivio, di tipo cartaceo o informatico, in cui raccogliere i modelli organizzativi delle singole società del gruppo, nonché di ulteriori documenti informativi di interesse (e.g. analisi delle novità normative e indicazioni giurisprudenziali), garantendo l'accesso agli OdV Controllate.

Tali obblighi e attività sono previsti a fini conoscitivi e per garantire la maggiore cooperazione possibile tra gli organismi di vigilanza delle società del gruppo, in un'ottica di pariteticità e senza che dagli stessi possa derivare alcuna diminuzione dell'indipendenza o dell'autonomia dei singoli organismi stessi nello svolgimento dell'attività di vigilanza.

6. LA DISCIPLINA DEL "*WHISTLEBLOWING*"

6.1. Ambito di applicazione

L'Istituto Treccani ha predisposto - in ottemperanza al D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva europea n. 1937/19 (c.d. *Whistleblowing*) - un sistema di ricevimento e gestione delle segnalazioni, attivabile sia dai dipendenti che da soggetti esterni, relativo alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, alle presunte violazioni del Modello di organizzazione e gestione della società, del Codice Etico, alle violazioni indicate nel D.lgs. n. 24/2023. Tale sistema di segnalazione assicura il massimo grado di riservatezza nel trattamento delle comunicazioni ricevute, a tutela del segnalante, del segnalato e delle persone coinvolte.

6.2. I canali di segnalazione

I Canali di segnalazione a disposizione del segnalante sono i seguenti:

a) canale interno aziendale (mediante piattaforma informatica);
b) canale esterno (mediante invio all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione);
c) divulgazione pubblica (tramite stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
d) denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

a) Il canale di segnalazione interno aziendale: modalità di segnalazione, condizioni, soggetti segnalanti, contenuto.

In via prioritaria, i segnalanti sono invitati ad utilizzare il canale di segnalazione interno adottato da Istituto Treccani.

Le segnalazioni sulle presunte violazioni del Modello di organizzazione e gestione, del Codice Etico, sulle violazioni indicate nel D.lgs. n. 24/2023, tra cui quelle rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01 devono essere effettuate in forma scritta, tramite la piattaforma informatica.

L'utilizzo della piattaforma è da considerarsi ottimale in quanto idoneo a garantire la sicurezza e la protezione dei dati e la riservatezza del segnalante e delle informazioni, attraverso un sistema avanzato di criptazione delle comunicazioni e del database, nel rispetto con quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023.

Il segnalante interessato a presentare una segnalazione attraverso modalità e canali diversi dalla piattaforma informatica adottata dalla Società, per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di ritorsioni subite in ragione della stessa, deve chiaramente indicare nell'oggetto della segnalazione o sulla busta da lettere che si tratta di una segnalazione riservata di c.d. *Whistleblowing*. In caso contrario la segnalazione sarà trattata come segnalazione ordinaria.

Le segnalazioni non attinenti ad eventuali violazioni e inosservanze di leggi, regole interne e Codice Etico non saranno in alcun modo considerate.

In relazione alle modalità di gestione delle segnalazioni interne, le segnalazioni relative alle condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/01, alle presunte violazioni dei modelli di organizzazione e gestione delle suddette società, del Codice Etico e del D.lgs. n. 24/2023 di Istituto Treccani sono trasmesse all'Ufficio *Whistleblowing*, l'organo collegiale esterno responsabile della gestione delle segnalazioni interne aziendali.

L'ufficio esterno di *Whistleblowing* al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione svolge le seguenti attività:

- rilascio alla persona segnalante dell'avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;

- valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa (il soggetto segnalante deve rientrare tra i soggetti richiamati dall'art. 3 del D.lgs. n. 24 del 2023; l'oggetto della violazione deve rientrare tra quelli previsti all'art. 2 del D.lgs. cit. e non tra le segnalazioni escluse ai sensi dell'art. 1, comma 2);
- mantenimento delle interlocuzioni con il segnalante attraverso la richiesta di eventuali integrazioni di informazioni o documentazioni. Se necessario, svolgimento di una vera e propria "*istruttoria*" per dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni personali e acquisizione di documenti;
- valutazione della sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito delle indagini e delle eventuali misure adottate (c.d. seguito);
- comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative all'esito delle indagini entro 3 mesi dal ricevimento della segnalazione (c.d. riscontro).

L'esito può consistere in un'archiviazione motivata ovvero nella trasmissione dello stesso alle autorità giudiziarie competenti o all'Organismo di Vigilanza per le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o per le violazioni del Modello di organizzazione della Società.

Le segnalazioni interne presentate a soggetti diversi da quelli sopra indicati sono trasmesse, entro 7 giorni dal loro ricevimento, ai soggetti competenti, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Al fine di consentire l'effettuazione delle opportune analisi ed approfondimenti da parte dei soggetti responsabili dell'Ufficio, è rilevante che la segnalazione sia tempestiva in relazione alle presunte violazioni comunicate.

La segnalazione, per poter essere accettata, deve rispettare le seguenti condizioni:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È inoltre utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni generiche e non sufficientemente circostanziate per le quali non è stato possibile compiere un'adeguata istruttoria, anche attraverso il confronto con il segnalante per acquisire ulteriori elementi utili all'effettuazione delle verifiche, sono oggetto di archiviazione.

I soggetti che possono effettuare una segnalazione sono:

- i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso Istituto Treccani;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- le persone di Istituto Treccani con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

In conformità alle previsioni del D.lgs. n. 24/2023, attraverso i canali di segnalazione messi a disposizione, è possibile segnalare condotte, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'Allegato al D.lgs. n. 24/2023) relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (*ex* art. 325 TFUE);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (*ex* art. 26, par. 2, TFUE);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati.

b) Il canale esterno: le segnalazioni all'ANAC

Le segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono consentite solo al ricorrere delle seguenti condizioni espressamente previste dal D.lgs. 24/2023:

a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione del canale di segnalazione interna aziendale ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna tramite i canali aziendali e la stessa non ha avuto seguito, intendendo per seguito l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6.3 Le tutele del segnalante

La protezione delle persone che segnalano violazioni nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Istituto Treccani si applicano, come previsto dal D.lgs. n. 24/2023, anche ai seguenti soggetti:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il IV grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Le tutele dei segnalanti si applicano anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Il canale di segnalazione interno adottato da Istituto Treccani garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

In ogni caso, la stessa riservatezza viene garantita, anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse, nonché nei casi in cui la stessa perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento, al quale la stessa viene comunque trasmessa senza ritardo.

In particolare, l'obbligo di riservatezza prevede che:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- la protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La tutela della riservatezza è assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;

- nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

Nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni, i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento EU 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018).

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito della procedura.

6.4. Divieto di ritorsioni

L'Istituto Treccani vieta e sanziona ogni forma di ritorsione o di discriminazione diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione o denuncia, nei confronti della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Esempi di comportamenti ritorsivi sono:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

ANAC nella gestione delle comunicazioni di ritorsioni può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

6.5. "*Whistleblowing*" e sistema disciplinare

Sono previste specifiche sanzioni disciplinari:

a) per il segnalante, qualora sia stata accertata la responsabilità penale, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave;
b) per la persona fisica individuata come responsabile se abbia commesso ritorsioni; abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla ovvero abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023;
c) per l'organo di indirizzo della Società qualora non siano stati istituiti canali di segnalazione; non siano state adottate procedure per

l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;

d) per il gestore delle segnalazioni se non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

L'applicazione e la scelta della misura sanzionatoria dipendono: dall'intenzionalità del fatto, da eventuali circostanze attenuanti o aggravanti, dal comportamento complessivo che ha dato origine alla segnalazione, dalle mansioni del lavoratore interessato, da un eventuale concorso tra più dipendenti.

7. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

È fatto obbligo a chiunque operi nella Società o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, delle relative Procedure Attuative, nonché del Codice Etico, e ad osservare gli obblighi informativi specificatamente previsti al fine di consentire il controllo della conformità del proprio operato al Modello medesimo.

A tal fine, l'adozione formale del Modello (ed ogni successivo aggiornamento) è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda che sottoscrivono una apposita dichiarazione di presa conoscenza, anche mediante l'organizzazione di specifici incontri a carattere formativo.

A ciascun soggetto operante nella Società devono poi essere specificatamente indicate le procedure relative alle attività e funzioni di propria competenza, nonché gli obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

Ai nuovi assunti viene consegnata al momento dell'assunzione copia del Modello e gli stessi sono tenuti a rilasciare un'apposita dichiarazione di presa visione.

Il Modello, unitamente ai suoi Allegati e al Codice Etico, è depositato presso le sedi amministrative della Società a disposizione di chiunque abbia titolo per consultarlo, ed è pubblicato, anche solo in parte, nel sito internet e sull'intranet ove esistente.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene aggiornato qualora vi sia un intervento legislativo in materia, si verifichino mutamenti dell'organizzazione, delle attività della Società ovvero delle relative procedure, siano scoperte violazioni significative delle prescrizioni del Modello o commissione di reati e comunque in tutti i casi in cui si renda necessario.

L'Organismo di Vigilanza verifica lo stato di aggiornamento del Modello e fa presente al Consiglio di Amministrazione la necessità di operare eventuali modifiche e formula specifiche proposte in tal senso.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Istituto Treccani garantisce un'adeguata formazione del personale circa il contenuto del Modello e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Le attività di formazione sono gestite dalla competente funzione aziendale sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza e riguardano tutto il personale della Società, compresi gli organi dirigenti.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione si innestano sulle metodologie e sugli strumenti formativi già presenti nella Società.

Nello specifico, le attività formative hanno ad oggetto il D.lgs. 231/01, i contenuti del Modello, le Procedure Attuative e i principi comportamentali, i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il c.d. *Whistleblowing*.

La formazione così intesa è svolta con le seguenti modalità:

a) incontri formativi;
b) diffusione di materiale informativo e didattico.

È altresì pubblicato sull'intranet aziendale il materiale cartaceo e/o digitale delle lezioni tenute in occasione degli incontri formativi.

9. SISTEMA SANZIONATORIO

Il mancato rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico è sanzionato mediante il sistema disciplinare adottato da Istituto Treccani.

Nello specifico, costituisce illecito disciplinare del dipendente della Società:

a) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione delle attività previste nelle Procedure Attuative;
b) l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli delle procedure e all'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione dei sistemi di controllo previsti nel Modello;
c) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
d) la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nelle Procedure Attuative;
e) la violazione delle procedure e delle regole aventi ad oggetto la corretta gestione delle risorse finanziarie;
f) l'inosservanza delle disposizioni relative al sistema di delega e al potere di firma;

g) l'omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti;

h) la violazione delle procedure o dei principi previsti nel Codice Etico.

Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari quelli previsti dalla Società per le violazioni relative alla normativa sul cd. *Whistleblowing* (cfr.§ 6.5).

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello e del Codice Etico prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento *ex* D.lgs. 231/01 nei confronti della Società e indipendentemente dal fatto che dalla violazione sia scaturita la commissione di un reato.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da loro tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure previste dall'art. 7 Statuto dei Lavoratori.

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento;
- del grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
- della posizione funzionale e delle mansioni del dipendente coinvolto;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL vigente per i dipendenti di Istituto Treccani sono:

- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di dirigenti, vale quanto sopra descritto a proposito dei lavoratori dipendenti, con riferimento specifico al CCNL Dirigenti Industria.

Per quanto riguarda i collaboratori e i soggetti aventi funzioni di rappresentanza, anche solo temporanea, di Istituto Treccani, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

Con riferimento agli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione adotterà di volta in volta le misure di tutela più opportune, nell'ambito di quelle

previste dalla normativa al tempo vigente. Nei casi più gravi potrà proporre all'Assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Con riferimento ai Sindaci, il Collegio Sindacale, sentito il Consiglio di Amministrazione, adotterà di volta in volta le misure di tutela più opportune, nell'ambito di quelle previste dalla normativa al tempo vigente. Nei casi più gravi potrà proporre all'Assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Elenco

Le Procedure Attuative relative alle attività svolte da Istituto Treccani a rischio reato, comprensive di specifici protocolli di prevenzione e controllo, sono le seguenti:

P.01. Processo di approvvigionamento e produttivo;

P.02. Processo di gestione delle consulenze;

P.03. Processo amministrativo;

P.04. Processo finanziario;

P.05. Processo di gestione delle risorse umane;

P.06. Processo di gestione degli affari legali;

P.07. Processo di gestione dei sistemi informativi;

P.08. Processo di gestione di investimenti con fondi pubblici;

P.09. Processo di gestione della sicurezza;

P.10. Processo di gestione delle spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni;

P.11. Processo di gestione delle cessioni e delle locazioni dei beni.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

P.01. Processo di approvvigionamento e produttivo

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E PRODUTTIVO

I. Ambito di applicazione

Si tratta del processo di approvvigionamento di beni, prodotti e servizi necessari al funzionamento della società, rispondente ad obiettivi di economicità dell'acquisto, corrispondenza del bene, del prodotto e del servizio ai requisiti della fornitura, conformità al *budget*, trasparenza nella selezione delle offerte, tracciabilità del rapporto con i fornitori e della fatturazione passiva.

Nella definizione di fornitori rientrano anche appaltatori, editori ed autori. Sono, invece, esclusi i consulenti, in quanto oggetto di uno specifico processo (P.03. Processo di Gestione delle Consulenze). Si intende parte integrante del presente processo, a cui espressamente si rinvia per tutto quanto non specificamente previsto nei "principi di comportamento e presidi di controllo", la "Procedura di acquisizione di beni e servizi" di Treccani Istituto.

II. Reati potenziali

In relazione al Processo di Approvvigionamento e Produttivo, all'esito delle attività preliminari di mappatura del rischio, sono stati individuati i potenziali reati di seguito descritti. Le possibili modalità attuative di detti reati, unitamente al livello di rischio in ambito aziendale (da 1 a 3), sono specificatamente indicate nella "Mappatura delle Aree a Rischio di Reato" a cui integralmente si rinvia (All. 1 del Modello).

a. Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva (o accetti la promessa), dal privato corruttore, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Anche il privato corruttore è penalmente sanzionato.

b. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

c. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto può essere commesso, altresì, da chi nell'ambito organizzativo della società dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti summenzionati e da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

d. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione tra privati, la parte a cui viene offerta illecita di denaro o altra utilità la rifiuti.

e. Riciclaggio (648 bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È punito anche il fatto riguardante denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

f. Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Il delitto sanziona chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto, provvedendo successivamente all'impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto. È punito anche il fatto riguardante denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

g. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. È punito anche il fatto riguardante denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

h. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Integra il reato di ricettazione colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denari o cose provenienti da un qualsiasi delitto. È punito anche il fatto riguardante denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

i. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171 ss. L. 633/1941)

- <u>Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) della legge 22 aprile 1941, n. 633:</u> tale norma punisce la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La norma incrimina il c.d. "peer-to-peer", indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.
- <u>Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633:</u>

  La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

– al primo comma, viene punita la condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della l. n. 633/1941. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

– al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della predetta legge riproduce, trasferisce, distribuisce, comunica, presenta in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della stessa in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione detta banca dati.

- Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633:

  Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro. Nello specifico sono sanzionate:

  - l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, discografico, audiovisivo;
  - l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  - la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;

- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

- <u>Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633</u>

  La norma in esame prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-*ter* anche per chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

- Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

  La norma in esame punisce la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (visibili cioè solo da utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio)effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

j. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

k. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, la norma in questione riduce le pene se i fatti che integrano le false comunicazioni sociali sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

l. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o con uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o soggetti ex art. 322-bis c.p. in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per mediazione illecita si intende la mediazione per indurre i soggetti citati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato da cui possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica anche al soggetto privato che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica al mediatore. La pena è aumentata se i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o i soggetti ex art. 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio del pubblico agente.

m. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 589 – 590, comma 3, c.p.)

Integra il reato in questione chiunque cagiona per colpa la morte o lesioni gravi e gravissime quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

n. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).

Il reato in questione punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto assume rilevanza penale quando le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

o. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000).

Integra il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, crediti o

ritenute fittizi, mediante il compimento di operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ed a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Il fatto assume rilevanza penale quando le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ed al ricorrere di entrambe le condizioni:

- l'imposta evasa è superiore ad € 30.000
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione dei redditi, o comunque è superiore ad € 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque superiore ad € 30.000.

p. Delitto di occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

La condotta sanzionata dal reato in oggetto consiste nell'occultamento o nella distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

III. <u>Attività sensibili</u>

Nell'ambito del Processo di Approvvigionamento e Produttivo sono state individuate le seguenti attività sensibili, in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio, ancorché solo potenziale, di commissione reato:

1. Programmazione delle forniture/incarichi editoriali e definizione dei requisiti;
2. Richiesta di offerta;
3. Selezione, qualificazione, valutazione dei fornitori/editori/autori;
4. Comparazione delle offerte dei fornitori/editori/autori;
5. Scelta dei fornitori/editori/autori;
6. Autorizzazione dell'ordine/contratto;
7. Redazione dell'ordine/contratto;
8. Sottoscrizione dell'ordine/contratto;

9. Ricevimento ed accettazione dei beni e delle prestazioni;
10. Monitoraggio dei fornitori/editori/autori e verifica dei beni e dei contenuti editoriali;
11. Ricevimento della fattura passiva;
12. Autorizzazione al pagamento;
13. Pagamento e contabilizzazione.

IV. Principi comportamentali e presidi di controllo per ciascuna tipologia di attività sensibile

Per ciascuna delle suddette attività sensibili (o gruppo di esse), ad integrazione delle procedure aziendali vigenti, sono stati definiti i principi di comportamento ed i presidi di controllo chiave atti a prevenire il rischio di commissione dei reati ivi indicati a cui tutte le funzioni aziendali coinvolte devono attenersi.

1. Programmazione delle forniture/incarichi editoriali e definizione dei requisiti
RISCHIO REATO
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319- 320- 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e Autoriciclaggio (art. 648-*ter.*1 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) - Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) e mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ La funzione che necessita della fornitura deve preventivamente definire i requisiti e le caratteristiche tecniche-qualitative dei beni e servizi oggetto della fornitura ed indicare eventualmente i fornitori a cui fare riferimento. ▪ La funzione richiedente formalizza la richiesta di acquisto (RDA) mediante la compilazione di un apposito modulo digitale.

- La fornitura deve essere autorizzata da funzione diversa dal richiedente della stessa.

2. Richiesta di offerta; Selezione, qualificazione e valutazione dei fornitori/editori/autori; Comparazione delle offerte dei fornitori/editori/autori; Scelta dei fornitori/editori/autori; Autorizzazione dell'ordine/contratto
RISCHIO REATO
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319- 320- 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e Autoriciclaggio (art. 648-*ter.*1 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) - Reati in materia di violazione del diritto di autore (artt. 171 e ss., L. n. 633/1941)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ La selezione e qualificazione dei fornitori avviene mediante una accurata valutazione dell'idoneità tecnica-professionale dei medesimi che tenga in considerazione anche i seguenti elementi: - requisiti di onorabilità e professionalità; - regolare esercizio dell'attività da parte del fornitore; - condizioni di prezzo; - condizioni di pagamento; - referenze da terzi o da precedenti collaborazioni; - qualità dell'offerta tecnica e tempi di risposta; - presenza di un modello organizzativo di prevenzione dei reati *ex* D.Lgs. n. 231/2001 e adozione di un codice etico. ▪ Sono necessarie sia la tracciabilità del processo di selezione dei fornitori che la conservazione della documentazione acquisita nello stesso. ▪ Deve avvenire l'inserimento in un apposito albo, elenco o registro, anche telematico, tenuto dalla società dei fornitori oggetto del procedimento di

qualifica.

- Salvo i casi in cui si tratti di forniture uniche, di particolare natura, di modesto importo o di fornitori storici della società, è necessaria l'individuazione di almeno due fornitori a cui richiedere le offerte, sulla base delle specifiche tecniche del bene/servizio oggetto della fornitura.
- La trattativa diretta è consentita solo per acquisti di importo inferiore a 5.000 euro, come da "Procedura di acquisizione di beni e servizi".
- È necessaria la tracciabilità della comparazione eseguita tra le offerte ricevute e dei criteri di selezione.
- È necessaria la conservazione della documentazione acquisita nell'ambito del processo descritto.

3. Redazione dell'ordine/contratto; Sottoscrizione dell'ordine/contratto

RISCHIO REATO

- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319- 320- 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e Autoriciclaggio (art. 648-*ter.*1 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- Reati in materia di violazione del diritto di autore (artt. 171 e ss., L. n. 633/1941)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Ogni tipo di fornitura, appalto o prestazione di servizi deve essere sempre accompagnato da uno specifico ordine/contratto di acquisto (ODA) in forma scritta che deve contenere:
  - dati *standard* per l'effettuazione della fornitura (identificazione ordine, data, indicazioni per la consegna, modalità di pagamento, etc.);
  - oggetto ed importo della fornitura (descrizione, unità di misura, quantità);
  - prescrizioni tecniche applicabili (e.g. riferimenti ad elaborati o voci di capitolato);
  - prescrizioni relative alla documentazione che deve essere prodotta dal fornitore.
- I contratti e gli ordini che riguardano l'acquisto da parte della società di un'opera o di un contenuto editoriali originali devono contenere un'espressa previsione di esonero della società stessa da qualsiasi responsabilità in materia di violazione delle norme sul diritto d'autore.
- L'ordine/contratto deve essere autorizzato da una funzione diversa da quella che ha selezionato il fornitore e la relativa offerta e di tale autorizzazione deve essere garantita adeguata tracciabilità.
- L'ordine/contratto deve essere sottoscritto dalla funzione dotata di idonei poteri di firma, che deve essere diversa da quella che lo ha autorizzato.

4. Ricevimento ed accettazione dei beni e delle prestazioni; Monitoraggio dei fornitori/editori/autori e verifica dei beni e dei contenuti editoriali

RISCHIO REATO

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e Autoriciclaggio (art. 648-*ter.*1 c.p.)
- Reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 171 e ss., L. n. 633/1941)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime con violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 589-590, comma 3, c.p.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- È necessaria la verifica della conformità dei beni, prodotti, contenuti editoriali e servizi oggetto di fornitura al contenuto dell'ordine/contratto ed alle caratteristiche quantitative e qualitative ivi pattuite. Di tali verifiche deve essere assicurata adeguata tracciabilità mediante evidenze scritte.
- È necessaria la conservazione della documentazione relativa al ricevimento, accettazione e verifica delle forniture.

  È necessario il monitoraggio delle prestazioni rese dai fornitori, tenendo in considerazione, oltre agli esiti delle verifiche di cui al punto precedente, i seguenti elementi:
  - affidabilità e professionalità;
  - rispetto della qualità e quantità delle prestazioni in conformità ai dettami contrattuali: tempi, costi, qualità dei prodotti, servizio reso (inclusi eventuali non conformità e reclami).
- È necessario garantire la tracciabilità degli esiti del monitoraggio.
- Nelle attività di verifica delle forniture e di monitoraggio dei fornitori deve essere garantito il coinvolgimento, di cui viene data adeguata evidenza, di
- una funzione diversa da quella che ha richiesto la fornitura.

5. Ricevimento della fattura passiva; Autorizzazione al pagamento; Pagamento e contabilizzazione

RISCHIO REATO

- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319- 320- 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 – 2621-*bis* c.c.)
- Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) e mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)
- Delitto di occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Deve essere effettuata una verifica della congruità, correttezza e regolarità delle fatture passive ricevute secondo le procedure contabili e amministrative in vigore.
- Deve essere assicurata adeguata tracciabilità del procedimento di verifica ed accettazione delle fatture.
- Non possono essere registrate fatture in difetto di idonea documentazione giustificativa, da identificarsi almeno nell'ordine/contratto e nelle evidenze del ricevimento/accettazione della fornitura nonché della verifica della medesima. In mancanza anche di uno solo dei predetti presupposti, le fatture devono essere respinte.
- Il pagamento delle fatture deve essere autorizzato da funzione diversa da quella che esegue materialmente il pagamento e di tale autorizzazione deve essere conservata idonea evidenza.
- Salvo motivate eccezioni, di cui deve essere data evidenza scritta, non possono essere effettuati pagamenti per importi diversi da quelli risultanti dall'ordine/contratto e da eventuali atti integrativi.
- In nessun caso possono essere eseguiti pagamenti per importi diversi da quelli risultanti dalla fattura.
- Deve essere garantita con idonee modalità, anche telematiche, la completa e puntuale archiviazione e conservazione delle fatture, degli altri documenti contabili e della documentazione a loro supporto (ordini, contratti, bolle di consegna, evidenze dei procedimenti autorizzativi, etc.).

V. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni aziendali interessate dal Processo di Approvvigionamento e Produttivo sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta previste nel Modello, nonché a comunicare a quest'ultimo periodicamente:

a) i contratti di acquisto e/o gli ordini effettuati in violazione delle Procedure Attuative aziendali e dei presidi di controllo contenuti nel Modello, indicando specificatamente l'oggetto della deroga e le ragioni ad essa sottese (e.g. acquisti fatti da fornitori non qualificati, acquisti svolti in difetto di attività selettiva e comparativa tra i fornitori, etc.);

b) le registrazioni e/o i pagamenti di fatture in difetto di ordine/contratto o per importi non corrispondenti o comunque in deroga alle Procedure Attuative

aziendali ed ai presidi di controllo contenuti nel Modello;

c) le eventuali anomalie riscontrate nelle verifiche sui fornitori (svolgimento di attività illecite, coinvolgimento in procedimenti penali, individuazione del fornitore da parte di soggetti pubblici, etc.);

d) deroghe ai principi di comportamento e presidi di controllo o altre anomalie e criticità riscontrate in relazione al processo in questione.

È in ogni caso possibile, per chiunque venga a conoscenza di un comportamento non in linea con il Modello, il presente Processo e il Codice Etico, comunicare tale circostanza all'OdV, tramite i sistemi di cui art. 5.8 del Modello.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

P.02. Processo di gestione delle consulenze

PROCESSO DI GESTIONE DELLE CONSULENZE

I. Ambito di applicazione

Si tratta del Processo di Gestione delle Consulenze, che possono risultare necessarie o opportune per il corretto funzionamento della società, aventi ad oggetto il conferimento e la gestione di incarichi professionali (e.g. legali, notai, commercialisti e altri consulenti).

II. Reati potenziali

In relazione al Processo di Gestione delle Consulenze, all'esito delle attività preliminari di mappatura del rischio, sono stati individuati i potenziali reati di seguito descritti. Le possibili modalità attuative di detti reati, unitamente al livello di rischio in ambito aziendale (da 1 a 3), sono specificatamente indicate nella "Mappatura delle Aree a Rischio di Reato" a cui integralmente si rinvia (All. 1 del Modello).

a. ***Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)***

   Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva (o accetti la promessa), dal privato corruttore, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

   Anche il privato corruttore è penalmente sanzionato.

b. ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

   Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

c. ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto può essere commesso, altresì, da chi nell'ambito organizzativo della società dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti summenzionati e da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

d. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione tra privati, la parte a cui viene offerta illecita di denaro o altra utilità la rifiuti.

e. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato in questione punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o delle proprie funzioni, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, anche di natura non patrimoniale. È punito anche il soggetto (privato) "indotto". Si tratta dunque di un "reato bilaterale". In proposito, sono intervenute le S.U. Maldera nel 2014, le quali hanno aggiunto alla fattispecie l'elemento (implicito) del" vantaggio indebito" perseguito dal privato (il cd. tornaconto personale).

f. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

g. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, la norma in questione riduce le pene se i fatti che integrano le false comunicazioni sociali sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta

h. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o con uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o soggetti ex art. 322-bis c.p. in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per mediazione illecita si intende la mediazione per indurre i soggetti citati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato da cui possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica anche al soggetto privato che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica al mediatore. La pena è aumentata se i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o i soggetti ex art. 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio del pubblico agente.

i. ***Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).***

Il reato in questione punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto assume rilevanza penale quando le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

j. ***Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000).***

Integra il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, crediti o ritenute fittizi, mediante il compimento di operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ed a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Il fatto assume rilevanza penale quando le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ed al ricorrere di entrambe le condizioni:

- l'imposta evasa è superiore ad € 30.000
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione dei redditi, o comunque è superiore ad € 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque superiore ad € 30.000.

III. <u>Attività sensibili</u>

Nell'ambito del Processo di Gestione delle Consulenze sono state individuate le seguenti attività sensibili, in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio, ancorché solo potenziale, di commissione reato:

1. Richiesta della consulenza;

2. Valutazione e selezione dei consulenti/professionisti;
3. Scelta del consulente/professionista;
4. Approvazione dell'incarico;
5. Redazione della lettera di incarico/dispositivo contrattuale;
6. Sottoscrizione della lettera di incarico/dispositivo contrattuale;
7. Gestione dei rapporti con il consulente/professionista durante l'esecuzione dell'incarico;
8. Ricevimento della fattura passiva;
9. Autorizzazione al pagamento;
10. Pagamento e contabilizzazione;
11. Conferimento di incarichi a consulenti che intrattengono rapporti anche commerciali con la P.A. per conto della società.

IV. Principi comportamentali e presidi di controllo per ciascuna tipologia di attività sensibile

Per ciascuna delle suddette attività sensibili (o gruppo di esse), ad integrazione delle procedure aziendali vigenti, sono stati definiti i principi di comportamento ed i presidi di controllo chiave atti a prevenire il rischio di commissione dei reati ivi indicati a cui tutte le funzioni aziendali coinvolte devono attenersi.

1.	**Richiesta della consulenza; Valutazione e selezione dei consulenti/professionisti; Scelta del consulente/professionista; Approvazione dell'incarico; Redazione della lettera di incarico/dispositivo contrattuale; Sottoscrizione della lettera di incarico/dispositivo contrattuale**
	RISCHIO REATO
-	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)
-	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
-	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
-	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
-	Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
-	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)
-	Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e mediante altri artifici (artt. 2, 3 D.Lgs. n. 74/2000)
	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪	La funzione che necessita della consulenza deve preventivamente definire l'oggetto ed i requisiti della prestazione professionale richiesta ed indicare eventualmente i consulenti a cui fare riferimento.
▪	La consulenza deve essere autorizzata da funzione diversa da quella che l'ha richiesta.
▪	La selezione e valutazione del consulente deve essere condotta attraverso modalità trasparenti e mediante acquisizione del curriculum e di altra documentazione comprovante le competenze ed esperienze professionali richieste dalla natura dell'incarico (e.g. *brochure*, portafoglio clienti, etc.), tenendo in considerazione i seguenti elementi: - verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità;

- insussistenza di profili di incompatibilità professionale o deontologica, con riferimento all'incarico e/o alla controparte;
- sussistenza dei requisiti, competenze ed esperienze professionali;
- esistenza di precedenti incarichi affidati al medesimo professionista;
- referenze da terzi o da precedenti collaborazioni;
- congruità dei compensi richiesti.

- E' necessaria la tracciabilità del processo di valutazione della congruità dei compensi richiesti dal consulente.
- Ogni tipo consulenza deve essere sempre accompagnata da uno specifico incarico, che deve contenere:
  - i dati ed i riferimenti del consulente;
  - l'oggetto, il compenso e le altre condizioni economiche dell'incarico;
  - le modalità con cui l'incarico deve essere svolto e la descrizione della eventuale documentazione che in esecuzione dello stesso deve essere prodotta dal consulente;
  - una specifica clausola che vincola il professionista all'osservanza del Codice Etico e del Modello della società e che preveda la risoluzione espressa del rapporto in caso di commissione (o tentativo di commissione) da parte dello stesso di uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
- Non possono essere riconosciuti compensi ai consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla tipologia e natura dell'incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.
- L'incarico deve essere autorizzato da una funzione diversa da quella che ha selezionato o richiesto il consulente e di tale autorizzazione deve essere garantita adeguata tracciabilità.
- L'incarico deve essere sottoscritto dalla funzione dotata di idonei poteri di firma.
- E' fatto divieto di affidare incarichi di consulenza professionale in difetto di un valido ed idoneo titolo contrattuale.

2. Gestione dei rapporti con il consulente/professionista durante l'esecuzione dell'incarico
RISCHIO REATO
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Corruzione propria e impropria (artt. 318 – 319 – 320 – 321 – 322-*bis* c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ È necessario garantire adeguata tracciabilità e conservazione in appositi archivi (anche telematici) delle evidenze delle prestazioni professionali rese dai consulenti. ▪ È necessaria la verifica delle prestazioni professionali rese dai consulenti, tenendo in considerazione i seguenti elementi: - affidabilità e professionalità del consulente; - conformità delle prestazioni rese a quanto indicato nel relativo incarico (completezza, qualità, rispetto dei tempi, etc.). ▪ Nelle suddette attività di verifica deve essere garantito il coinvolgimento, di cui viene data adeguata evidenza, di una funzione diversa da quella che ha richiesto la consulenza.

3. Ricevimento della fattura passiva; Autorizzazione al pagamento; Pagamento e contabilizzazione
RISCHIO REATO
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) - Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p. - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e mediante altri artifici (artt. 2, 3 D.Lgs. n. 74/2000)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Deve essere effettuata una verifica della congruità, correttezza e regolarità delle fatture passive ricevute secondo le procedure contabili e amministrative in vigore.
- Deve essere assicurata adeguata tracciabilità del procedimento di verifica ed accettazione delle fatture.
- Non possono essere registrate fatture in difetto di idonea documentazione giustificativa, da identificarsi almeno nell'incarico e nelle evidenze della prestazione professionale resa dal consulente. In mancanza anche solo di uno solo dei predetti presupposti, le fatture devono essere respinte.
- Il pagamento delle fatture deve essere autorizzato da funzione diversa da quella che esegue materialmente il pagamento e di tale autorizzazione deve essere conservata idonea evidenza.
- Prima di eseguire il pagamento deve essere adeguatamente verificato l'effettivo adempimento dell'incarico da parte del professionista (anche ai sensi del protocollo n. 2 "Gestione dei rapporti con il consulente/professionista durante l'esecuzione dell'incarico") e di tale verifica deve essere garantita idonea tracciabilità.
- Salvo motivate eccezioni, di cui deve essere data evidenza scritta, non possono essere effettuati pagamenti per importi diversi da quelli risultanti dall'incarico e da eventuali atti integrativi.
- In nessun caso possono essere eseguiti pagamenti per importi diversi da quelli risultanti dalla fattura.
- Deve essere garantita con idonee modalità, anche telematiche, la completa e puntuale archiviazione e conservazione delle fatture, degli altri documenti contabili e della documentazione a loro supporto (ordini, contratti, evidenze delle prestazioni rese dai consulenti, evidenze dei procedimenti

autorizzativi, etc.).

4. Conferimento di incarichi a consulenti che intrattengono rapporti anche commerciali con la P.A. per conto della società
RISCHIO REATO
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) - False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) - Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ Oltre al rispetto dei protocolli appartenenti al presente processo, in caso di conferimento di incarichi a consulenti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della società, occorre anzitutto che il consulente comunichi alla società tutti i rapporti intrattenuti con la P.A. in questione e eventuali profili di incompatibilità professionale o deontologica con riferimento all'incarico o all'amministrazione interessata. ▪ Deve evitarsi qualsiasi contatto diretto non necessario con l'amministrazione interessata, delegando qualsiasi comunicazioni al professionista incaricato. ▪ Deve evitarsi di versare delle somme in favore del professionista incaricato, anche quale anticipo sul corrispettivo pattuito, senza i requisiti di cui al protocollo n. 3 "Ricevimento della fattura passiva; Autorizzazione al pagamento; Pagamento e contabilizzazione". ▪ Ogni attività non compresa nell'incarico originario con il quale il professionista è stato assunto deve essere autorizzata dalla funzione competente. ▪ Deve essere effettuata una verifica costante dell'operato del professionista, anche tramite la richiesta di aggiornamenti/rendiconti periodici dallo stesso. Di tali aggiornamenti/rendiconti deve essere garantita la tracciabilità.

V. <u>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</u>

Le funzioni aziendali interessate dal Processo di Gestione delle Consulenze sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta previste nel Modello, nonché a comunicare a quest'ultimo periodicamente:

a) il consuntivo delle consulenze e degli incarichi professionali, con specifica indicazione del professionista, dell'oggetto, dell'importo, della funzione richiedente e dell'incarico;
b) l'acquisizione di consulenze effettuate in violazione delle procedure aziendali e dei presidi di controllo contenuti nel Modello, indicando specificatamente l'oggetto della deroga e le ragioni ad essa sottese;
c) pagamenti di fatture in difetto di incarico o per importi non corrispondenti;
d) eventuali anomalie riscontrate nelle verifiche sui consulenti e sulle prestazioni professionali rese dai medesimi (svolgimento di attività illecite, coinvolgimento in procedimenti penali, individuazione del fornitore da parte di soggetti pubblici, etc.);
e) deroghe ai principi di comportamento e presidi di controllo o altre anomalie e criticità riscontrate in relazione al processo in questione.

È in ogni caso possibile, per chiunque venga a conoscenza di un comportamento non in linea con il Modello, il presente Processo e il Codice Etico, comunicare tale circostanza all'OdV, tramite i sistemi di cui art. 5.8 del Modello.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

P.03. Processo amministrativo

PROCESSO AMMINISTRATIVO

I. Ambito di applicazione

Il Processo Amministrativo disciplina le attività relative alla gestione degli applicativi contabili, alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni previste dalla legge, alle operazioni sul capitale e sulla destinazione dell'utile di esercizio, alla gestione dei rapporti con gli organi di controllo, nonché alle attività relative alle dichiarazioni fiscali rese ai fini della liquidazione delle imposte dirette e indirette.

II. Reati potenziali

In relazione al Processo Amministrativo, all'esito delle attività preliminari di mappatura del rischio, sono stati individuati i potenziali reati di seguito descritti. Le possibili modalità attuative di detti reati, unitamente al livello di rischio in ambito aziendale (da 1 a 3), sono specificatamente indicate nella "Mappatura delle Aree a Rischio di Reato" a cui integralmente si rinvia (All. 1 del Modello).

a. ***Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)***

   L'ipotesi si configura nel caso in cui qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione europea.

b. ***Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt.318, 319, 320, 321 c.p.)***

   Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva (o accetti la promessa), dal privato corruttore, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

   Anche il privato corruttore è penalmente sanzionato.

c. ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

d. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato in questione punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o delle proprie funzioni, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, anche di natura non patrimoniale. È punito anche il soggetto (privato) "indotto". Si tratta dunque di un "reato bilaterale". In proposito, sono intervenute le S.U. Maldera nel 2014, le quali hanno aggiunto alla fattispecie l'elemento (implicito) del" vantaggio indebito" perseguito dal privato (il cd. tornaconto personale).

e. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto può essere commesso, altresì, da chi nell'ambito organizzativo della società dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti summenzionati e da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

f. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione tra privati, la parte a cui viene offerta illecita di denaro o altra utilità la rifiuti.

g. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

h. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, la norma in questione riduce le pene se i fatti che integrano le false comunicazioni sociali sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

i. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il delitto in esame punisce la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori che, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza a cui gli stessi sono tenuti, al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la medesima situazione oppure ostacolano in altro modo, anche omettendo le comunicazioni obbligatorie, le attività di vigilanza delle autorità preposte.

j. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, integrano il reato in oggetto gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve che non possono per leggere essere distribuite.

k. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)

È punita la condotta degli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o emesse dalla società controllante, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

l. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato in esame punisce la condotta di amministratori e soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

m. Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)

Integra il reato di impedito controllo la condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri artifizi, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora cagioni un danno ai soci.

n. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato punisce la condotta degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

***o.* Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

È punita la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

p. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o con uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o soggetti ex art. 322-bis c.p. in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per mediazione illecita si intende la mediazione per indurre i soggetti citati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato da cui possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica anche al soggetto privato che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica al mediatore. La pena è aumentata se i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o i soggetti ex art. 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio del pubblico agente.

q. Accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

È punito chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero sui mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. La pena è aumentata se il sistema informatico è di interesse pubblico.

r. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).

Il reato in questione punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto assume rilevanza penale quando le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

s. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000).

Integra il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, crediti o

ritenute fittizi, mediante il compimento di operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ed a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Il fatto assume rilevanza penale quando le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ed al ricorrere di entrambe le condizioni:

- l'imposta evasa è superiore ad € 30.000
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione dei redditi, o comunque è superiore ad € 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque superiore ad € 30.000.

t. Dichiarazione infedele, omessa dichiarazione o indebita compensazione, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (artt. 4, 5 e 10- quater, D.Lgs. n. 74/2000).

Il reato in oggetto si configura quando una delle condotte di cui agli artt. 4, 5 e 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000, è commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro dieci milioni. Nello specifico, (i) per dichiarazione infedele si intende l'indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, (ii) per omessa dichiarazione si intende la mancata presentazione, da parte di chi vi è obbligato, di una delle dichiarazioni relative alle imposte, e (iii) per indebita compensazione si intende chi non versa le imposte dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti.

u. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

Integra il reato in oggetto chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

v. Delitto di occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

La condotta punita dal reato in questione consiste nell'occultamento o nella distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi.

III. <u>Attività sensibili</u>

Nell'ambito del Processo Amministrativo sono state individuate le seguenti attività sensibili, in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio, ancorché solo potenziale, di commissione reato:

1. Contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e passive;
2. Gestione degli applicativi contabili;
3. Trasmissione dei dati ai fini redazione del bilancio di esercizio;
4. Redazione della bozza di bilancio di esercizio;
5. Predisposizione delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
6. Elaborazione delle proposte sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale;
7. Redazione proposta al CdA per nomina componenti del Collegio Sindacale;
8. Gestione rapporti con il Collegio Sindacale;
9. Gestione rapporti con soci;
10. Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici;
11. Dichiarazioni fiscali rese ai fini della liquidazione delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Per quanto riguarda le attività amministrative e contabili relative al ciclo attivo e passivo (registrazione, contabilizzazione, pagamento o incasso, conservazione delle fatture attive e passive), ad integrazione di quanto contenuto nel presente processo, si rinvia alle specifiche procedure formalizzate nei processi aziendali interessati (e.g. Processo di Approvvigionamento, Processo di Gestione delle

Consulenze, Processo di Distribuzione).

IV. Principi comportamentali e presidi di controllo per ciascuna tipologia di attività sensibile

Per ciascuna delle suddette attività sensibili (o gruppo di esse), ad integrazione delle procedure aziendali vigenti, sono stati definiti i principi di comportamento ed i presidi di controllo chiave atti a prevenire il rischio di commissione dei reati ivi indicati a cui tutte le funzioni aziendali coinvolte devono attenersi.

1. Contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e passive; Gestione degli applicativi contabili
RISCHIO REATO
- False comunicazioni sociali (artt. 2621- 2621-*bis* c.c.) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000) - Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) - Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) - Accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ L'accesso ai dati e programmi di contabilità è riservato al personale delle funzioni preposte ed avviene solo attraverso un sistema di autenticazione informatica con l'utilizzo di credenziali strettamente personali, di cui è vietata la divulgazione, preventivamente autorizzate e definite secondo quanto previsto dalla procedura aziendale alla quale il Modello rinvia. E' fatto assoluto divieto di utilizzare le credenziali di accesso di altro operatore. ▪ Le funzioni specificatamente preposte sono le uniche deputate all'inserimento, estrazione dei dati sui sistemi contabili e alla rielaborazione degli stessi.

- Tutti i documenti a supporto delle registrazioni contabili sono verificati, autorizzati e conservati dalle funzioni preposte per i periodi stabiliti dalla legislazione vigente in modo tale da poter effettuare verifiche in qualsiasi momento.
- La funzione preposta alla verifica delle registrazioni contabili controlla costantemente:
  - sequenzialità delle fatture attive e della registrazione delle fatture passive;
  - chiarezza e leggibilità dei documenti;
  - corretta contabilizzazione delle registrazioni contabili.
- In sede di chiusura di bilancio, la funzione preposta procede ad una verifica complessiva, dando evidenza della verifica effettuata.

2. Trasmissione dei dati ai fini redazione del bilancio di esercizio; Redazione della bozza di bilancio di esercizio; Predisposizione delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
RISCHIO REATO
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Nella redazione ed approvazione del bilancio la società osserva le norme statutarie e di legge e applica i principi contabili di riferimento.
- Nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni periodiche deve essere garantita una condotta corretta e trasparente, con assoluto divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, nonché di comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta, inveritiera ed inappropriata sulla predetta situazione della società.
- Le attività di predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari devono essere ispirate a principi di competenza, trasparenza, veridicità e tracciabilità delle operazioni.
- Le scritture di rettifica relative alle poste soggette a valutazioni estimative sono predisposte dalla funzione all'uopo preposta, di concerto con le funzioni aziendali interessate, e successivamente validate da diversa funzione aziendale. Esse riguardano: le attività svolte da professionisti e fornitori ma non ancora fatturate, l'aggiornamento del valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, l'adeguamento del valore del magazzino e dei relativi fondi, l'adeguamento dei fondi rischi anche in relazione ad azioni promosse da terzi, l'adeguamento dei crediti verso terzi in relazione alle effettive possibilità di incasso. Le scritture di rettifica conseguenti alla relativa attività estimativa devono essere supportate da idonea documentazione da cui sia possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo dei relativi calcoli ed adeguato riscontro deve essere dato nella nota integrativa al bilancio.
- La redazione della proposta di bilancio al CdA deve essere eseguita successivamente alla verifica da parte della funzione a ciò preposta della veridicità dei dati contabili di riferimento, di cui viene garantita la tracciabilità. La bozza di progetto di bilancio viene trasmessa al CdA a cura dell'Amministratore Delegato.

3.	**Elaborazione delle proposte sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale**
RISCHIO REATO	

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- E' fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- Ogni proposta di delibera avente ad oggetto operazioni sul capitale e destinazione dell'utile di esercizio deve essere predisposta in bozza dalla funzione all'uopo preposta e successivamente validata da diversa funzione aziendale, prima di essere trasmessa all'Amministratore Delegato per la presentazione al CdA. Tale processo di trasmissione e validazione deve essere adeguatamente tracciabile.
- Nelle operazioni sul capitale e di destinazione dell'utile devono essere osservate scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale, con assoluto divieto di:
  - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;
  - ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti;
  - acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  - procedere in ogni altro modo alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale.

4. Redazione proposta al CdA per nomina componenti del Collegio Sindacale; Gestione rapporti con il Collegio Sindacale; Gestione rapporti con soci

RISCHIO REATO

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Deve essere perseguita e garantita la massima collaborazione con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione al fine di consentire e favorire l'espletamento delle attività di controllo ad essi attribuite.
- E' fatto assoluto divieto di ostacolare mediante occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- Tutti gli scambi di informazioni tra le funzioni aziendali interessate ed il Collegio Sindacale e la Società di Revisione devono avvenire attraverso canali formali e con supporti che ne garantiscano l'integrità e la tracciabilità.
- L'esito delle verifiche periodiche del Collegio Sindacale è presentato in una relazione periodica al CdA.
- Nella nomina del Collegio Sindacale, il CdA verifica che i suoi membri non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 2399 c.c. e, in particolare, che non svolgono incarichi di consulenza per la società.

5. Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici

RISCHIO REATO

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Qualsiasi rapporto con soggetti pubblici o con soggetti che svolgono funzioni anche solo di interesse pubblico sono considerate come attività che per definizione vanno gestite secondo i criteri prudenziali, nel rispetto del principio di precauzione, trasparenza ed imparzialità.
- Di tutte le fasi delle attività inerenti ai rapporti con soggetti pubblici (a mero titolo esemplificativo, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.) è data evidenza mediante la tracciabilità degli atti. In particolare, le funzioni che si interfacciano con i soggetti pubblici devono provvedere ad una rendicontazione dei rapporti formali con i relativi rappresentanti unitamente agli atti e alle fonti documentali che ne stanno alla base.
- Durante il corso delle ispezioni e verifiche devono essere sempre presenti, contemporaneamente, i rappresentanti di due distinte funzioni aziendali, di cui preferibilmente almeno un soggetto e/o una funzione apicale.
- È fatto assoluto divieto di presentare omaggi, ancorché di modico valore, a soggetti pubblici in occasione di ispezioni e verifiche, così come accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (e.g. promesse di assunzione o di collaborazioni, etc.).

6. Dichiarazioni fiscali rese ai fini della liquidazione delle imposte sui redditi e dell'IVA

RISCHIO REATO

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (artt. 2, co. 1 e 2-bis, 3, D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele, omessa dichiarazione o indebita compensazione, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (artt. 4, 5 e 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Le dichiarazioni fiscali sono redatte in bozza da una funzione aziendale diversa da quella che le approva e che cura poi la trasmissione all'amministrazione finanziaria.
- La trasmissione delle dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate deve essere autorizzata dalla funzione a ciò preposta, anche in caso di

predisposizione e/o di trasmissione delle dichiarazioni stesse effettuata materialmente da un terzo professionista o società.

V. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni aziendali interessate dal Processo Amministrativo sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta previste nel Modello, nonché a comunicare a quest'ultimo periodicamente:

a) bilancio di esercizio;
b) resoconto delle attività di verifica svolte dal Collegio Sindacale;
c) eventuali contestazioni ricevute dal Collegio Sindacale o da soggetti terzi relativamente la bilancio di esercizio o altre rendicontazioni periodiche;
d) anomalie riscontrate dalle funzioni coinvolte nel processo nei controlli e nelle verifiche di propria competenza;
e) risultanze di verifiche ed ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti alle verifiche in materia fiscale e tributaria, con specifica indicazione di eventuali contestazioni;
f) informativa sintetica delle operazioni societarie di carattere straordinario allo studio;
g) operazioni sul capitale e sulla destinazione dell'utile di esercizio deliberate;
h) deroghe ai principi di comportamento e presidi di controllo o altre anomalie e criticità riscontrate in relazione al processo in questione.

È in ogni caso possibile, per chiunque venga a conoscenza di un comportamento non in linea con il Modello, il presente Processo e il Codice Etico, comunicare tale circostanza all'OdV, tramite i sistemi di cui art. 5.8.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

P.04. Processo finanziario

PROCESSO FINANZIARIO

I. Ambito di applicazione

Il Processo Finanziario regolamenta la gestione dei flussi finanziari e dei fondi aziendali, l'impiego di disponibilità liquide, la definizione dei fabbisogni finanziari e l'ottenimento dei relativi finanziamenti, la definizione e gestione di investimenti finanziari.

II. Reati potenziali

In relazione al Processo Finanziario, all'esito delle attività preliminari di mappatura del rischio, sono stati individuati i potenziali reati di seguito descritti. Le possibili modalità attuative di detti reati, unitamente al livello di rischio in ambito aziendale (da 1 a 3), sono specificatamente indicate nella "Mappatura delle Aree a Rischio di Reato" a cui integralmente si rinvia (All. 1 del Modello).

a. ***Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)***

   L'ipotesi si configura nel caso in cui qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione europea.

b. ***Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)***

   Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva (o accetti la promessa), dal privato corruttore, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

   Anche il privato corruttore è penalmente sanzionato.

c. ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

d. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato in questione punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o delle proprie funzioni, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, anche di natura non patrimoniale. È punito anche il soggetto (privato) "indotto". Si tratta dunque di un "reato bilaterale". In proposito, sono intervenute le S.U. Maldera nel 2014, le quali hanno aggiunto alla fattispecie l'elemento (implicito) del" vantaggio indebito" perseguito dal privato (il cd. tornaconto personale).

e. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto può essere commesso, altresì, da chi nell'ambito organizzativo della società dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti summenzionati e da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

f. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione tra privati, la parte a cui viene offerta illecita di denaro o altra utilità la rifiuti.

g. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

h. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, la norma in questione riduce le pene se i fatti che integrano le false comunicazioni sociali sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

i. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il delitto in esame punisce la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori che, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza a cui gli stessi sono tenuti, al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la medesima situazione oppure ostacolano in altro modo, anche omettendo le comunicazioni obbligatorie, le attività di vigilanza delle autorità preposte.

j. Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)

Integra il reato di impedito controllo la condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri artifizi, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora cagioni un danno ai soci.

k. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o con uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o soggetti ex art. 322-bis c.p. in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per mediazione illecita si intende la mediazione per indurre i soggetti citati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato da cui possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica anche al soggetto privato che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica al mediatore. La pena è aumentata se i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o i soggetti ex art. 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio del pubblico agente.

l. Riciclaggio (648 bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È punito anche il fatto riguardante denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

m. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Il delitto sanziona chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto, provvedendo successivamente all'impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto. È punito anche il fatto riguardante denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

n. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. È punito anche il fatto riguardante denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

o. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Integra il reato di ricettazione colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. È punito anche il fatto riguardante denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

p. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato in questione punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto assume rilevanza penale quando le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

q. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Integra il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, crediti o ritenute fittizi, mediante il compimento di operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ed a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Il fatto assume rilevanza penale quando le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ed al ricorrere di entrambe le condizioni:

- l'imposta evasa è superiore ad € 30.000

- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione dei redditi, o comunque è superiore ad € 1.500.000, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque superiore ad € 30.000.

r. Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)

Integra il reato in oggetto chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

III. <u>Attività sensibili</u>

Nell’ambito del Processo Finanziario sono state individuate le seguenti attività sensibili, in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio, ancorché solo potenziale, di commissione reato:

1. Flussi di cassa (o di tesoreria) e gestione di cassa contante;
2. Custodia libretti, assegni e password home banking;
3. Cura e gestione dello scadenzario pagamenti e incassi;
4. Autorizzazione apertura e chiusura conti correnti bancari;
5. Autorizzazione all’emissione di assegni bancari o bonifici intestati alla società;
6. Effettuazione periodica delle riconciliazioni bancarie;
7. Analisi e definizione dei fabbisogni finanziari (*budget*);
8. Selezioni delle fonti di finanziamento;
9. Autorizzazione alla richiesta di finanziamenti (e.g. mutui);
10. Sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di finanziamenti;
11. Analisi, definizione e gestione degli investimenti in strumenti finanziari (anche per il tramite di promotori finanziari, intermediari);
12. Autorizzazione agli investimenti in strumenti finanziari (acquisti e vendita di strumenti finanziari: titoli di stato, azioni, obbligazioni, etc.);

13. Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici.

IV. Principi comportamentali e presidi di controllo per ciascuna tipologia di attività sensibile

Per ciascuna delle suddette attività sensibili (o gruppo di esse), ad integrazione delle procedure aziendali vigenti, sono stati definiti i principi di comportamento ed i presidi di controllo chiave atti a prevenire il rischio di commissione dei reati ivi indicati a cui tutte le funzioni aziendali coinvolte devono attenersi.

1. Flussi di cassa (o di tesoreria) e gestione di cassa contante
RISCHIO REATO
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) - Ricettazione (art. 648 c.p. - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-*ter.*1 c.p.) - Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) - False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2622 c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ Deve essere garantito il costante monitoraggio dei flussi finanziari. A tal fine la funzione all'uopo preposta predispone un *report* periodico che sintetizza l'andamento dei flussi di cassa, estraendo i dati dalla contabilità generale e dai flussi bancari (*cash flow*). ▪ Il *cash flow* viene predisposto in bozza e poi successivamente validato da due distinte funzioni, prima di essere inviato ai componenti del CdA ed al Collegio Sindacale. ▪ La funzione preposta verifica costantemente l'efficienza e la regolarità delle operazioni effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente ai pagamenti ed agli incassi. ▪ È vietato il pagamento in contanti per importi superiori ad € 200,00 ed in ogni caso, anche entro il suddetto limite, l'utilizzo di contanti deve essere meramente occasionale e residuale.

2. Custodia libretti, assegni e password home banking; Autorizzazione all'emissione di assegni bancari o bonifici intestati alla società
RISCHIO REATO
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ Il responsabile della funzione preposta all'esecuzione dei pagamenti è responsabile della custodia dei libretti di assegni, delle carte di credito e dei dispositivi per l'esecuzione dei bonifici con le relative credenziali e *password* in luoghi ad accesso riservato. ▪ Ciascun pagamento, anche tramite l'emissione di assegni bancari o bonifici bancari, avviene solo se espressamente autorizzato dalla funzione competente, anche in osservanza del protocollo n. 1.

3. Cura e gestione dello scadenzario pagamenti e incassi
RISCHIO REATO
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) e mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

▪ È necessario istituire uno scadenzario analitico delle posizioni debitorie e creditorie della società e la funzione preposta ne cura la gestione e l'aggiornamento periodico. ▪ La funzione preposta alla gestione dello scadenziario controlla per ogni pagamento ed incasso previsto l'esistenza della documentazione giustificativa.

4. Autorizzazione apertura e chiusura conti correnti bancari
RISCHIO REATO
- Corruzione propria e impropria (artt. 318 – 319 – 320 – 321 – 322-*bis* c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.) - False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ La apertura e chiusura di un conto corrente deve essere autorizzata da una funzione diversa da quella che materialmente effettua i adempimenti, munita dei necessari poteri. Tutti i documenti relativi all'apertura o alla chiusura del conto corrente devono essere archiviati. ▪ È fatto divieto di aprire o utilizzare in qualunque forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

5. Effettuazione periodica delle riconciliazioni bancarie
RISCHIO REATO

- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- La funzione preposta alla contabilità effettua periodicamente la verifica della corrispondenza tra il saldo del conto di contabilità generale che accoglie i movimenti del conto corrente e l'estratto dello stesso conto emesso dalla banca, mediante il c.d. "prospetto di riconciliazione bancaria". Della verifica effettuata deve essere data adeguata evidenza e tracciabilità.
- Eventuali discordanze o anomalie riscontrate nell'effettuazione periodica delle riconciliazioni bancarie devono essere comunicate alla funzione responsabile per l'avvio delle necessarie verifiche e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

6. Analisi e definizione dei fabbisogni finanziari (*budge*t)

RISCHIO REATO

- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Periodicamente la funzione all'uopo preposta analizza i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e le relative fonti di copertura, con valutazioni economiche e comparative delle più idonee fonti di finanziamento (*budget*) e ne dà evidenza alle funzioni competenti per l'assunzione delle decisioni in merito, attraverso l'invio di adeguato documento di cui deve essere garantita la conservazione.

7. Selezioni delle fonti di finanziamento; Autorizzazione alla richiesta di finanziamenti (e.g. mutui); Sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione di finanziamenti; Analisi, definizione e gestione degli investimenti in strumenti finanziari (anche per il tramite di promotori finanziari, intermediari); Autorizzazione agli investimenti in strumenti finanziari (acquisti e vendita di strumenti finanziari: titoli di stato, azioni, obbligazioni, etc.)

RISCHIO REATO

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.* 1 c.p.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Ogni decisione in merito alla assunzione di passività e stipula dei relativi contratti di finanziamento o all'investimento finanziario, anche per il tramite di intermediari e promotori finanziari, deve essere preceduta da una adeguata valutazione economico-comparativa per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento o del più idoneo prodotto finanziario, di cui deve essere garantita adeguata tracciabilità, anche mediante conservazione della documentazione sulla base della quale è stata condotta la suddetta valutazione comparativa.
- La suddetta valutazione comparativa deve essere condotta da una funzione aziendale diversa da quella che poi assumerà la decisione in merito all'assunzione della passività o all'operazione di investimento, e anche di tale autorizzazione dovrà essere data evidenza per iscritto.
- La funzione preposta alla verifica e gestione dei finanziamenti:
  - controlla le condizioni applicate e i vincoli di garanzia;
  - controlla le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione;
  - verifica il corretto impiego delle fonti;
  - adotta idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento per i piani di mutuo.

  Delle verifiche effettuate deve essere data adeguata evidenza.

▪ La società può avvalersi esclusivamente di intermediari e promotori finanziari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'U.E., mantenendo traccia della relativa documentazione. ▪ La valutazione dei risultati degli investimenti finanziari viene effettuata su base periodica.

8. Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici
RISCHIO REATO
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1, 2 c.c.) - Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) - Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ Qualsiasi rapporto con soggetti pubblici o con soggetti che svolgono funzioni anche solo di interesse pubblico sono considerate come attività che per definizione vanno gestite secondo i criteri prudenziali, nel rispetto del principio di precauzione, trasparenza ed imparzialità. ▪ Di tutte le fasi delle attività inerenti ai rapporti con soggetti pubblici (a mero titolo esemplificativo, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.) è data evidenza mediante la tracciabilità degli atti. In particolare, le funzioni che si interfacciano con i soggetti pubblici devono provvedere ad una rendicontazione dei rapporti formali con i relativi rappresentanti unitamente agli atti e alle fonti documentali che ne stanno alla base.

- Durante il corso delle ispezioni e verifiche devono essere sempre presenti, contemporaneamente, i rappresentanti di due distinte funzioni aziendali, di cui preferibilmente almeno un soggetto e/o una funzione apicale.
- È fatto assoluto divieto di presentare omaggi, ancorché di modico valore, a soggetti pubblici in occasione di ispezioni e verifiche, così come accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (e.g. promesse di assunzione o di collaborazioni, etc.).

V. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni aziendali interessate dal Processo Finanziario sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta previste nel Modello, nonché a comunicare a quest'ultimo periodicamente:

a) il *cash flow*;
b) acquisti eccedenti il *budget*, in difetto di adeguata documentazione giustificativa;
c) contratti di finanziamento stipulati nel periodo di osservazione, con specifica evidenza di eventuali deroghe alle procedure;
d) investimenti in strumenti finanziari effettuati nel periodo di osservazione, con specifica evidenza di eventuali deroghe alle procedure;
e) anomalie riscontrate nelle riconciliazioni bancarie;
f) risultanze di verifiche ed ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti alle verifiche in materia fiscale e tributaria, con specifica indicazione di eventuali contestazioni;
g) operazioni sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 comunicate alle autorità di vigilanza;
h) deroghe ai principi di comportamento e presidi di controllo o altre anomalie e criticità riscontrate in relazione al processo in questione.

È in ogni caso possibile, per chiunque venga a conoscenza di un comportamento non in linea con il Modello, il presente Processo e il Codice Etico, comunicare tale circostanza all'OdV, tramite i sistemi di cui art. 5.8 del Modello.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

P.05. Processo di gestione delle risorse umane

PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

I. Ambito di applicazione

Il Processo di Gestione delle Risorse Umane disciplina le principali attività relative alla gestione delle risorse interne, tra cui la selezione, assunzione, valutazione e formazione del personale e dei relativi flussi finanziari. Il Processo si applica sia ai lavoratori dipendenti che, ove conferente, ai collaboratori e stagisti o tirocinanti.
Il presente processo è da intendersi applicabile solo parzialmente nel caso di impiego di risorse delle società controllate (in forza di contratti di *service* o accordi con simile *ratio*, per i quali è previsto uno specifico protocollo).

II. Reati potenziali

In relazione al Processo di Gestione delle Risorse Umane, all'esito delle attività preliminari di mappatura del rischio, sono stati individuati i potenziali reati di seguito descritti. Le possibili modalità attuative di detti reati, unitamente al livello di rischio in ambito aziendale (da 1 a 3), sono specificatamente indicate nella "Mappatura delle Aree a Rischio di Reato" a cui integralmente si rinvia (All. 1 del Modello).

a. Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

L'ipotesi si configura nel caso in cui qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea.

b. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando le condotte di cui all'art. 640 c.p. (artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto) sono rivolte all'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,

di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

c. Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva (o accetti la promessa), dal privato corruttore, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Anche il privato corruttore è penalmente sanzionato.

d. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale non accetti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

e. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato in questione punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o delle proprie funzioni, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, anche di natura non patrimoniale. È punito anche il soggetto (privato) "indotto". Si tratta dunque di un "reato bilaterale". In proposito, sono intervenute le S.U. Maldera nel 2014, le quali hanno aggiunto alla fattispecie l'elemento (implicito) del" vantaggio indebito" perseguito dal privato (il cd. tornaconto personale).

f. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto può essere commesso, altresì, da chi nell'ambito organizzativo della società dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti summenzionati e da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

g. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione tra privati, la parte a cui viene offerta illecita di denaro o altra utilità la rifiuti.

h. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

i. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, la norma in questione riduce le pene se i fatti che integrano le false comunicazioni sociali sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

j. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o con uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o soggetti ex art. 322-bis c.p. in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per mediazione illecita si intende la mediazione per indurre i soggetti citati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato da cui possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica anche al soggetto privato che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica al mediatore. La pena è aumentata se i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o i soggetti ex art. 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio del pubblico agente.

k. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).

Il reato in questione punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto assume rilevanza penale quando le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

l. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000).

Integra il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, crediti o ritenute fittizi, mediante il compimento di operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare

l'accertamento ed a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Il fatto assume rilevanza penale quando le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ed al ricorrere di entrambe le condizioni:

- l'imposta evasa è superiore ad € 30.000
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione dei redditi, o comunque è superiore ad € 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque superiore ad € 30.000.

m. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

Integra il reato in oggetto chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

n. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)

La condotta punita dal reato in questione consiste nell'occultamento o nella distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi.

o. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)

Commette il delitto in oggetto chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

p. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis D.lgs. n. 286/1998)

Il reato punisce, aggravandola, la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a 3 ovvero minori, o sottoposti alle altre condizioni lavorative ex art. 603-bis, comma 3 c.p.) privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo ovvero revocato o annullato.

***q.* Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)**

Il reato punisce la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; oppure utilizza, assume o impiega i lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituiscono modalità di sfruttamento: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o ad alloggi degradanti.

r. Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589 – 590, comma 3 c.p.)

Integra il reato in questione chiunque cagiona per colpa la morte o lesioni gravi e gravissime quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

s. Favoreggiamento della permanenza in Italia di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (12, co. 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Il reato punisce la condotta di chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero in Italia o nell'ambito delle attività punite ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 286/1998, favorisce la permanenza dello

straniero stesso in Italia in violazione del D.Lgs. n. 268/1998.

t. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato punisce condotte corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p. commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

u. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Il reato punisce la condotta di chi, salvo il fatto non costituisca più grave reato, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a non renderle o a renderle mendaci.

III. Attività sensibili

Nell'ambito del Processo di Gestione delle Risorse Umane sono state individuate le seguenti attività sensibili, in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio, ancorché solo potenziale, di commissione reato:

1. Ricerca e selezione del personale (anche per *stage* o tirocinio);
2. Decisione di assunzione;
3. Assunzione di personale appartenente alle categorie protette (v. art. 640, co. 2 n. 1 c.p.);
4. Assunzione di personale proveniente da paesi extra comunitari;
5. Sottoscrizione del contratto;
6. Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e di riconoscimenti di bonus ed incentivi, distacco;
7. Preparazione delle buste paga;
8. Pagamento delle retribuzioni, premi ed incentivi;
9. Adempimenti in materia fiscale e contributiva;
10. Gestione e pagamento dei rimborsi spese, spese trasferta;
11. Attività formative del personale;
12. Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici o comunque

gestione dei rapporti con la P.A. (es. ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, INPS, etc.);

13. Coinvolgimento nella gestione dei procedimenti dinanzi al Giudice del Lavoro;
14. Utilizzo di carte di credito aziendali;
15. Gestione dei contratti di *service*.

IV. Principi comportamentali e presidi di controllo per ciascuna tipologia di attività sensibile

Per ciascuna delle suddette attività sensibili (o gruppo di esse), ad integrazione delle procedure aziendali vigenti, sono stati definiti i principi di comportamento ed i presidi di controllo chiave atti a prevenire il rischio di commissione dei reati ivi indicati a cui tutte le funzioni aziendali coinvolte devono attenersi.

I suddetti principi e presidi trovano applicazione, ove compatibili, anche in caso di tirocini, stage e collaborazioni occasionali.

1. Ricerca e selezione del personale (anche per stage o tirocinio); Decisione di assunzione; Sottoscrizione del contratto
RISCHIO REATO
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) - Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) - False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ La decisione di avviare la procedura di assunzione deve essere effettuata da una funzione aziendale diversa da quella responsabile dell'iter di selezione, sulla base di una analisi della situazione del personale e dei reali fabbisogni della società, anche su richiesta delle funzioni ove verrà inserita la nuova risorsa. Di tale procedimento valutativo deve essere data adeguata evidenza. ▪ Salvo motivate eccezioni, qualsiasi tipologia di assunzione deve essere preceduta da un adeguato procedimento di selezione. Ogni deroga a tale principio (difetto di preventiva procedura di selezione) deve essere adeguatamente motivata e oggetto di specifica autorizzazione da parte di una funzione diversa da quella richiedente l'assunzione. Anche in tal caso deve essere data adeguata evidenza del processo decisionale. ▪ L'avvio della procedura di selezione da parte della funzione aziendale preposta può avvenire soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione in tal senso da parte della funzione responsabile della decisione di cui al precedente punto. ▪ La funzione preposta al procedimento di selezione, con il supporto delle funzioni al cui interno deve inserirsi la nuova risorsa ed anche avvalendosi, se necessario, di società esterne, provvede: - all'attivazione delle fonti di reperimento candidature (società di *head-hunting*, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, etc.); - all'acquisizione e gestione dei curriculum (contenenti espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali) con l'indicazione della

fonte di provenienza, che sono archiviati anche in formato digitale;
alla selezione delle candidature, mediante modalità e criteri di valutazione diversi a seconda della natura e tipologia dell'assunzione (e.g. esame del CV, colloqui individuali, test attitudinali, etc.), il cui esito deve essere riportato in un apposito *report* che viene poi sottoposto alla funzione responsabile della decisione sull'assunzione, unitamente alla relativa documentazione acquisita nel procedimento.

- Di tutte le procedure selettive e della relativa documentazione deve essere conservata evidenza.
- La funzione responsabile della decisione finale sull'assunzione, che deve essere diversa da quella che ha gestito l'iter di selezione, provvede alla scelta finale del candidato sulla base del *report* di cui al protocollo che precede e di valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute ed a quelle potenzialmente esprimibili in relazione alla funzione da ricoprire.
- Il contratto viene sottoscritto dalla funzione dotata dei necessari poteri di firma, previa verifica del rispetto del procedimento di assunzione sopra descritto.

2. Assunzione di personale appartenente alle categorie protette (v.art. 640, co. 2 n. 1 c.p.)
RISCHIO REATO
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) - Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) - Truffa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art.640, 2 co., n. 1 c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a danno delloStato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-*bis* c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
• Oltre al rispetto delle procedure di cui al protocollo n. 1., è

necessario chela funzione preposta alla selezione di tale categoria di personale verifichi l'effettiva sussistenza dei requisiti dei candidati. Di tale verifica, come di tutto il processo di selezione, deve essere data adeguata evidenza e i documenti che attestano l'appartenenza alla categoria protetta del lavoratore assunto devono essere conservati, anche in copia, dalla società.

3. Assunzione di personale proveniente da paesi extra comunitari
RISCHIO REATO
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-*bis*, D.lgs n. 286/1998) - Favoreggiamento della permanenza in Italia di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (12, co. 5, D.lgs n. 286/1998)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ E' fatto divieto assoluto di assumere o comunque impiegare lavoratori provenienti da paesi extracomunitari privi di un valido documento di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale. ▪ In caso di assunzione di lavoratori stranieri, oltre al rispetto delle procedure di cui al protocollo n. 1, la funzione preposta verifica il possesso da parte del lavoratore di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro, nonché la completa esecuzione degli adempimenti richiesti dalla legge ed acquisisce copia di tale documentazione che viene archiviata. ▪ E' altresì vietato assumere o comunque impiegare cittadini stranieri che sono in Italia per motivo di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza. ▪ Qualora il lavoratore straniero sia al suo primo ingresso in Italia, la funzione preposta deve provvedere alla comunicazione obbligatoria dell'assunzione al Centro per l'Impiego inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato – Lav".

4.	**Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e di riconoscimenti di bonus ed incentivi, distacco**
RISCHIO REATO	
-	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)
-	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
-	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
-	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
-	Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
-	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2622 c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO	
▪	Avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimento di *bonus* ed incentivi sono decisi dalla funzione competente, su proposta o comunque previo parere del responsabile di funzione ove la risorsa è inserita, sulla base di motivazioni, criteri e riscontri oggettivi nella valutazione delle prestazioni del dipendente/collaboratore, di cui deve essere conservata adeguata evidenza.
▪	Deve in ogni caso essere garantita la partecipazione di due distinte funzioni nel procedimento decisionale di cui al presente protocollo.

5.	**Preparazione delle buste paga; Pagamento delle retribuzioni, premi ed incentivi**
RISCHIO REATO	
-	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2622 c.c.)
-	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)
-	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
-	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
-	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
-	Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
-	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO	

- Le buste paga, predisposte dal personale addetto (anche nel caso in cui siano predisposte da soggetti esterni alla società), devono essere trasmesse alla funzione responsabile del controllo sulla loro correttezza e regolarità e di tale controllo deve essere garantita idonea evidenza.
- Gli importi rappresentati nelle buste paga possono essere contabilizzati solo dopo la verifica di cui al punto che precede ed in ogni caso il pagamento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte della funzione competente e deve essere adeguatamente tracciabile.
- Nel caso in cui l'azienda abbia riconosciuto dei premi e/o incentivi al dipendente, i relativi importi sono contenuti nella busta paga del mese di riferimento, previa verifica della regolarità del procedimento con cui detti premi ed incentivi sono stati autorizzati (cfr. protocollo n. 4 "Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e di riconoscimenti di bonus ed incentivi, distacco"). Di tale controllo, anche con riferimento alla corrispondenza dei premi e/o incentivi riconosciuti e corrisposti, deve essere data adeguata evidenza.
- È assolutamente vietata la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
- È assolutamente vietata la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie.

6. Adempimenti in materia fiscale e contributiva
RISCHIO REATO
- Truffa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (artt. 2, co. 1 e 2-*bis*, 3, D.Lgs. n. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000) - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ La funzione addetta predispone i versamenti contributivi e gli F24 dei dipendenti e collaboratori, li sigla e li trasmette alla funzione responsabile del controllo sulla loro correttezza, regolarità e corrispondenza con quanto risultante dalle buste paga e di tale controllo deve essere garantita idonea evidenza. ▪ I relativi importi possono essere contabilizzati solo dopo la verifica di cui al punto che precede ed in ogni caso il pagamento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte della funzione competente.

7. Gestione e pagamento dei rimborsi spese, spese trasferta; Utilizzo di carte di credito aziendali
RISCHIO REATO
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2622 c.c.) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000) - Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 - 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ Nel caso di anticipazione di spese sostenute direttamente dal dipendente/collaboratore in occasione di trasferte, dette spese devono essere descritte in una analitica "nota spese" corredata dai documenti giustificativi (fatture, scontrini fiscali, ricevute, autorizzazione alla trasferta, etc.), sottoscritta dal dipendente/collaboratore e trasmessa alla funzione competente per l'autorizzazione al rimborso. ▪ La funzione preposta verifica la nota spese e la completezza della documentazione giustificativa e autorizza il rimborso delle spese ivi contenute. Di tale autorizzazione e della documentazione a supporto deve essere garantita la tracciabilità. ▪ I pagamenti a titolo di rimborso spese possono essere effettuati esclusivamente previa verifica del rispetto della procedura di cui ai precedenti punti (redazione e acquisizione nota spese ed autorizzazione al rimborso). ▪ Nel caso di utilizzo di carte di credito aziendali, ogni pagamento effettuato deve essere corredato dai relativi documenti giustificativi trasmessi su base mensile alla funzione preposta alla loro verifica. Di tale verifica deve essere garantita la tracciabilità.

8. Attività formative del personale
RISCHIO REATO
- Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589 – 590, comma 3 c.p.) - Tutti i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ La società deve assicurare la più ampia diffusione del Modello e del Codice Etico presso tutti i collaboratori e dipendenti della società. ▪ L'adozione formale del Modello ed ogni successivo aggiornamento è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda che sottoscrivono una apposita dichiarazione di presa conoscenza; ai nuovi assunti viene consegnata al momento dell'assunzione copia del Modello e del Codice Etico e gli stessi sono tenuti a rilasciare una apposita dichiarazione di presa visione. ▪ La società organizza periodicamente specifici corsi di formazione relativi ai contenuti, alle procedure, agli obblighi informativi verso l'OdV di cui al Modello, il cui materiale formativo e i nominativi delle risorse aziendali destinatarie della formazione deve essere adeguatamente conservato, in formato anche digitale. ▪ La società deve altresì assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti in materia di sicurezza del lavoro in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul posto di lavoro), in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni.

9. Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici o comunque gestione dei rapporti con la P.A. (es. ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, INPS, etc.)
RISCHIO REATO
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Qualsiasi rapporto con soggetti pubblici o con soggetti che svolgono funzioni anche solo di interesse pubblico sono considerate come attività che, per definizione, vanno gestite secondo i criteri prudenziali, nel rispetto del principio di precauzione, trasparenza ed imparzialità.
- Di tutte le fasi delle attività inerenti ai rapporti con soggetti pubblici è data evidenza mediante la tracciabilità degli atti. In particolare, le funzioni che si interfacciano con i soggetti pubblici devono provvedere ad una rendicontazione dei rapporti formali con i relativi rappresentanti unitamente agli atti e alle fonti documentali che ne stanno alla base.
- Durante il corso delle ispezioni e verifiche devono essere sempre presenti, contemporaneamente, i rappresentanti di due distinte funzioni aziendali, di cui preferibilmente almeno un soggetto e/o una funzione apicale.
- E' fatto assoluto divieto di presentare omaggi, ancorché di modico valore, a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio in occasione di ispezioni e verifiche, così come accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (e.g. promesse di assunzione o di collaborazioni, etc.).

10. Coinvolgimento nella gestione dei procedimenti dinanzi al Giudice del Lavoro

RISCHIO REATO

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- In caso di coinvolgimento della società in un procedimento dinanzi al Giudice del Lavoro, o ad altro giudice penale, civile o amministrativo, è fatto assoluto divieto di contattare, direttamente o indirettamente, il giudice del procedimento ovvero il consulente tecnico eventualmente nominato al di fuori dei contatti indiretti che normalmente avvengono per il tramite del proprio difensore o del consente tecnico di parte per l'esercizio della ordinaria attività di difesa in giudizio. Tale divieto si applica indipendentemente dall'identità della controparte processuale.
- In tale caso, è altresì fatto divieto di contattare, direttamente o indirettamente, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità

giudiziaria– indipendentemente dal fatto che si tratti di terzo o di soggetto che lavora per e/o collabora con la società – al fine di indurlo a non renderle o a renderle false.

- Eventuali contatti e/o colloqui che si dovessero rendere strettamente necessari tra la società e le predette persone dovranno essere effettuati nel rispetto del principio di precauzione, trasparenza ed imparzialità, alla presenza dei rappresentanti di due distinte funzioni aziendali, di cui preferibilmente almeno un soggetto e/o una funzione apicale, e del contatto o del colloquio dovrà essere redatto un verbale, anche in forma sintetica (contenente almeno data e ora, persone presenti, motivo e contenuto del contatto o del colloquio). In tali occasioni, dovrà preferibilmente assistere al contatto o colloquio un avvocato che assiste la società.

11. Gestione dei contratti di *service*
RISCHIO REATO
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ Nei contratti di servizio con le società controllate o con società terze deve essere garantita: (i) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, attività operative, di controllo, di supervisione tra i contraenti, (ii) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio, (iii) l'inserimento di specifiche clausole finalizzate alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (e.g. assunzione dell'impegno da parte della società che eroga il servizio di dare evidenza dei controlli dalla stessa posti in essere ai fini di garantire il rispetto del D.Lgs. n. 231/2001).

- I contratti devono inoltre prevedere un chiaro meccanismo autorizzativo nel caso di erogazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, che preveda in particolare: (i) la preventiva richiesta in forma scritta di un preventivo costi, precisandone i contenuti ed il termine entro cui detto preventivo dovrà pervenire, (ii) l'invio del preventivo, in forma scritta, con la precisazione del periodo di validità dello stesso, (iii) la approvazione del predetto preventivo in forma scritta. Salvo motivate eccezioni, non possono essere erogati servizi aggiuntivi prima della formale accettazione da parte della società del preventivo di cui al presente protocollo.
- In sede di predisposizione del *budget* ed in coerenza con lo stesso, la funzione Amministrazione rivede il livello minimo delle prestazioni di base dei contratti di *service* in essere e, se del caso, di concerto con le eventuali funzioni interessate, propone un aggiornamento dei contratti in questione che viene autorizzato e sottoscritto dall'Amministratore Delegato.

IV. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni aziendali interessate dal Processo di Gestione delle Risorse Umane sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta previste nel Modello, nonché a comunicare a quest'ultimo periodicamente:

a) assunzioni ed avanzamenti di carriera, con specifica indicazione di eventuali deroghe alle procedure di assunzione e relative motivazioni;
b) contestazioni disciplinari ed eventuali procedimenti intrapresi;
c) consuntivo delle attività di formazione;
d) risultanze di verifiche ed ispezioni da parte di soggetti pubblici, con specifica indicazione di eventuali contestazioni;
e) deroghe ai principi di comportamento e presidi di controllo o altre anomalie e criticità riscontrate in relazione al processo in questione.

È in ogni caso possibile, per chiunque venga a conoscenza di un comportamento non in linea con il Modello, il presente Processo e il Codice Etico, comunicare tale circostanza all'OdV, tramite i sistemi di cui art. 5.8 del Modello.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

P.06. Processo di gestione degli affari legali

PROCESSO DI GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI

I. Ambito di applicazione

Il Processo di Gestione degli Affari Legali disciplina le principali attività relative alla gestione dei procedimenti giudiziari e transattivi, alla gestione dei rapporti di consulenza esterna (legali, notai, etc.), alla gestione dei rapporti con la P.A. anche in occasione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici. Attualmente Istituto Treccani non possiede una funzione specifica responsabile del presente Processo interna alla società. Pertanto, di seguito verranno prese in considerazione le sole attività sulle quali la società assume delle decisioni e/o cura i relativi processi.

II. Reati potenziali

In relazione al Processo Affari Legali, all'esito delle attività preliminari di mappatura del rischio, sono stati individuati i potenziali reati di seguito descritti. Le possibili modalità attuative di detti reati, unitamente al livello di rischio in ambito aziendale (da 1 a 3), sono specificatamente indicate nella "Mappatura delle Aree a Rischio di Reato" a cui integralmente si rinvia (All. 1 del Modello).

a. ***Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt.318, 319, 320, 321 c.p.)***

   Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva (o accetti la promessa), dal privato corruttore, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

   Anche il privato corruttore è penalmente sanzionato.

b. ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

c. **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)**

Il reato punisce condotte corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p. commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

d. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)**

Il reato punisce la condotta di chi, salvo il non costituisca più grave reato, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a non renderle o a renderle mendaci.

e. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto può essere commesso, altresì, da chi nell'ambito organizzativo della società dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti summenzionati e da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

f. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione tra privati, la parte a cui viene offerta illecita di denaro o altra utilità la rifiuti.

g. False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis c.c.)

Tale reato punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Salvo che costituiscano più grave reato, le pene si riducono se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

h. Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

Commette il delitto in oggetto chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

III. <u>Attività sensibili</u>

Nell'ambito del Processo di Gestione degli Affari Legali sono state individuate le seguenti attività sensibili, in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio, ancorché solo potenziale (fermo quanto specificato al par. I), di commissione reato:

1. Gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni;
2. Gestione della contrattualistica;

3. Gestione dei procedimenti transattivi e di conciliazione;
4. Autorizzazione e sottoscrizione delle transazioni.

IV. Principi comportamentali e presidi di controllo per ciascuna tipologia di attività sensibile

Per ciascuna delle suddette attività sensibili (o gruppo di esse), ad integrazione delle procedure aziendali vigenti, sono stati definiti i principi di comportamento ed i presidi di controllo chiave atti a prevenire il rischio di commissione dei reati ivi indicati a cui tutte le funzioni aziendali coinvolte devono attenersi.

1. Gestione dei rapporti con consulenti legali esterni
RISCHIO REATO
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ Per l'affidamento dell'incarico al consulente legale esterno e la gestione dei rapporti con il medesimo trovano applicazione i protocolli di cui al Processo di Gestione delle Consulenze a cui integralmente si rinvia.

2. Gestione dei procedimenti giudiziari ed arbitrali
RISCHIO REATO
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- La funzione che valuta, anche mediante l'ausilio di consulenti legali esterni, l'opportunità di instaurare un giudizio o, nelle cause passive e nei procedimenti penali, di resistere in giudizio sulla base di una determinata impostazione difensiva deve essere diversa da quella che poi autorizza l'azione o la costituzione in giudizio, e di tale autorizzazione deve essere data evidenza scritta.
- La valutazione di cui al punto che precede, così come l'autorizzazione all'azione o alla costituzione in giudizio deve essere adeguatamente tracciata.
- Deve essere garantito un tempestivo aggiornamento dell'andamento e degli esiti dei procedimenti giudiziari ed arbitrali.
- L'esecuzione delle sentenze, dei lodi arbitrali e di altri provvedimenti giudiziari emessi in corso di causa deve essere espressamente autorizzata dalla funzione competente.
- La funzione che esegue o riceve pagamenti in esecuzione di provvedimenti giudiziali (ivi incluse sentenze e lodi arbitrali) deve verificare l'esistenza del provvedimento e l'autorizzazione di cui al precedente punto.
- È fatto assoluto divieto di intrattenere, anche per il tramite di propri consulenti legali, relazioni o porre in essere comportamenti con magistrati e arbitri assegnatari di procedimenti giudiziali ed arbitrari di cui è parte la società finalizzati, anche solo indirettamente, ad influenzare l'esito di detti procedimenti.

3.	**Gestione della contrattualistica**
RISCHIO REATO	
-	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
-	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO	

▪ La funzione che sottoscrive i contratti, qualunque sia la tipologia, deve essere diversa da quella che redatto o approvato le relative bozze. ▪ La funzione che esegue o riceve pagamenti in esecuzione di un contratto deve preventivamente verificare l'esistenza del titolo contrattuale sottoscritto dalle parti. ▪ I modelli contrattuali e i contratti sottoscritti devono essere conservati dalla società e le verifiche dell'esistenza del titolo contrattuale deve essere tracciabile.

4.	**Gestione dei procedimenti transattivi e di conciliazione; Autorizzazione e sottoscrizione delle transazioni**
RISCHIO REATO	

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- La funzione che valuta, anche mediante l'ausilio di consulenti legali esterni, l'opportunità di transigere una controversia, attuale o meramente potenziale, e le relative condizioni deve essere diversa da quella che poi autorizza la transazione e di tale autorizzazione deve essere data evidenza scritta.
- La valutazione di cui al punto che precede deve essere adeguatamente tracciata.
- La transazione, prima di essere sottoscritta dalla funzione competente, deve essere verificata e validata da altra funzione.
- L'esecuzione delle transazioni deve essere espressamente autorizzata dalla funzione competente.
- La funzione che esegue o riceve pagamenti in esecuzione di un accordo transattivo deve preventivamente verificare l'esistenza della transazione debitamente sottoscritta dalle parti e dell'autorizzazione di cui al precedente punto.
- Trovano applicazione le predette regole anche in caso di procedimenti conciliativi, sia stragiudiziali che giudiziali.

5. Gestione rapporti con soggetti pubbliche ed Autorità indipendenti e pubbliche di vigilanza

RISCHIO REATO

- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Qualsiasi rapporto con soggetti pubblici o con soggetti che svolgono funzioni anche solo di interesse pubblico sono considerate come attività che per definizione vanno gestite secondo i criteri prudenziali, nel rispetto del principio di precauzione, trasparenza ed imparzialità.
- Di tutte le fasi delle attività inerenti i rapporti con soggetti pubblici ed autorità indipendenti e di pubblica vigilanza (a mero titolo esemplificativo, AGCM, AGCOM, etc.) è data evidenza mediante la tracciabilità degli atti. In particolare, le funzioni che si interfacciano con i soggetti pubblici devono provvedere ad una rendicontazione dei rapporti formali con i relativi rappresentanti unitamente agli atti e alle fonti documentali che ne stanno alla base.
- Durante il corso di eventuali ispezioni e verifiche devono essere sempre presenti, contemporaneamente, i rappresentanti di due distinte funzioni aziendali, di cui preferibilmente almeno un apicale.
- E' fatto assoluto divieto di presentare omaggi, ancorché di modico valore, a soggetti pubblici in occasione di ispezioni e verifiche, così come accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione o di collaborazioni, etc.).

6. Alienazione di beni della società

RISCHIO REATO

- Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- La decisione di alienare beni mobili ed immobili di proprietà della società deve essere assunta sulla base di una adeguata istruttoria svolta dalla funzione competente in ordine alla descrizione dell'operazione ed alle motivazioni sottese, alla congruità del prezzo, alle condizioni e modalità della vendita, all'acquirente ed alle modalità con cui quest'ultimo è stato reperito, etc. Di tale istruttoria deve essere data evidenza in una relazione che viene poi trasmessa alla funzione

che autorizza la compravendita.

- L'autorizzazione alla vendita deve risultare in forma scritta.
- La funzione che sottoscrive il contratto di vendita deve essere diversa da quella che ha autorizzato l'operazione o, qualora ciò non sia possibile, da quella che ha curato l'istruttoria di cui al primo punto del presente protocollo.

V. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni aziendali interessate dal Processo di Gestione degli Affari Legali sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta previste nel Modello, nonché a comunicare a quest'ultimo periodicamente:

a) procedimenti giudiziari ed arbitrari iniziati o conclusi nel periodo di riferimento, con specifica indicazione di eventuali deroghe nell'applicazione delle procedure;
b) notizie in merito a presentazione di denunce-querele nei confronti della società;
c) transazioni concluse nel periodo di riferimento, con specifica indicazione di eventuali deroghe nell'applicazione delle procedure;
d) risultanze di verifiche ed ispezioni da parte di soggetti pubblici, con specifica indicazione di eventuali contestazioni;
e) deroghe ai principi di comportamento e presidi di controllo o altre anomalie e criticità riscontrate in relazione al processo in questione.

È in ogni caso possibile, per chiunque venga a conoscenza di un comportamento non in linea con il Modello, il presente Processo e il Codice Etico, comunicare tale circostanza all'OdV, tramite i sistemi di cui art. 5.8 del Modello.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

P.07. Processo di gestione dei sistemi informativi

PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

I. Ambito di applicazione

Il Processo di Gestione dei Sistemi Informativi disciplina le attività atte a garantire la sicurezza dei sistemi informatici aziendali ed il rispetto delle leggi in materia di licenze d'uso, diritto d'autore e trattamento dei dati.

II. Reati potenziali

In relazione al Processo di Gestione Sistemi Informativi, all'esito delle attività preliminari di mappatura del rischio, sono stati individuati i potenziali reati di seguito descritti. Le possibili modalità attuative di detti reati, unitamente al livello di rischio in ambito aziendale (da 1 a 3), sono specificatamente indicate nella "Mappatura delle Aree a Rischio di Reato" a cui integralmente si rinvia (All. 1 del Modello).

a) Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore e vendita, detenzione, commercializzazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla presente legge; riproduzione, distribuzione, comunicazione abusiva in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 64-quinquies, 64-sexies; estrazione o reimpiego di banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 102-bis e 102-ter (art. 171-bis l. n. 633/1941)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato, la prima posta a tutela dei *software* mentre la seconda posta a tutela delle banche dati.

Al primo comma, viene punito chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla predetta legge.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Al secondo comma, invece, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della predetta legge riproduce, trasferisce, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della stessa in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione detta banca dati. Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore e riproduzione, distribuzione, comunicazione abusiva in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 64-quinquies, 64-sexies; estrazione o reimpiego di banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 102 bis e 102 ter (art. 171 bis l. n. 633/1941)

b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Le condotte di reato si articolano nell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, nonché nella permanenza in tale sistema contro la volontà tacita o espressa del titolare. La pena è aumentata se il sistema informatico è di interesse pubblico.

c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Integra il reato chiunque, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna, mette in altro a modo a disposizione di altri, installa apparati, strumenti, parti di essi, codici, parole chiave o altri mezzi idonei ad accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

d) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Con il reato in oggetto si puniscono le seguenti condotte: danneggiamento, interruzione, anche solo parziale, ed alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso riconducibili, tramite la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico, apparecchiature o dispositivi di propria o altrui creazione.

e) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge (ad es. intercettazioni disposte dall'Autorità giudiziaria ex artt. 266-268 c.p.p.), al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettarle, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

f) **Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici, sistemi informatici o telematici, anche di pubblico interesse (artt. 635-*bis*-635-*ter*–635-*quater*–635-*quinquies* c.p.)**

Integra il reato chiunque distrugge, danneggia, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici ovvero programmi altrui, ivi inclusi quelli di pubblico interesse.

g) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o le informazioni, i dati, i programmi in esso contenuti od esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

h) **Falsità in documento informatico avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)**

Tale reato punisce chiunque falsifica un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. La falsificazione del documento può essere sia ideologica (attinente al contenuto) sia materiale (attinente al profilo esteriore).

III. Attività sensibili

Nell'ambito del Processo di Gestione dei Sistemi Informativi sono state individuate le seguenti attività sensibili, in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio, ancorché solo potenziale, di commissione reato:

1. Responsabile dei sistemi informativi;
2. Installazione, gestione di *hardware* o *software* su sistemi informatici o telematici;
3. Elaborazione e aggiornamento di dati relativi alla attività d'impresa su *software*;
4. Detenzione, gestione o utilizzo di codici di accesso a sistemi informatici o telematici di ISTITUTO TRECCANI;
5. Creazione, gestione e diffusione di documenti informatici aventi efficacia probatoria (e.g. certificati informatici, etc.);
6. Controlli specifici o periodici sui sistemi informativi (e.g. verifica della possibilità di accesso senza *password*, verifica a campione di utilizzi illegittimi dei *software*/*hardware*, verifica della presenza di *software* abusivi, controlli accessi ad internet, etc.).

IV. Principi comportamentali e presidi di controllo per ciascuna tipologia di attività sensibile

Per ciascuna delle suddette attività sensibili (o gruppo di esse), ad integrazione delle procedure aziendali vigenti, sono stati definiti i principi di comportamento ed i presidi di controllo chiave atti a prevenire il rischio di commissione dei reati ivi indicati a cui tutte le funzioni aziendali coinvolte devono attenersi.

1. Responsabile dei sistemi informativi; Installazione e gestione di *hardware* e *software* su sistemi informatici e telematici; Controlli specifici o periodici sui sistemi informativi (e.g. verifica della possibilità di accesso senza password, verifica a campione di utilizziillegittimi dei software/hardware, verifica della presenza di software abusivi, controlli accessi ad internet, etc.)
RISCHIO REATO

- Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore e riproduzione, distribuzione, comunicazione abusiva in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 64 quinquies, 64 sexies; estrazione o reimpiego di banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 102 bis e 102 ter (art. 171 bis l. n. 633/1941)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici (art. 615 quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici pubblici o di interesse pubblico anche di pubblica utilità (artt. 635 bis – ter - quater – quinquies c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ È vietata l'installazione e l'utilizzo di *software* non autorizzati e/o senza licenza d'uso. ▪ L'installazione dei *software* sui sistemi informatici e telematici viene eseguita solo da personale addetto o previa autorizzazione della funzione competente. ▪ Viene eseguito su base periodica l'inventario delle attrezzature *hardware*, dei programmi *software* e delle licenze d'uso. ▪ Sono condotte verifiche periodiche, anche a campione, sui computer sia fissi che portatili al fine di verificare che i *software* installati siano stati autorizzati e conformi a quanto previsto dalle licenze d'uso. ▪ La funzione competente verifica inoltre periodicamente: - la possibilità di accesso ai programmi, alle reti interne e a quelle esterne (e.g. internet) senza l'utilizzo della *password*; - la possibilità di alterazione di documenti già stampati, in particolare modifiche a: fatture attive già registrate sui libri bollati, dati di apertura del bilancio, registrazioni effettuate in esercizi precedenti, etc.; - la possibilità di *cracking* delle *password*; - eventuali utilizzi illegittimi degli *hardware* e/o *software*. ▪ Le modifiche ai sistemi informatici e telematici della società, senza alcuna eccezione, devono essere preventivamente testate, tracciate (dando evidenza delle ragioni che hanno portato alle modifiche) ed autorizzate in forma scritta dal Referente IT.

2. Detenzione, gestione o utilizzo di codici di accesso a sistemi informatici o telematici di ISTITUTO TRECCANI; Elaborazione e aggiornamento di dati relativi alla attività d'impresa su *software*

RISCHIO REATO
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici (art. 615 quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici pubblici o di interesse pubblico anche di pubblica utilità (artt. 635 bis – ter - quater – quinquies c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater) - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica, all'aggiornamento ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti (compresi quelli relativi all'attività di impresa), ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo dei massimi livelli di sicurezza informatica e previa identificazione per mezzo di idoneo processo di autenticazione ed autorizzazione di credenziali. ▪ Gli operatori autorizzati ad accedere alla rete informatica aziendale non devono modificare i dati in essa contenuti (anche relativi all'attività di impresa) senza essere autorizzati dalla funzione competente e, in ogni caso, devono accertarsi che il dato inserito o modificato rappresenti la realtà aziendale. I dati non possono essere estratti o utilizzati illecitamente, né possono essere trasferiti a soggetti non autorizzati a trattarli (anche terzi).

▪ Le credenziali di accesso sono generate in modo sicuro secondo le politiche di sicurezza e ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite *user ID* e *password* personali di cui è assolutamente vietata la divulgazione a terzi. Tali credenziali vengono depositate presso la funzione competente che ne certifica la titolarità e tiene traccia degli operatori autorizzati. ▪ Le credenziali sono segrete ed è fatto divieto di farle circolare su supporti elettronici o annotarle su supporti cartacei ovvero inserirle nei *logon* automatici, salvarli localmente o attivare servizi per ricordarle. E' fatto assoluto divieto di utilizzare le credenziali appartenenti ad operatori diversi da colui che le utilizza. ▪ Le credenziali di accesso di ciascun utilizzatore sono periodicamente aggiornate, con modalità e tempistiche definite dalla funzione competente e di ciascun aggiornamento viene mantenuta traccia. ▪ Qualora un dipendente o un collaboratore cessi la propria attività all'interno della società, le sue credenziali vengono cancellate e/o rigenerate a seconda delle necessità e di ciascun intervento viene mantenuta traccia. ▪ È fatto divieto di installare *software* o utilizzare apparecchiature atte ad intercettare o interrompere comunicazioni.

3.	**Creazione, gestione e diffusione di documenti informatici aventi efficacia probatoria (e.g. certificati informatici, etc.)**
RISCHIO REATO	
-	Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO	

- L'utilizzo della casella di posta elettronica certificata ("PEC") personale deve essere riservato solamente al titolare della stessa, mentre l'utilizzo della casella di PEC di titolarità della Società deve essere riservato a chi ne ha la rappresentanza legale. Nel caso in cui si intenda consentire a terzi il controllo della ricezione delle comunicazioni PEC, sarà necessario consentire tale accesso su dispositivi sui quali sia consentita la sola ricezione e non l'invio della posta elettronica, mentre l'invio sarà consentito, con apposita password, al solo titolare. La Password di invio rimarrà nella esclusiva disponibilità del titolare.
- L'utilizzo della firma digitale è rimesso esclusivamente al titolare della stessa. Eventuali dispositivi che consentano l'apposizione di detta firma dovranno essere custoditi dal titolare in luogo non accessibile a terzi con un adeguato sistema di sicurezza.

V. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni aziendali interessate dal Processo di Gestione dei Sistemi Informativi sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta previste nel Modello, nonché a comunicare a quest'ultimo periodicamente:

a) risultanze delle verifiche periodiche effettuate dalla funzione competente sui sistemi informatici e telematici della società;
b) evidenze su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature *hardware* e dei programmi *software*, nonché degli accessi ad internet, alla trasmissione dei dati alla P.A. ed al sistema bancario (*home banking*), etc.;
c) evidenze su eventuali utilizzi, da parte del personale, di *software* e programmi installati abusivamente senza previa autorizzazione;
d) le modifiche ai sistemi informatici e telematici della società, con espressa indicazione di eventuali deroghe alla procedura di cui al relativo protocollo;
e) deroghe ai principi di comportamento e presidi di controllo o altre anomalie e criticità riscontrate in relazione al processo in questione.

È in ogni caso possibile, per chiunque venga a conoscenza di un comportamento non in linea con il Modello, il presente Processo e il Codice Etico, comunicare tale circostanza all'OdV, tramite i sistemi di cui art. 5.8 del Modello.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

P.08. Processo di gestione di investimenti con fondi pubblici

PROCESSO DI GESTIONE DI INVESTIMENTI CON FONDI PUBBLICI

I. Ambito di applicazione

Il Processo di Gestione di Investimenti con Fondi Pubblici regolamenta l'iter di valutazione, richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione relativamente ai fondi pubblici per finanziare investimenti nell'attività di impresa della società.

II. Reati potenziali

In relazione al Processo di Gestione di Investimenti con Fondi Pubblici, all'esito delle attività preliminari di mappatura del rischio, sono stati individuati i potenziali reati di seguito descritti. Le possibili modalità attuative di detti reati, unitamente al livello di rischio in ambito aziendale (da 1 a 3), sono specificatamente indicate nella "Mappatura delle Aree a Rischio di Reato" a cui integralmente si rinvia (All. 1 del Modello).

a. ***Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)***

   L'ipotesi si configura nel caso in cui qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea.

b. ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-bis c.p.)***

   Tale ipotesi di reato si configura quando le condotte di cui all'art. 640 c.p. (artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto) sono rivolte all'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

c. ***Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva (o accetti la promessa), dal privato corruttore, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Anche il privato corruttore è penalmente sanzionato.

d. ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale non accetti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

e. ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)***

Il reato in questione punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o delle proprie funzioni, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, anche di natura non patrimoniale. È punito anche il soggetto (privato) "indotto". Si tratta dunque di un "reato bilaterale". In proposito, sono intervenute le S.U. Maldera nel 2014, le quali hanno aggiunto alla fattispecie l'elemento (implicito) del" vantaggio indebito" perseguito dal privato (il cd. tornaconto personale).

f. ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto può essere commesso, altresì, da chi nell'ambito organizzativo della società dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti summenzionati e da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

g. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati etc. non li destina alle finalità previste.

Presupposto di tale reato è che l'erogazione sia stata legittima, in caso contrario il delitto configurato è l'indebita percezione di erogazioni pubbliche o la truffa di un ente pubblico (artt. 316-*ter* e 640-*bis* c.p.).

***h.* Indebita percezione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-*ter* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non sia stato commesso con artifici o raggiri.

i. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento

finalizzato alla corruzione tra privati, la parte a cui viene offerta illecita di denaro o altra utilità la rifiuti.

III. Attività sensibili

Nell'ambito del Processo di Gestione di Investimenti con Fondi Pubblici sono state individuate le seguenti attività sensibili, in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio, ancorché solo potenziale, di commissione reato:

1. Valutazione dell'opportunità di presentare la relativa domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti dal bando;
2. Istruttoria, acquisizione documentazione utile e redazione della domanda;
3. Autorizzazione alla presentazione della domanda;
4. Sottoscrizione della domanda;
5. Gestione delle risorse finanziarie;
6. Nomina del responsabile del progetto;
7. Rendicontazione;
8. Gestione di verifiche da parte di soggetti pubblici.

IV. Principi comportamentali e presidi di controllo per ciascuna tipologia di attività sensibile

Per ciascuna delle suddette attività sensibili (o gruppo di esse), ad integrazione delle procedure aziendali vigenti, sono stati definiti i principi di comportamento ed i presidi di controllo chiave atti a prevenire il rischio di commissione dei reati ivi indicati a cui tutte le funzioni aziendali coinvolte devono attenersi.

1. Valutazione dell'opportunità di presentare la relativa domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti dal bando; Istruttoria, acquisizione documentazione utile e redazione della domanda; Autorizzazione alla presentazione della domanda; Sottoscrizione della domanda
RISCHIO REATO

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.) - Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Ogni decisione in merito all'effettuazione degli investimenti con utilizzo di fondi pubblici, compresa la valutazione dell'opportunità di presentare la domanda per la richiesta di questi ultimi, deve essere preceduta da una adeguata valutazione economico-comparativa per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, comprendendo nel quadro comparativo anche quelle di natura privata, di cui deve essere garantita adeguata tracciabilità, anche mediante conservazione della documentazione sulla base della quale è stata condotta la suddetta valutazione comparativa. In caso di fonti di finanziamento di natura pubblica, tale valutazione dovrà riguardare anche la sussistenza dei requisiti indicati dal bando e/o dalla normativa applicabile per l'erogazione dei fondi pubblici.
- La funzione aziendale che si occupa di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dei fondi pubblici provvede ad avviare l'istruttoria e la raccolta dei documenti necessari alla dimostrazione degli stessi e predispone la domanda di richiesta dei fondi, alla quale i predetti documenti dovranno essere allegati.
- La suddetta valutazione comparativa e di sussistenza dei requisiti deve essere condotta da una funzione aziendale diversa da quella che poi assumerà la decisione in merito alla presentazione della domanda di richiesta dei fondi pubblici, e anche di tale autorizzazione dovrà essere data evidenza per iscritto. La sottoscrizione della domanda dovrà essere effettuata da chi possiede gli idonei poteri per rappresentare la società in tale attività. Copia della domanda, compresa la prova della presentazione della stessa è conservata dalla società.
- Gli eventuali contatti con i soggetti pubblici che erogano i fondi per i quali la società intende presentare domanda devono essere limitati, durante le attività di cui al presente Processo e solo ove constetiti dalla legge, alla mera richiesta (i) di chiarimenti in merito ai requisiti del bando o della normativa applicabile e/o (ii) di aggiornamenti in merito all'iter di valutazione e approvazione della domanda. In ogni caso, è necessario rispettare quanto previsto nel protocollo n. 3 "Rendicontazione; Gestione di verifiche da parte di soggetti pubblici".

2. Gestione delle risorse finanziarie; Nomina del responsabile del progetto
RISCHIO REATO

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- La funzione preposta alla verifica e gestione delle risorse finanziare:
  - controlla le condizioni di erogazione applicate e i vincoli e i requisiti imposti dal soggetto pubblico erogante o richiesti dal bando e/o dalla normativa applicabile;
  - controlla le eventuali garanzie rilasciate, la permanenza delle stesse e la loro cancellazione;
  - verifica il corretto impiego delle risorse finanziarie, sia rispetto agli obiettivi di gestione della società, sia rispetto ai requisiti imposti dalla normativa applicabile o dal bando;
  - adotta idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili e gli eventuali piani di ammortamento, nel caso in cui le erogazioni non siano a fondo perduto.

  Delle verifiche effettuate deve essere data adeguata evidenza.
- Il responsabile del progetto deve possedere i requisiti di professionalità e onorabilità idonei all'incarico. Della nomina dello stesso, effettuata dalla funzione competente, deve essere tenuta adeguata tracciabilità.

3. Rendicontazione; Gestione di verifiche da parte di soggetti pubblici

RISCHIO REATO

- Indebita percezione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-*ter* c.p.)
- Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri

d’ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ Il responsabile del progetto deve procedere alla rendicontazione della gestione dei fondi pubblici ottenuti dalla società, con indicazione puntuale delle modalità e tempistiche di utilizzo delle risorse finanziarie, fornendo evidenza scritta di tale rendicontazione sia in caso di controlli interni, da parte della funzione preposta, sia in caso di controlli da parte di soggetti pubblici. ▪ La valutazione dei risultati degli investimenti con fondi pubblici, tenuto conto anche della rendicontazione predetta, viene effettuata su base periodica e della stessa deve esserne data adeguata evidenza. ▪ Qualsiasi rapporto con soggetti pubblici o con soggetti che svolgono funzioni anche solo di interesse pubblico sono considerate come attività che per definizione vanno gestite secondo i criteri prudenziali, nel rispetto del principio di precauzione, trasparenza ed imparzialità. ▪ Di tutte le fasi delle attività inerenti i rapporti con soggetti pubblici (a mero titolo esemplificativo, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.) è data evidenza mediante la tracciabilità degli atti. In particolare, le funzioni che si interfacciano con i soggetti pubblici devono provvedere ad una rendicontazione dei rapporti formali con i relativi rappresentanti unitamente agli atti e alle fonti documentali che ne stanno alla base. ▪ Durante il corso delle ispezioni e verifiche relative alla gestione dei fondi pubblici devono essere sempre presenti, contemporaneamente, i rappresentanti di due distinte funzioni aziendali (o il responsabile del progetto e il rappresentante di una delle funzioni aziendali), di cui preferibilmente almeno un soggetto e/o una funzione apicale. ▪ È fatto assoluto divieto di presentare omaggi, ancorché di modico valore, a soggetti pubblici in occasione di ispezioni e verifiche, così come accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (e.g. promesse di assunzione o di collaborazioni, etc.).

V. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni aziendali interessate dal Processo di Gestione di Investimenti con Fondi Pubblici sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta previste nel Modello, nonché a comunicare a quest'ultimo periodicamente:

a) investimenti effettuati con fondi pubblici ottenuti nel periodo di osservazione, con specifica evidenza di eventuali deroghe alle procedure;
b) i responsabili del progetto nominati, con specifica evidenza di eventuali

deroghe alle procedure;

c) anomalie riscontrate, nel corso delle verifiche interne, in relazione al corretto utilizzo dei fondi pubblici o alla rendicontazione;
d) risultanze di verifiche ed ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti alle verifiche anche in materia fiscale e tributaria, con specifica indicazione di eventuali contestazioni;
e) operazioni sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 comunicate alle autorità di vigilanza;
f) deroghe ai principi di comportamento e presidi di controllo o altre anomalie e criticità riscontrate in relazione al processo in questione.

È in ogni caso possibile, per chiunque venga a conoscenza di un comportamento non in linea con il Modello, il presente Processo e il Codice Etico, comunicare tale circostanza all'OdV, tramite i sistemi di cui art. 5.8 del Modello.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

P.09. Processo di gestione della sicurezza

PROCESSO GESTIONE DELLA SICUREZZA

I. Ambito di applicazione

Il Processo di Gestione della Sicurezza ha lo scopo di definire le principali attività per assicurare il rispetto delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori, tra cui quella di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro), ed in materia ambientale, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti.

II. Reati potenziali

In relazione al Processo di Gestione della Sicurezza, all'esito delle attività preliminari di mappatura del rischio, sono stati individuati i potenziali reati di seguito descritti. Le possibili modalità attuative di detti reati, unitamente al livello di rischio in ambito aziendale (da 1 a 3), sono specificatamente indicate nella "Mappatura delle Aree a Rischio di Reato" a cui integralmente si rinvia (All. 1 del Modello).

a. **Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime colpose con violazione norme in materia della sicurezza (artt. 589 – 590, comma 3, c.p.; art. 55, comma 2 D.lgs. 81/08)**

Il reato punisce l'ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

b. ***Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 lett. a) e b), comma 5 D.lgs. 152/06)***

E' punita la condotta di chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione o iscrizione.

c. ***Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva (o accetti la promessa), dal privato corruttore, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Anche il privato corruttore è penalmente sanzionato.

d. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

e. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato in questione punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o delle proprie funzioni, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, anche di natura non patrimoniale. È punito anche il soggetto (privato) "indotto". Si tratta dunque di un "reato bilaterale". In proposito, sono intervenute le S.U. Maldera nel 2014, le quali hanno aggiunto alla fattispecie l'elemento (implicito) del" vantaggio indebito" perseguito dal privato (il cd. tornaconto personale).

f. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto può essere commesso, altresì, da chi nell'ambito organizzativo della società dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti summenzionati e da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

g. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione tra privati, la parte a cui viene offerta illecita di denaro o altra utilità la rifiuti.

h. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato punisce condotte corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p. commesseper favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

i. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Il reato punisce la condotta di chi, salvo il fatto non costituisca più grave reato, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autoritàgiudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a non renderle o a renderlemendaci.

III. Attività sensibili

Nell'ambito del Processo di Gestione della Sicurezza sono state individuate le seguenti attività sensibili, in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio, ancorché solo potenziale, di commissione reato:

1. Elaborazione del Documento Valutazione Rischi (DVR);
2. Nomina del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP);
3. Acquisizione di documentazioni o certificazioni obbligatorie;
4. Gestione infortuni sul lavoro;
5. Verifica del rispetto degli *standard* tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
6. Informazione e formazione dei lavoratori.

IV. Principi comportamentali e presidi di controllo per ciascuna tipologia di attività sensibile

Per ciascuna delle suddette attività sensibili (o gruppo di esse), ad integrazione delle procedure aziendali vigenti, sono stati definiti i principi di comportamento ed i presidi di controllo chiave atti a prevenire il rischio di commissione dei reati ivi indicati a cui tutte le funzioni aziendali coinvolte devono attenersi.

1.	**Elaborazione del Documento Valutazione Rischi (DVR); Nomina del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)**
RISCHIO REATO	
- Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 589 – 590, co. 3 c.p.; art. 55, co. 2, D.Lgs.n. 81/2008	
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO	
▪ Il Datore di Lavoro con il supporto delle funzioni competenti e del Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP), predispone e sottoscrive il Documento di Valutazione del Rischio, relativo alle attività che vengono svolte in sede, in ottemperanza all'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008, che viene recepito dal presente Modello. ▪ Viene garantito l'aggiornamento periodico del DVR e/o alla presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale. ▪ Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. ▪ Il Datore di Lavoro, su proposta della funzione competente, nomina il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) previa verifica del possesso da parte del soggetto incaricato dei requisiti di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 81/2008. ▪ L'atto di nomina, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte del RSPP incaricato dei requisiti, deve essere conservato presso la società. ▪ Qualora il RSPP sia un consulente esterno alla società, si applica quanto previsto al Processo di Gestione delle Consulenze. ▪ La funzione competente verifica il mantenimento in capo al RSPP nominato dei requisiti professionali di cui alla suindicata norma, con particolare riferimento agli specifici corsi di aggiornamento previsti dalla disciplina vigente.	

2.	**Acquisizione di documentazioni o certificazioni obbligatorie**

RISCHIO REATO
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ La funzione competente, con il supporto del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP), è responsabile dell'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie ai fini della sicurezza, segnalando in forma scritta al Datore di Lavoro, anche per il tramite della funzione preposta alla verifica degli adempimenti in materia di sicurezza, eventuali carenze o anomalie. ▪ La documentazione e le certificazioni obbligatorie devono essere archiviate e custodite, in formato cartaceo e/o informatico, presso la società a cura della funzione competente. ▪ Di tutte le fasi delle attività inerenti ai rapporti con soggetti pubblici competenti al rilascio di dichiarazioni e certificazioni è data evidenza mediante la tracciabilità degli atti. In particolare, le funzioni che si interfacciano con i soggetti pubblici devono provvedere ad una rendicontazione dei rapporti formali con i relativi rappresentanti unitamente agli atti e alle fonti documentali che ne stanno alla base. ▪ Durante il corso di eventuali ispezioni e verifiche devono essere sempre presenti, contemporaneamente, i rappresentanti di due distinte funzioni aziendali, di cui preferibilmente almeno un soggetto e/o una funzione apicale. ▪ E' fatto assoluto divieto di presentare omaggi, ancorché di modico valore, a soggetti pubblici in occasione di ispezioni e verifiche ovvero nel corso di procedimenti per il rilascio di dichiarazioni e certificazioni, così come accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (e.g. promesse di assunzione o di collaborazioni, etc.).

3. Gestione infortuni sul lavoro
RISCHIO REATO
- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP), il Datore del Lavoro e la funzione preposta a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ognuno secondo la propria competenza, devono garantire l'acquisto, l'installazione e la manutenzione dei presidi necessari a gestire l'infortunio sul lavoro, al fine di minimizzare gli eventuali danni derivanti dallo stesso, organizzando anche i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. ▪ I predetti soggetti responsabili, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 45, D.Lgs. n. 81/2008. ▪ Ogni infortunio sul lavoro deve essere annotato in un registro, indicando le condizioni di tempo e spazio e le circostanze in cui è avvenuto, il nominativo delle persone interessate dallo stesso e le attività di gestione avvenute successivamente. Tale registro deve essere conservato dalla società.

4. Verifica del rispetto degli *standard* tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro
RISCHIO REATO

- Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 589 – 590, co. 3 c.p.; art. 55, co. 2, D.Lgs.n. 81/2008

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP), il Datore del Lavoro e la funzione preposta a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ognuno secondo la propria competenza, devono garantire il rispetto degli *standard* di sicurezza previsti dalla legislazione vigente relativamente alle attrezzature utilizzate dai dipendenti e/o dai collaboratori, agli impianti e ai luoghi di lavoro.
- A tal fine devono essere effettuati controlli periodici in merito al rispetto di tali *standard*, anche tramite società o professionisti specializzati. In ogni caso, a tale controllo seguirà la redazione di un documento nel quale si individuano le attività di controllo effettuate e i risultati ottenuti, il quale sarà sottoscritto da chi ha effettuato il controllo. Tale procedura deve essere adeguatamente tracciabile e il documento finale (comprese le eventuali dichiarazioni, certificazioni e/o attestati rilasciati dal terzo che ha effettuato il controllo) deve essere conservato dalla società.

5. Informazione e formazione dei lavoratori

RISCHIO REATO

- Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 589 – 590, co. 3 c.p.; art. 55, co. 2, D.Lgs.n. 81/2008

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- La società deve assicurare la più ampia diffusione del Modello e del Codice Etico, del presente Processo e delle altre procedure aziendali in tema di sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, presso tutti i collaboratori e dipendenti della società.
- L'adozione formale del Modello, del presente Processo ed ogni successivo loro aggiornamento è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda che sottoscrivono una apposita dichiarazione di presa conoscenza; ai nuovi assunti viene consegnata al momento dell'assunzione copia del Modello, del Codice Etico e del presente Processo e gli stessi sono tenuti a rilasciare una apposita dichiarazione di presa visione.
- La società organizza periodicamente specifici corsi di formazione relativi ai contenuti, alle procedure, agli obblighi informativi verso l'OdV di cui al Modello e, nello specifico, di cui al presente Processo e in materia di sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, il cui materiale formativo e i nominativi delle risorse aziendali destinatarie della formazione deve essere adeguatamente conservato, in formato anche digitale.
- La società deve altresì assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti in materia di sicurezza del lavoro in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul posto di lavoro), in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni.

6. Gestione dei rifiuti

RISCHIO REATO

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1 e 2 D.lgs. 152/06)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- La selezione dell'impresa di trasporto dei rifiuti viene effettuata secondo i protocolli previsti dal Processo di Approvvigionamento.
- Prima del conferimento dell'incarico la funzione preposta verifica che l'impresa selezionata sia in possesso di tutti i requisiti e delle autorizzazioni previste dalla legge (tra cui a titolo meramente esemplificativo: iscrizione presso Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, co. 5 D.lgs. 152/06; autorizzazione

all'esercizio ai sensi dell'art. 208, co. 1 D.lgs. 152/06). Di tale verifica deve esserne garantita la tracciabilità e la documentazione acquisita deve essere conservata presso la Società.

- La funzione preposta verifica che il trasporto sia effettuato secondo le specifiche tecniche contrattualmente convenute o di legge e segnala per iscritto ogni non conformità alla funzione competente ad effettuare le necessarie contestazioni all'impresa.

V. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni aziendali interessate dal Processo di Gestione della Sicurezza sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta previste nel Modello, nonché a comunicare a quest'ultimo periodicamente:

a) aggiornamenti al DVR;
b) verifiche ed ispezioni effettuate presso la società;
c) infortuni occorsi nel periodo di riferimento;
d) deroghe ai principi di comportamento e presidi di controllo o altre anomalie e criticità riscontrate in relazione al processo in questione.

È in ogni caso possibile, per chiunque venga a conoscenza di un comportamento non in linea con il Modello, il presente Processo e il Codice Etico, comunicare tale circostanza all'OdV, tramite i sistemi di cui art. 5.8 del Modello.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

P.10. Processo di gestione delle spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni

PROCESSO GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGI E SPONSORIZZAZIONI

I. Ambito di applicazione

Il Processo in questione ha lo scopo di definire le principali attività relative alla gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e della sponsorizzazione di eventi, finalizzate a sviluppare e promuovere l'attività commerciale nonchè valorizzare l'immagine della società e del proprio marchio. Si intende parte integrante del presente processo, a cui espressamente si rinvia per tutto quanto non specificamente previsto nei "principi di comportamento e presidi di controllo", il Regolamento Missioni di Treccani Istituto.

II. Reati potenziali

In relazione al Processo di Gestione delle spese di Rappresentanza, Omaggi e Sponsorizzazioni, all'esito delle attività preliminari di mappatura del rischio, sono stati individuati i potenziali reati di seguito descritti. Le possibili modalità attuative di detti reati, unitamente al livello di rischio in ambito aziendale (da 1 a 3), sono specificatamente indicate nella "Mappatura delle Aree a Rischio di Reato" a cui integralmente si rinvia (All. 1 del Modello).

a. ***Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)***

   Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva (o accetti la promessa), dal privato corruttore, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

   Anche il privato corruttore è penalmente sanzionato.

b. ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

   Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

c. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato in questione punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o delle proprie funzioni, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, anche di natura non patrimoniale. È punito anche il soggetto (privato) "indotto". Si tratta dunque di un "reato bilaterale". In proposito, sono intervenute le S.U. Maldera nel 2014, le quali hanno aggiunto alla fattispecie l'elemento (implicito) del" vantaggio indebito" perseguito dal privato (il cd. tornaconto personale).

d. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto può essere commesso, altresì, da chi nell'ambito organizzativo della società dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti summenzionati e da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

e. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione tra privati, la parte a cui viene offerta illecita di denaro o altra utilità la rifiuti.

f. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

g. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, la norma in questione riduce le pene se i fatti che integrano le false comunicazioni sociali sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

III. Attività sensibili

Nell'ambito del Processo di Gestione delle spese di Rappresentanza, Omaggi e Sponsorizzazioni sono state individuate le seguenti attività sensibili, in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio, ancorché solo potenziale, di commissione reato:

1. Individuazione dei destinatari e della tipologia dei relativi omaggi;
2. Autorizzazione per l'acquisto e la consegna degli omaggi;
3. Autorizzazione alle spese di rappresentanza (diverse dagli omaggi).

IV. Principi comportamentali e presidi di controllo per ciascuna tipologia di attività sensibile

Per ciascuna delle suddette attività sensibili (o gruppo di esse), ad integrazione delle procedure aziendali vigenti, sono stati definiti i principi di comportamento ed i presidi di controllo chiave atti a prevenire il rischio di commissione dei reati ivi indicati a cui tutte le funzioni aziendali coinvolte devono attenersi.

1.	**Individuazione dei destinatari e della tipologia dei relativi omaggi; Autorizzazione per l'acquisto e la consegna degli omaggi**
RISCHIO REATO	
-	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
-	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
-	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)
-	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
-	Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
-	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO	
▪	La funzione aziendale che richiede l'omaggio deve presentare alla funzione preposta alla sua autorizzazione una formale richiesta con l'indicazione del beneficiario, delle motivazioni, della tipologia e del valore del bene.
▪	La funzione che autorizza l'omaggio deve essere sempre diversa da quella che lo ha richiesto e di tale autorizzazione deve essere garantita la tracciabilità.
▪	Della consegna degli omaggi ai soggetti destinatari è data evidenza documentale.
▪	Salvo motivate eccezioni, gli omaggi sono consentiti solo in occasione di festività, ricorrenze e altre specifiche occasioni dettate dalla prassi aziendale.
▪	Gli omaggi non possono in nessun caso consistere in 'buoni pasto', 'buoni benzina' o in altre forme che, indirettamente, consistono in elargizioni di denaro.
▪	Salvo motivate eccezioni, il valore degli omaggi non può eccedere l'importo di € 500, mentre gli omaggi destinati a dipendenti della P.A. o altri soggetti

pubblici o esercenti un pubblico servizio non possono superare la soglia del modico valore di € 100.

- Fermo quanto sopra, è fatto assoluto divieto di distribuire omaggi a esponenti della P.A., soggetti pubblici o esercenti un pubblico servizio, o a loro familiari, che possano in alcun modo influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società.

2. Autorizzazione alle spese di rappresentanza (diverse dall'omaggistica)

RISCHIO REATO

- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- Le spese di rappresentanza devono essere previamente autorizzate dalla funzione all'uopo preposta.
- Il rimborso delle spese di rappresentanza sostenute dai dipendenti e soggetti apicali della società può avvenire solo previa verifica della relativa documentazione giustificativa e della autorizzazione di cui al precedente punto. Sia della predetta documentazione sia dell'autorizzazione deve essere data adeguata evidenza.
- Non sono comunque consentite spese di rappresentanza al di fuori di quanto previsto nella prassi aziendale e quelle che, anche indirettamente, sono finalizzate ad ottenere indebiti vantaggi per la società, sia nei rapporti con soggetti pubblici che privati.

V. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni aziendali interessate dal Processo di Gestione delle spese di Rappresentanza, Omaggi e Sponsorizzazioni sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta previste nel Modello, nonché a comunicare a quest'ultimo periodicamente:

a) omaggi effettuati in deroga alle procedure (e.g. con valore superiore alle soglie indicate);
b) spese di rappresentanza effettuate in deroga alle procedure;
c) sponsorizzazioni effettuate dalla società nel periodo di riferimento;
d) deroghe ai principi di comportamento e presidi di controllo o altre anomalie e criticità riscontrate in relazione al processo in questione.

È in ogni caso possibile, per chiunque venga a conoscenza di un comportamento non in linea con il Modello, il presente Processo e il Codice Etico, comunicare tale circostanza all'OdV, tramite i sistemi di cui art. 5.8 del Modello.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

PROCEDURE ATTUATIVE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

P.11. Processo di gestione delle cessioni e delle locazioni di beni

PROCESSO DI GESTIONE DELLE CESSIONI E DELLE LOCAZIONI DI BENI

I. Ambito di applicazione

Il Processo di Gestione delle Cessioni e delle Locazioni di Beni disciplina le principali attività relative all'alienazione di beni, materiali e immateriali, e alla gestione dei rapporti di locazione, anche in occasione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici. In alcune delle attività sensibili potrebbero essere coinvolte più funzioni aziendali e/o consulenti e professionisti esterni alla Società.

II. Reati potenziali

In relazione al Processo di Gestione delle Cessioni e delle Locazioni di Beni, all'esito delle attività preliminari di mappatura del rischio, sono stati individuati i potenziali reati di seguito descritti. Le possibili modalità attuative di detti reati, unitamente al livello di rischio in ambito aziendale (da 1 a 3), sono specificatamente indicate nella "Mappatura delle Aree a Rischio di Reato" a cui integralmente si rinvia (All. 1 del Modello).

a. ***Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)***

   Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva (o accetti la promessa), dal privato corruttore, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

   Anche il privato corruttore è penalmente sanzionato.

b. ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

   Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale non accetti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

c. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto può essere commesso, altresì, da chi nell'ambito organizzativo della società dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti summenzionati e da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

d. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione tra privati, la parte a cui viene offerta illecita di denaro o altra utilità la rifiuti.

e. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

f. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, la norma in questione riduce le pene se i fatti che integrano le false comunicazioni sociali sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

g. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)

Commette il delitto in oggetto chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

III. Attività sensibili

Nell'ambito del Processo di Gestione delle Cessioni e Locazioni di Beni sono state individuate le seguenti attività sensibili, in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio, ancorché solo potenziale, di commissione reato:

1. Alienazione o locazione di beni della società;
2. Programmazione delle locazioni;
3. Richiesta di offerta;
4. Selezione, qualificazione, valutazione dei conduttori;
5. Comparazione delle offerte dei conduttori;
6. Gestione di eventuali morosità.

IV. Principi comportamentali e presidi di controllo per ciascuna tipologia di attività sensibile

Per ciascuna delle suddette attività sensibili (o gruppo di esse), ad integrazione delle procedure aziendali vigenti, sono stati definiti i principi di comportamento ed i presidi di controllo chiave atti a prevenire il rischio di commissione dei reati ivi indicati a cui tutte le funzioni aziendali coinvolte devono attenersi.

1.	**Alienazione di beni della Società**
	RISCHIO REATO
-	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)
-	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)
-	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 - 321 c.p.)
-	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
-	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
-	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪	La decisione di alienare beni mobili ed immobili, materiali o immateriali, compresa la concessione di licenze d'uso, di proprietà della Società deve essere assunta sulla base di una adeguata istruttoria svolta dalla funzione competente in ordine alle modalità dell'operazione, alle motivazioni sottese, alla congruità del prezzo, alle condizioni e modalità della vendita, all'acquirente ed alle modalità con cui quest'ultimo è stato reperito, etc. Di tale istruttoria deve essere data evidenza in una relazione che viene poi trasmessa alla funzione che autorizza la compravendita.
▪	L'autorizzazione alla vendita deve risultare in forma scritta.
▪	La funzione che sottoscrive il contratto di vendita deve essere diversa da quella che ha autorizzato l'operazione o, qualora ciò non sia possibile, da quella che ha curato l'istruttoria di cui al primo punto del presente protocollo.

2.	**Programmazione delle locazioni di beni della Società; Richiesta di offerta; Selezione, qualificazione, valutazione dei conduttori; Comparazione delle offerte dei conduttori.**
	RISCHIO REATO

- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 - 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

- La decisione di concedere in locazione, affitto o comodato, beni mobili ed immobili di proprietà della Società deve essere assunta sulla base di una adeguata istruttoria svolta dalla funzione competente in ordine alla descrizione dell'operazione ed alle motivazioni sottese, alla congruità del canone (fornendo idonea motivazione in caso di assenza di canone), alle condizioni e modalità della locazione, dell'affitto o del comodato, alla controparte (conduttrice, affittuaria o comodataria) ed alle modalità con cui quest'ultima è stata reperita, etc. Di tale istruttoria deve essere data evidenza in una relazione che viene poi trasmessa alla funzione che autorizza la locazione. Nello specifico, in tale relazione dovranno essere indicati anche le offerte ricevute, i criteri di selezione utilizzati e informazioni sulle controparti offerenti.
- L'autorizzazione alla locazione deve risultare in forma scritta.
- La funzione che sottoscrive il contratto di locazione deve essere diversa da quella che ha autorizzato l'operazione o, qualora ciò non sia possibile, da quella che ha curato l'istruttoria di cui al primo punto del presente protocollo.

3. Gestione di eventuali morosità legate alla locazione di beni della Società

RISCHIO REATO

- Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 - 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO
▪ La funzione che valuta, anche mediante l'ausilio di consulenti esterni, come gestire le eventuali morosità legate ai rapporti di locazione o affitto che interessano i beni della Società deve essere diversa da quella che poi autorizza le decisioni in merito (compresa la rinegoziazione del contratto, la comunicazione di risoluzione o recesso, l'avvio di azioni legali per il recupero del credito, la transazione etc.) e di tale autorizzazione deve essere data evidenza scritta. ▪ La valutazione di cui al punto che precede deve essere adeguatamente tracciata.

V. <u>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</u>

Le funzioni aziendali interessate dal Processo di Gestione delle Cessioni e delle Locazioni di Beni sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta previste nel Modello, nonché a comunicare a quest'ultimo periodicamente:

a) alienazioni di beni mobili e immobili di proprietà della Società, con specifica indicazione di eventuali deroghe nell'applicazione delle procedure;
b) concessione in locazione, affitto o comodato di beni mobili e immobili di proprietà della Società, con specifica indicazione di eventuali deroghe nell'applicazione delle procedure;
c) anomalie in merito all'andamento dei rapporti di locazione;
d) deroghe ai principi di comportamento e presidi di controllo o altre anomalie e criticità riscontrate in relazione al processo in questione.

È in ogni caso possibile, per chiunque venga a conoscenza di un comportamento non in linea con il Modello, il presente Processo e il Codice Etico, comunicare tale circostanza all'OdV, tramite i sistemi di cui art. 5.8 del Modello.

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ALLEGATO 1

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A. (ISTITUTO TRECCANI)

Definizione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO DI REATO

Febbraio 2025

PREMESSA

La presente "Mappatura delle attività a rischio di reato" (di seguito "**Mappatura**") è il risultato dell'attività di studio ed analisi del contesto aziendale effettuata al fine di individuare le aree e le attività esposte al rischio di commissione di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.
L'identificazione del rischio e la relativa mappatura è dunque la fase prodromica ed essenziale all'elaborazione del Modello di organizzazione e gestione vero e proprio, come espressamente indicato all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 231/01.
Ai fini della costruzione della mappatura, sono stati individuati i "Processi aziendali a rischio" e, per ciascuno di essi, le relative "Attività sensibili" con le "Aree/Funzioni aziendali" coinvolte.
L'individuazione dei processi aziendali a rischio è stata effettuata sulla base delle linee guida dell'AIE e di Confindustria, tenendo però conto delle caratteristiche e peculiarità della Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.
Una volta identificate tutte le "Attività sensibili", si è provveduto, infine, per ciascuna di esse, all'individuazione degli eventuali "Reati associabili" e delle relative "Modalità attuative".
E' opportuno segnalare che sono stati inseriti nella Mappatura esclusivamente i reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01, ad oggi aggiornato.
Da ultimo, va precisato che la Mappatura comprende anche il rischio della commissione di reati a titolo di concorso da parte dei soggetti all'interno dell'azienda che, pur se responsabili di una Area/Funzione, non hanno autonomia decisionale o di spesa.

Legenda funzioni aziendali a rischio di commissione di reati:
DG – Direttore Generale;
AM – Amministrazione;
RSNP – Ricerca e Sviluppo Nuovi Prodotti;
RAG – Responsabile Area Gestionale;
OT – Opere Treccani;
BA – Biblioteca ed Archivio;
SI – Supporto Informatico;

AP – Amministrazione del Personale;
LO – Logistica;
ST – Supporto Tecnico;
PDL – Portale e Digital Library;
SE – Segreteria.

Legenda funzioni esterne all'azienda:
SL*- Studi legali con contratto di consulenza
SCE*- Società di consulenza esterna

Legenda livello di rischio:
Livello 1 – per attività con un basso rischio di reato *ex* D.Lgs. n. 231/2001;
Livello 2 – per attività con un medio rischio di reato *ex* D.Lgs. n. 231/2001;
Livello 3 – per attività con un alto rischio di reato *ex* D.Lgs. n. 231/2001.

1. PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E PRODUTTIVO				
ATTIVITÀ SENSIBILI	**FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE**	**REATI ASSOCIABILI**	**ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI**	**LIVELLO DI RISCHIO**
Programmazione delle forniture/incarichi editoriali e definizione dei requisiti	OT – RAG – LO* – BA – PDL – DG – AM	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Programmazione di lavori o forniture non necessari/e al solo fine di incaricare il fornitore/autore legato ad un P.U., anche riferito agli organi dell'U.E. o a organismi internazionali, o ad un soggetto privato per finalità corruttive	1
		Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.) Ricettazione (art. 648 c.p.) Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)	Programmazione di lavori o forniture non necessari/e al solo fine di acquisire beni di provenienza illecita o di riciclare denaro	1
		Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti	Programmazione di lavori o forniture non necessari/e al solo fine di evadere le	

1. PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E PRODUTTIVO				
ATTIVITÀ SENSIBILI	**FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE**	**REATI ASSOCIABILI**	**ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI**	**LIVELLO DI RISCHIO**
		per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs n. 74/2000) e mediante altri artifici (art. 3 D.lgs n. 74/2000)	imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o comunque simulate.	1
Richiesta di offerta	OT – RAG – LO* – BA – PDL	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) Ricettazione (art. 648 c.p.). Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)	Affidamento incarico a fornitori/autori/prestatori d'opera legati ad un P.U. ovvero su indicazione di un soggetto pubblico (anche facente parte di organi dell'U.E. o di organismi internazionali), per finalità corruttive	2
Selezione, qualificazione, valutazione dei fornitori/editori/autori	OT – RAG – LO* – BA – PDL – DG			
Comparazione delle offerte dei fornitori/editori/autori	OT – RAG – LO* – BA – PDL		Affidamento incarico a fornitori/editori/autori/prestatori d'opera come utilità economica per realizzare una mediazione illecita verso un soggetto pubblico.	1
Scelta dei fornitori/editori/autori	OT – RAG – LO* – BA – PDL – DG			

1. PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E PRODUTTIVO				
ATTIVITÀ SENSIBILI	**FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE**	**REATI ASSOCIABILI**	**ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI**	**LIVELLO DI RISCHIO**
Autorizzazione dell'ordine/contratto	OT – RAG – PDL – DG	Autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.)	Affidamento incarico a fornitori che detengono beni di provenienza illecita o per finalità di riciclaggio.	1
Redazione dell'ordine/contratto	OT – LO* – BA	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)		2
Sottoscrizione dell'ordine/contratto	RAG	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Reati in materia di violazione del diritto di autore (artt. 171 e ss., L. n. 633/1941)	Affidamento incarico a fornitori/autori/prestatori d'opera a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte di soggetti privati, per finalità corruttive	2
			Affidamento incarico a soggetti che si dichiarano autori delle opere di ingegno da contrattualizzare ma che in realtà non lo sono o le cui opere sono oggetto di plagi, citazioni improprie o riproduzioni non autorizzate	2
Ricevimento ed accettazione dei beni e delle prestazioni	OT – RAG – LO* – BA – PDL	Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art.648-*bis* c.p.)	Ricevimento di beni di provenienza illecita	1
Monitoraggio dei fornitori/editori/autori e verifica dei beni e	OT – RAG – LO* – BA – PDL			

1. PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E PRODUTTIVO				
ATTIVITÀ SENSIBILI	**FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE**	**REATI ASSOCIABILI**	**ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI**	**LIVELLO DI RISCHIO**
dei contenuti editoriali		Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) Reati in materia di violazione del diritto di autore (artt. 171 e ss., L. n. 633/1941) Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime con violazione norme sulla sicurezza (artt. 580 – 590, co. 3 c.p.)	Ricevimento di contenuti o di opere in violazione delle norme sul diritto d'autore Approvvigionamento di forniture beni e servizi in violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro.	2 1
Ricevimento della fattura passiva	OT – BA – AM	False comunicazioni sociali (art. 2621 – 2621-*bis* c.c.) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Pagamento di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti, al fine di realizzare una provvista per attività illecite a fini corruttivi	2

1. PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E PRODUTTIVO				
ATTIVITÀ SENSIBILI	**FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE**	**REATI ASSOCIABILI**	**ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI**	**LIVELLO DI RISCHIO**
Autorizzazione al pagamento	OT – LO* – BA – PDL – AM	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) e mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) Delitto di occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)	Pagamento di fatture relative all'acquisto di beni e servizi per finalità corruttive	2
Pagamento e contabilizzazione	RAG – AM		Ricevimento e registrazione di fatture passive relative a prestazione mai rese e operazioni simulate al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi passivi fittizi.	1
			Occultamento e distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.	1

* La funzione Logistica interviene nel processo con riferimento alla sola gestione degli immobili di proprietà di Istituto Treccani

2. PROCESSO DI GESTIONE DELLE CONSULENZE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Richiesta della consulenza	SI – RAG – AP – LO – BA – PDL – DG – AM	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)	Conferimento di incarichi a consulenti e professionisti esterni legati ad un soggetto pubblico o su indicazione dello stesso per finalità corruttive	2
Valutazione e selezione dei consulenti/professionisti	SI – RAG – AP – LO – BA – PDL – DG – AM		Conferimento di incarichi a consulenti e professionisti esterni a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte di soggetti privati per finalità corruttive	2
Scelta del consulente/professionista	SI – RAG – AP – LO – BA – PDL – DG – AM		Formalizzazione di incarichi a consulenti aventi ad oggetto attività di mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, utilizzando le relazioni che i consulenti hanno con questi ultimi.	1
Approvazione dell'incarico	SI – RAG – AP – PDL – DG – AM			

2. PROCESSO DI GESTIONE DELLE CONSULENZE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Redazione della lettera di incarico/dispositivo contrattuale	LO – BA	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e mediante altri artifici (artt. 2, 3 D.Lgs. n. 74/2000)	Conferimento di incarichi e consulenze in realtà inesistenti o per corrispettivi superiori a quelli realmente maturati per finalità corruttive, anche al fine di realizzare una provvista illecita o al fine dell'evasione delle imposte	1
Sottoscrizione della lettera di incarico/dispositivo contrattuale	SI – RAG – AP			
Gestione dei rapporti con il consulente/professionista durante l'esecuzione dell'incarico	SI – RAG – AP – LO – BA – PDL – DG – AM	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Conferimento di incarichi a consulenti e professionisti esterni legati ad un soggetto pubblico o su indicazione dello stesso per finalità corruttive Conferimento di incarichi a consulenti e professionisti esterni a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte di soggetti privati per finalità corruttive	2 2

2. PROCESSO DI GESTIONE DELLE CONSULENZE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Ricevimento della fattura passiva	BA – AM	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e mediante	Pagamento di compensi ai consulenti in misura superiore rispetto ai servizi prestati o per consulenze inesistenti, per finalità corruttive, anche al fine di realizzare una provvista illecita	2
Autorizzazione al pagamento	SI – RAG – AP – LO – BA – PDL – AM			
Pagamento e contabilizzazione	AM		Ricevimento e registrazione di fatture passive relative a prestazione mai rese e operazioni simulate, o per importi maggiori rispetto al costo effettivo, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,	1

2. PROCESSO DI GESTIONE DELLE CONSULENZE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		altri artifici (artt. 2, 3 D.Lgs. n. 74/2000)	indicando nelle dichiarazioni relative alle predette imposte, elementi passivi fittizi.	
Conferimento di incarichi a consulenti che intrattengono rapporti anche commerciali con la P.A. per conto della Società	RAG – LO – BA – DG	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Conferimento di incarichi a consulenti e professionisti al fine di favorire la società nei rapporti con soggetti pubblici con modalità corruttive Realizzazione di condotte corruttive per il tramite di consulenti e professionisti	1 2

3. PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e passive	AM	False comunicazioni sociali (artt. 2621- 2621-*bis* c.c.) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)	Occultamento, manipolazione e contabilizzazione di fatture o documenti contabili, in violazione della normativa tributaria Esposizioni di fatti materiali non rispondenti al vero nelle attività di contabilizzazione ed archiviazione, anche per finalità corruttive	2 2

Gestione degli applicativi contabili	AM	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)	Accesso abusivo al sistema informatico protetto per modificare ed alterare dati contabili al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica, finanziaria della società, anche con rilievi in ambito tributario	1
		Accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)	Violazione della sicurezza del sistema informatico e delle informazioni in esso contenute	1
Trasmissione dei dati ai fini redazione del bilancio di esercizio	AM	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)		

Redazione della bozza di bilancio di esercizio	RAG – DG – AM	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)	Modifica dei dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali	2
Predisposizione delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	AM- DG-SE-RAG	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio: effettuazione di valutazioni relative a poste di bilancio che si discostino per almeno il 10% dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili generalmente accettati Rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve distribuibili	2 2

Elaborazione delle proposte sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale	AM	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Delibera su distribuzione di utili non effettivamente conseguiti	1
		Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)	Acquisto di azioni proprie al di fuori dei casi stabiliti dalla legge (limiti delle riserve disponibili o utili distribuibili)	1
		Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Restituzione, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli	1
		Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)	Effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tale da cagionare danno ai creditori	1
		Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Aumento del capitale sociale non corrispondente a versamenti effettivi o a conversione di riserve disponibili	1

Redazione proposta al CdA per nomina componenti del Collegio Sindacale	DG	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Indicazione di nominativi a seguito della dazione, della promessa o dell'offerta di denaro o altra utilità da soggetti privati, per finalità corruttive	1
Gestione rapporti con il Collegio Sindacale	AM- DG-SE-RAG	Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.)	Ostacolo, mediante occultamento di documenti o altri artifizi e raggiri, allo svolgimento delle attività di controllo attribuite al Collegio Sindacale e ai soci	1
Gestione rapporti con soci	AM- DG-SE			
Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici	BA – AM	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.)	Alterazione e/o contraffazione del contenuto della documentazione trasmessa ai soggetti pubblici competenti, ovvero omissione di dati e/o informazioni contenuti nella suddetta documentazione al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza Dazione, promessa, offerta di danaro o altra utilità, diretta o indiretta, al fine di indurre il soggetto pubblico, anche riferito agli organi dell'U.E. o a organismi internazionali, al buon esito della verifica e/o dell'ispezione, omettendo la contestazione di eventuali	1 1

		Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n.1 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)	rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni Dazione o promessa indebita di denaro ad un intermediario, che utilizza relazioni esistenti con un agente pubblico, per remunerare lo stesso o per realizzare un'altra mediazione illecita, al fine di favorire la società.	1
Dichiarazioni fiscali rese ai fini della liquidazione delle imposte sui redditi e dell'IVA	AM	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (artt. 2, co. 1 e 2-bis, 3, D.Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione infedele, omessa dichiarazione o indebita compensazione, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (artt. 4, 5 e 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000)	Dichiarazioni dei redditi e ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto effettuate in violazione delle disposizioni tributarie al fine di evadere dal pagamento dell'imposta dovuta.	2

4. PROCESSO FINANZIARIO

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Flussi di cassa (o di tesoreria) e gestione di cassa contante	AM	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)	Costituzione di riserve di contanti per finalità corruttive	1
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Utilizzo di contanti o provviste illecite a fini corruttivi	1
		Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)		
		Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)		
		Ricettazione (art. 648 c.p.)	Utilizzo di contanti o di provviste illecite per finalità di riciclaggio o di acquisto di beni di provenienza illecita	1
		Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)		
		Autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.)		
		Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)	Mancata contabilizzazione delle disponibilità in contanti	2

4. PROCESSO FINANZIARIO

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)		
Custodia libretti, assegni e *password home banking*	AM	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Utilizzo indebito di somme a fini corruttivi	1

Cura e gestione dello scadenzario pagamenti e incassi	AM	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Previsione di scadenze di pagamenti ed incassi falsi al fine di creare disponibilità di cassa per finalità illecite	1

4. PROCESSO FINANZIARIO

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) e mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000)	Previsione di scadenze di pagamenti ed incassi fittizi collegati a false fatturazioni	1
Autorizzazione apertura e chiusura conti correnti bancari	AM-DG	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Apertura di conti all'estero al fine di creare fondi neri e disponibilità in contanti da destinare a finalità corruttive	1

4. PROCESSO FINANZIARIO

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.) False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)	Apertura di conti correnti tramite una rete di prestanome per finalità di riciclaggio	1
Autorizzazione all'emissione di assegni bancari o bonifici intestati alla Società	AM- DG	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Utilizzo indebito di somme a fini corruttivi	1
Effettuazione periodica delle riconciliazioni bancarie	AM	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Effettuazione delle riconciliazioni bancarie utilizzando dati contabili non	1

4. PROCESSO FINANZIARIO

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)	corretti o senza rilevare discrepanze tra questi ultimi e i movimenti bancari, al fine di costituire fondi neri da utilizzare anche per finalità illecite e corruttive	
Analisi e definizione dei fabbisogni finanziari (*budget*)	DG – AM	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)	Definizione di fabbisogni finanziari superiori a quelli reali al fine di costituire fondi neri da utilizzare per finalità illecite e corruttive	1

4. PROCESSO FINANZIARIO

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Selezioni delle fonti di finanziamento	AM-DG	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.) Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.)	Mancata o inesatta contabilizzazione di debiti/finanziamenti o autorizzazione di finanziamenti e/o investimenti al fine di occultare situazioni di dissesto finanziario della società Definizione, autorizzazione e gestione degli investimenti in strumenti finanziari per finalità di riciclaggio	1 1
Autorizzazione alla richiesta di finanziamenti (es. mutui)	DG			
Sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione di finanziamenti	AM-DG			
Analisi, definizione e gestione degli investimenti in strumenti finanziari (anche per il tramite di promotori finanziari, intermediari)	AM-DG			
Autorizzazione agli investimenti in strumenti finanziari (acquisti e vendita di strumenti finanziari:	AM-DG			

4. PROCESSO FINANZIARIO

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
titoli di stato, azioni, obbligazioni, etc.)				
Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici	AM	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1, 2 c.c.) Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) Induzione a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione a dare o promettere utilità (art.319-	Alterazione e/o contraffazione del contenuto della documentazione trasmessa ai soggetti pubblici competenti, ovvero omissione di dati e/o informazioni contenuti nella suddetta documentazione al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza Dazione, promessa, offerta di danaro o altra utilità, diretta o indiretta, al fine di indurre il soggetto pubblico, anche riferito agli organi dell'U.E. o a organismi internazionali, al buon esito della verifica e/o dell'ispezione, omettendo la contestazione di eventuali rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni Dazione o promessa di utilità ad un soggetto come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico	1 1 1

		quater c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)	Dazione o promessa indebita di denaro ad un intermediario, che utilizza relazioni esistenti con un agente pubblico, per remunerare lo stesso o per realizzare un'altra mediazione illecita, al fine di favorire la società.	1

5. PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Ricerca e selezione del personale (anche per *stage* o tirocinio)	OT – AP – BA – PDL	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Selezione o promessa di assunzione di persone legate ad un soggetto pubblico o su indicazione dello stesso per finalità corruttive Selezione o promessa di assunzione di persone a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte di soggetti privati per finalità corruttive	2 2
Decisione di assunzione	RAG – AP – DG	Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)	Assunzioni fittizie per creare fondi neri e provviste illecite per finalità corruttive	1
Assunzione di personale appartenente alle categorie protette (v. art. 640, co. 2 n. 1 c.p.)	AP	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Dazione o promessa o offerta di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, al fine di	

5. PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)	indurre il soggetto pubblico (Direzione Provinciale del Lavoro) al buon esito della procedura ispettiva sul rispetto delle norme in tema di assunzione obbligatoria *ex* L. n. 68/1999 e D.P.R. n. 222/2000	1
		Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n.1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-*bis* c.p.)	Selezione e assunzione di personale non rientrante nelle categorie non protette, attestandone fittiziamente i requisiti, anche ai fini di conseguire i vantaggi e i contributi legati alla loro assunzione.	1

5. PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Assunzione di personale proveniente da paesi extra comunitari	AP	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-*bis*, D.lgs n. 286/1998) Favoreggiamento della permanenza in Italia di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (12, co. 5, D.lgs n. 286/1998)	Impiego di personale proveniente da paesi extracomunitari il cui soggiorno in Italia è irregolare al fine di risparmiare sul costo del lavoro	1
Sottoscrizione del contratto	AP	A seconda della tipologia di assunzione, tutti i reati sopra elencati	A seconda della tipologia di assunzione, tutte le modalità sopra elencate	1

5. PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e di riconoscimenti di bonus ed incentivi, distacco	RAG – AP – DG	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)	Avanzamenti di carriera e riconoscimento di bonus ed incentivi a dipendenti e collaboratori della società legati ad un soggetto pubblico o privato su indicazione dello stesso per finalità corruttive	1
			Aumenti retributivi e riconoscimento di bonus ed incentivi fittizi per creare fondi neri e provviste illecite per finalità corruttive	1
Preparazione delle buste paga	AP- AM	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)	Contabilizzazione di pagamenti per importi difformi da quanto effettivamente versato al dipendente e/o collaboratori	1

5. PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Pagamento delle retribuzioni, premi ed incentivi	AP – AM	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)	Pagamenti al dipendente e/o collaboratore in misura minore di quella risultante dalla busta paga, al fine di creare provviste illecite Pagamenti al dipendente e/o collaboratore legato ad un soggetto pubblico o privato di importi superiori rispetto a quelli risultanti dalla busta paga, per finalità corruttive Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.	1 1 1

Adempimenti in materia fiscale e contributiva	AM	Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n.1 c.p.) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (artt. 2, co. 1 e 2-bis, 3, D.Lgs. n. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)	Omesso versamento delle ritenute fiscali e previdenziali Invio di comunicazioni e dichiarazioni false al fine di ottenere a vario titolo un vantaggio patrimoniale (es. INAIL, INPS, Direzione Provinciale del Lavoro)	2 1

5. PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Gestione e pagamento dei rimborsi spese, spese trasferta	AP – AM	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Registrazione di spese di trasferta e rimborsi inesistenti o in misura superiore rispetto a quelle effettivamente sostenute, anche al fine di costituire provviste illecite, utilizzabili anche per fini corruttivi	1
Attività formative del personale	AP	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 589 – 590, co. 3 c.p.)	Mancata formazione ed addestramento del personale in merito ai rischi rilevati in materia di sicurezza sul lavoro	1

5. PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Tutti i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001	Mancata formazione in relazione ai contenuti del Modello e del Codice Etico	1
Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici o comunque gestione dei rapporti con la P.A. (es. ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, INPS, etc.)	AP	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)	Dazione, promessa, offerta di danaro o altra utilità, diretta o indiretta, al fine di indurre il soggetto pubblico, anche riferito agli organi dell'U.E. o a organismi internazionali, al buon esito della verifica e/o dell'ispezione, omettendo la contestazione di eventuali rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni Dazione o promessa indebita di denaro ad un intermediario, che utilizza relazioni esistenti con un agente pubblico, per remunerare lo stesso o per realizzare un'altra mediazione illecita, al fine di favorire la società.	1 1

5. PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Coinvolgimento nella gestione dei procedimenti dinanzi al Giudice del Lavoro	AP	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)	Dazione, promessa, offerta di danaro o altra utilità, diretta o indiretta, al fine di indurre gli uffici giudiziari, anche sovranazionali o internazionali, a favorire o danneggiare una parte nel processo	1
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)	Dazione, promessa, offerta di danaro o altra utilità, per indurre a non rendere dichiarazioni o a renderle mandaci, alla persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale	1
Utilizzo di carte di credito aziendali	BA	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Utilizzo indebito di somme a fini corruttivi	1

5. PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Gestione dei contratti di *service*	AP – LO – AM	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Dazione, promessa o offerta di utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, liquidatori di una società per ottenere condizioni contrattuali (o un'applicazione delle stesse) migliori o più vantaggiose cagionando nocumento alla società stessa	1

6. PROCESSO GESTIONE AFFARI LEGALI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni	DG – AM	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)	Dazione, promessa o offerta di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, accettata o non, in concorso con il consulente legale esterno al fine di	1

6. PROCESSO GESTIONE AFFARI LEGALI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	favorire la Società nei procedimenti giudiziari e nell'acquisizione di commesse pubbliche e private	
Gestione dei procedimenti giudiziari ed arbitrali	RAG- AM- SL*	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)	Dazione, promessa, offerta di denaro o altra utilità, anche mediante un consulente legale esterno, di favorire la società nei procedimenti giudiziari ed arbitrali Dazione, promessa, offerta di danaro o altra utilità, per indurre a non rendere dichiarazioni o a renderle mandaci, alla persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale	1 1

6. PROCESSO GESTIONE AFFARI LEGALI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Sottoscrizione delle procure di lite	DG	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Conferimento di incarichi a legali esterni legati ad un soggetto pubblico o su indicazione dello stesso per finalità corruttive Conferimento di incarichi a legali esterni a seguito della dazione, promessa o offerta di denaro o altra utilità da parte di soggetti privati per finalità corruttive	1 1
Gestione della contrattualistica	RAG- AM- SL*	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Dazione o promessa di utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, liquidatori di una società per ottenere la stipula di contratti a condizioni migliori o più vantaggiose cagionando nocumento alla società stessa	1
Gestione dei procedimenti transattivi e di conciliazione	RAG- AM – SL*	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)	Definizione di accordi transattivi in realtà inesistenti o per importi superiori a quelli effettivi, al fine di creare una provvista illecita per finalità corruttive	1

6. PROCESSO GESTIONE AFFARI LEGALI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Dazione, promessa o offerta di utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, liquidatori di una società per ottenere la stipula di atti transattivi a condizioni migliori o più vantaggiose cagionando nocumento alla società stessa	1
Gestione rapporti con Autorità Indipendenti, Autorità Pubbliche di Vigilanza	AM- RAG- SL*	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.)	Dazione, promessa o offerta di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, accettata o non, anche in concorso con altri, a soggetti pubblici in occasione dei rapporti con i corrispondenti uffici legali delle P.A. coinvolti nella gestione dei rapporti contrattuali o in occasione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici	1
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici	AM- RAG- SL*			

6. PROCESSO GESTIONE AFFARI LEGALI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Autorizzazione e sottoscrizione delle transazioni	DG	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Accettazione di accordi transattivi in realtà inesistenti o per importi superiori a quelli effettivi, al fine di creare una provvista illecita per finalità corruttive Dazione, promessa o offerta di utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, liquidatori di una società per ottenere la stipula di atti transattivi a condizioni migliori o più vantaggiose cagionando nocumento alla società stessa	1 1

6. PROCESSO GESTIONE AFFARI LEGALI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Alienazione di beni della società	DG	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Alienazione dei beni della società a prezzi che si discostano in maniera rilevante da quelli di mercato al fine di creare provviste illecite o di evadere dal pagamento dell'imposta dovuta Dazione, promessa o offerta di denaro o altra utilità – tramite la determinazione di un prezzo del bene della società inferiore, in maniera rilevante, a quello di mercato – a soggetti esercitanti un P.U. o un pubblico servizio, anche con riferimento a organi dell'U.E. o internazionali, o a soggetti privati per fini corruttivi	2 2
Transazioni fiscali	AM- DG	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)	Dazione, promessa o offerta di denaro o altra utilità agli interlocutori del P.U. competente ad approvare la transazione fiscale, affinché tale approvazione avvenga senza il rispetto della normativa tributaria	1

		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)	Indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori	1

7. PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Responsabile dei sistemi informativi	SCE*	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)	Tutti i cd. reati informatici possono essere posti in essere da chi ha la responsabilità dei sistemi informativi, poiché lo stesso avrebbe i poteri per l'utilizzo, la gestione, il controllo, la manutenzione dei sistemi informativi, contabili di gestione della Società e potrebbe effettuare l'accesso abusivo a sistemi protetti da codici e *password*, la diffusione abusiva di detti codici, la distruzione e il danneggiamento dei sistemi, l'intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche, ecc.	1

7. PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici, sistemi informatici o telematici, anche di pubblico interesse (artt. 635-*bis*-635-*ter*–635-*quater*–635-*quinquies* c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)		

7. PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Installazione, gestione di *hardware* o *software* su sistemi informatici o telematici	SCE*	Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore e riproduzione, distribuzione, comunicazione abusiva in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 64 quinquies, 64 sexies; estrazione o reimpiego di banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 102 bis e 102 ter (art. 171 bis l. n. 633/1941)	Scarico o duplicazione di programmi utilizzati per finalità di ufficio coperti da *copyright*	1
		Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)	Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico di terzi per conseguire un indebito favore o vantaggio per la Società	1

7. PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Elaborazione e aggiornamento di dati relativi alla attività d'impresa su *software*	SCE*	Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici, sistemi informatici o telematici, anche di pubblico interesse (artt. 635-*bis*-635-*ter*–635-*quater*–635-*quinquies* c.p.)	Manipolazione, danneggiamento e soppressione dei dati relativi all'attività di impresa contenuti in *software*	2
			Consultazione e utilizzo illecito dei dati relativi all'attività di impresa contenuti in *software*	2
			Cessione dei codici di accesso a sistemi informatici contenenti i dati relativi all'attività di impresa a soggetti non autorizzati a trattarli	2

7. PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Detenzione, gestione o utilizzo di codici di accesso a sistemi informatici o telematici di ISTITUTO TRECCANI	SI- PDL	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)	Tutti i cd. reati informatici possono essere posti in essere mediante l'utilizzo, la gestione, il controllo, la manutenzione dei sistemi informativi, contabili di gestione della Società ed in particolare, attraverso l'accesso abusivo a sistemi protetti da codici e *password*, la diffusione abusiva di detti codici, la distruzione e il danneggiamento dei sistemi, l'intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche, ecc.	1

7. PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici, sistemi informatici o telematici, anche di pubblico interesse (artt. 635-*bis*-635-*ter*–635-*quater*–635-*quinquies* c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)		
Creazione, gestione e diffusione di documenti	SI-AM- PDL-SE-DG	Falsità in documento informatico pubblico o	Creazione, gestione e diffusione di documenti informatici falsi	1

7. PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
informatici aventi efficacia probatoria (es. certificati informatici, ecc.)		avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)		
Controlli specifici o periodici sui sistemi informativi (es. verifica della possibilità di accesso senza *password*, verifica a campione di utilizzi illegittimi dei *software/hardware*, verifica della presenza di *software* abusivi, controlli	SCE*	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni	Tutti i cd. reati informatici possono essere posti in essere mediante l'utilizzo, la gestione, il controllo, la manutenzione dei sistemi informativi, contabili di gestione della Società ed in particolare, attraverso l'accesso abusivo a sistemi protetti da codici e *password*, la diffusione abusiva di detti codici, la distruzione e il	1

7. PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
accessi ad internet, ecc.)		informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici, sistemi informatici o telematici, anche di pubblico interesse (artt. 635-*bis*-635-*ter*–635-*quater*–635-*quinquies* c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)	danneggiamento dei sistemi, l'intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche, ecc.	

7. PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Abusiva duplicazione abusiva di programmi per elaboratore e detenzione a scopo imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della l. n. 633/1941. (art. 171-*bis*, co. 1, L. n. 633/1941)	Le fattispecie di reato di cui all'art. 171-*bis*, co. 1, L. n. 633/1941 possono realizzarsi mediante la duplicazione abusiva e/o l'installazione non autorizzata e l'utilizzo di programmi e *software*	2

8. PROCESSO GESTIONE DI INVESTIMENTI CON FONDI PUBBLICI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Valutazione dell'opportunità di presentare la relativa domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti dal bando	BA – PDL – DG – AM	Indebita percezione di erogazioni pubbliche o dell'Unione europea (art. 316-*ter* c.p.) Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)	Errata valutazione o manipolazione dei dati della Società riguardanti i requisiti utili al fine di usufruire di erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici, anche con riferimento agli organi dell'U.E.	2

Istruttoria, acquisizione documentazione utile e redazione della domanda	BA – PDL – AM	Indebita percezione di erogazioni pubbliche o dell'Unione europea (art. 316-*ter* c.p.) Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)	Manipolazione di dati della Società o sostituzione degli stessi, riguardanti i requisiti utili al fine di usufruire di erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici, anche con riferimento agli organi dell'U.E. Dazione, promessa, offerta di danaro o altra utilità, diretta o indiretta, al fine di indurre il soggetto pubblico, anche	2 1

8. PROCESSO GESTIONE DI INVESTIMENTI CON FONDI PUBBLICI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.)	riferito agli organi dell'U.E. o a organismi internazionali, alla positiva valutazione dei requisiti della Società per l'ottenimento dell'erogazione pubblica	
Autorizzazione alla presentazione della domanda	DG	Indebita percezione di erogazioni pubbliche o dell'Unione europea (art. 316-*ter* c.p.) Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)	Assenso alla comunicazione di dati errati al fine di usufruire di erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici, anche con riferimento agli organi dell'U.E	2

8. PROCESSO GESTIONE DI INVESTIMENTI CON FONDI PUBBLICI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Sottoscrizione della domanda	DG	Indebita percezione di erogazioni pubbliche o dell'Unione europea (art. 316-*ter* c.p.) Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)	Comunicazione di dati errati al fine di usufruire di erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici, anche con riferimento agli organi dell'U.E.	2
Gestione delle risorse finanziarie	BA – AM	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)	Utilizzo illecito delle risorse finanziarie derivanti da erogazioni pubbliche ottenute per la realizzazione di opere pubbliche o lo svolgimento di attività di pubblico interesse	1

Nomina del responsabile del progetto	BA	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Nomina di un determinato responsabile del progetto a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte di soggetti privati o pubblici, per finalità corruttive	1

8. PROCESSO GESTIONE DI INVESTIMENTI CON FONDI PUBBLICI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)		
Rendicontazione	BA – PDL – AM	Indebita percezione di erogazioni pubbliche o dell'Unione europea (art. 316-*ter* c.p.) Truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)	Rendicontazione di dati errata al fine di giustificare la concessione delle erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici, anche con riferimento agli organi dell'U.E.	1
Gestione di verifiche da parte di soggetti pubblici	BA	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Dazione, promessa, offerta di danaro o altra utilità, diretta o indiretta, al fine di indurre il soggetto pubblico, anche riferito agli organi dell'U.E. o a organismi internazionali, al buon esito della verifica e/o dell'ispezione, omettendo la contestazione di eventuali rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni	1

		Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)		

9. PROCESSO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Elaborazione del Documento Valutazione Rischi (DVR)	LO	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 589 – 590, co. 3 c.p.; art. 55, co. 2, D.Lgs. n. 81/2008)	Violazione delle norme previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro in ordine alla valutazione dei rischi, alla nomina ed al conferimento di attribuzioni del RSPP nell'ipotesi di incidenti sul lavoro	1
Nomina del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)	LO			
Acquisizione di documentazioni o certificazioni obbligatorie	LO	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.)	Dazione, promessa o offerta di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, al fine di acquisire da soggetti pubblici e/o privati documentazioni e certificazioni obbligatorie pur in assenza dei requisiti richiesti	1

9. PROCESSO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Gestione infortuni sul lavoro	RAG	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.)	Nel caso di verifiche, ispezioni, indagini conseguenti ad un infortunio sul lavoro, dazione, promessa o offerta di danaro o altra utilità, diretta o indiretta, al fine di indurre il soggetto pubblico al buon esito della verifica, omettendo la contestazione di eventuali rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni	1
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)		
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)	Dazione, promessa o offerta di denaro o altra utilità, anche mediante un consulente legale esterno, ad un soggetto pubblico al fine di evitare l'avvio di un procedimento penale in caso di infortunio sul lavoro o favorire la società nel caso in cui tale giudizio venga instaurato	1
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)	Dazione, promessa o offerta di danaro o altra utilità, per indurre a non rendere dichiarazioni o a renderle mandaci, alla persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale	1

9. PROCESSO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Verifica del rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro	LO	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 589 – 590, co. 3 c.p.; art. 55, co. 2, D.Lgs. n. 81/2008)	Verifica omessa, o effettuata non adeguatamente, con riferimento alle attrezzature, agli impianti e ai luoghi di lavoro e alla loro idoneità ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro	1
Informazione e formazione dei lavoratori	RAG	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 589 – 590, co. 3 c.p.)	Mancata formazione ed addestramento del personale in merito ai rischi rilevati in materia di sicurezza sul lavoro	1
Gestione dei rifiuti	LO	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006)	A titolo di concorso, affidamento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ad imprese in difetto delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di legge.	1

10. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGISTICA E SPONSORIZZAZIONI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Individuazione dei destinatari e della tipologia dei relativi omaggi	DG	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Induzione a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.)	Omaggi di non modico valore o non giustificati da consuetudini da destinarsi a soggetti pubblici o privati o persone da questi designate per finalità corruttive	2
Autorizzazione per l'acquisto e la consegna degli omaggi	DG			

10. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGISTICA E SPONSORIZZAZIONI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)	Creazione di provviste illecite mediante l'utilizzo di fondi richiesti per l'acquisto di omaggi inesistenti o per importi superiori a quelli reali	1
Autorizzazione alle spese di rappresentanza (diverse dall'omaggistica)	DG – AM	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Induzione a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.) False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)	Creazione di provviste illecite mediante l'utilizzo di fondi richiesti per spese di rappresentanza inesistenti o per importi superiori a quelli reali	1

10. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGISTICA E SPONSORIZZAZIONI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) Induzione a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.) False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)	Stipula di contratti ed autorizzazione al pagamento di sponsorizzazioni in realtà inesistenti o per importi superiori a quelli realmente corrisposti, al fine di creare una provvista illecita per finalità corruttive	1

11. (ATTIVITÁ SENZA UN PROCESSO SPECIFICO) GESTIONE DELLE LOCAZIONI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Programmazione delle locazioni	LO	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Dazione, promessa o offerta di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, al fine di indurre il soggetto pubblico (anche facente parte di organi dell'U.E. o di organismi internazionali) a sottoscrivere un contratto a condizioni inique o non competitive	1
Richiesta di offerta	LO			
Selezione, qualificazione, valutazione dei conduttori	LO			
Comparazione delle offerte dei conduttori	LO	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Scelta del conduttore e determinazione delle condizioni contrattuali in maniera non competitiva, in virtù della dazione, della promessa o dell'offerta di denaro o altra utilità da/a soggetti privati, per finalità corruttive	2
Autorizzazione al contratto	AM			
Sottoscrizione del contratto	AM	False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621-*bis* c.c.)	Pattuizione di condizioni contrattuali anche al fine di realizzare una provvista illecita	1

11. (ATTIVITÁ SENZA UN PROCESSO SPECIFICO) GESTIONE DELLE LOCAZIONI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
Emissione fattura	AM	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000)	Emissione di una fattura o di un altro documento contabile per operazioni inesistenti o per un importo superiore rispetto a quanto effettivamente percepito	1
Gestione di eventuali morosità	LO	Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)	Dazione, promessa o offerta di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, accettata o non accettata – anche tramite l'omissione del recupero delle morosità – al soggetto pubblico (anche facente parte di organi dell'U.E. o di organismi internazionali) o privato per fini corruttivi Dazione, promessa o offerta di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, al fine di indurre il soggetto pubblico (anche facente parte di organi dell'U.E. o di organismi internazionali) ad accettare condizioni inique o non competitive	2 1
Decisione su revisione canoni o contenzioso	AM-RAG			

11. (ATTIVITÁ SENZA UN PROCESSO SPECIFICO) GESTIONE DELLE LOCAZIONI

ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATI ASSOCIABILI	ESEMPI DI MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI	LIVELLO DI RISCHIO
			Rinegoziazione delle condizioni contrattuali in maniera non competitiva, in virtù della dazione, della promessa o dell'offerta di denaro o altra utilità da/a soggetti privati, per finalità corruttive	2

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 , n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Vigente al : 25-3-2025

Capo I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità

amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (48)

2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24)).

2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24)).

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. (6)

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data".

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".

Art. 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per

eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive)) hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni

interdittive risulta inadeguata.

Art. 15

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

((

b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

))

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace

attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

((

1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

))

Art. 18

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale))

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

((2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271))

((49))

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto

(con l'art. 9-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 20

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

((Responsabilità amministrativa da reato))

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, **((353, 353-bis,))** 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-

bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **((da duecento a settecento quote))**.

((1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote))

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e **((635-quater.1))** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **((sino a quattrocento quote))**.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). **((Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni))**.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter

(((Delitti di criminalità organizzata).))

((

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo

stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

Art. 25

Peculato **((, indebita destinazione di denaro o cose mobili))**, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione **((...))**.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli **((articoli 314, primo comma, 314-bis e 316))** del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo

319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-bis

(((Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).))

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito **((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento))**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote))

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 **((, 461, 473 e 474))** del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1

(((Delitti contro l'industria e il commercio).))

((

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2))

Art. 25-ter

(Reati societari).

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile **((o da altre leggi speciali))**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9)

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627

del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2**((;))**

((s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.))

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Art. 25-quater

(((Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).))

((

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

))

Art. 25-quater.1

(((Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)))

((

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

))

Art. 25-quinquies

(Delitti contro la personalità individuale).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 **((, 602 e 603-bis,))** la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies

(((Abusi di mercato).))

((

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto))

Art. 25-septies

(((Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).))

((

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in

misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

))

Art. 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita **((, nonché autoriciclaggio))**).

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis **((, 648-ter e 648-ter.1))** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1

(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti **((e trasferimento fraudolento di valori))**).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

((2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si

applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote))

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai **((commi 1, 2 e 2-bis))** si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. (17) **((20))**

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."."

Art. 25-decies

(((Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

!. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

Art. 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
((a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento

quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)).

((1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)))

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta

quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è

prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di

150.000 euro.

((

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))

Art. 25-terdecies

(((Razzismo e xenofobia).))

((

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

Art. 25-quaterdecies

(((Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).))

((

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))

Art. 25-quinquiesdecies

(Reati tributari)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, **((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore))** a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(37)

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha

disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 25-sex-decies

(Contrabbando)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti **((dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504))**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando **((le imposte o i diritti di confine))** dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) **((e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)))**.

Art. 25-septies-decies

(((Delitti contro il patrimonio culturale).))

((1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.))

Art. 25-duodevicies

(((Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).))

((

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

Art. 26

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella

commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato

commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è

presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata

nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, **((in luogo della misura cautelare interdittiva))**, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Art. 46

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può

intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare **((un anno))**.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare **((un anno e quattro mesi))**.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta

finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, **((commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,))** delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. **((49))**

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 54

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati **((dall'articolo 407-bis))**, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti **((non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente))**. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro **((un anno))** dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel

dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente,

giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155))

Art. 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata

all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 81

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 82

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) **((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))**;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fassino, Ministro della giustizia

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Istituto della Enciclopedia Italiana

TRECCANI

ALLEGATO 3

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

INDICE ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
I. PREMESSA **3**
I.1. Obiettivi **3**
I.2. Adozione e ambito di applicazione **3**
I.3. Diffusione e pubblicità **4**
I.4. Organismo di Vigilanza **4**
I.5. Aggiornamento **4**
II. REGOLE DI COMPORTAMENTO **5**
II.1. Principi generali **5**
II.1.1. Il rispetto della legge **5**
II.1.2. Correttezza, verificabilità e tracciabilità di ogni operazione e transazione **5**
II.1.3. Amministrazione societaria e riservatezza **5**
II.2. Rapporti con l'esterno **6**
II.2.1. Competizione **6**
II.2.2. Relazioni **6**
II.3. Rapporti con i dipendenti, collaboratori e agenti **8**
II.3.1. Lavoro **8**
II.3.2. Sicurezza, salute e correttezza nei rapporti lavorativi **9**
III. MODALITÀ DI ATTUAZIONE **10**
III.1. Prevenzione **10**
III.2. Controlli e dovere di informazione **10**
III.3. Valore contrattuale del Codice e sanzioni **11**

I. PREMESSA

I.1. Obiettivi

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. (di seguito anche "**Istituto Treccani**" o "**Società**"), già costituito con regio decreto legge 24 giugno 1933 n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934 n. 68, istituzione culturale ai sensi della legge 2 aprile 1980 n. 123 e successive modificazioni, esplica la propria attività nel settore editoriale, con la missione istituzionale di provvedere alla "*compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale*".
La Società crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.
Istituito Treccani con il presente codice etico e di comportamento (di seguito anche "**Codice Etico**" o "**Codice**"), intende formalmente adottare principi di legittimità, congruità, equità, trasparenza, diligenza, imparzialità e verificabilità cui uniformare il proprio comportamento. L'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico è volta a produrre significative influenze sul piano pubblico della reputazione e del giudizio di Istituto Treccani, nel convincimento che l'etica nella gestione degli affari e il favorire un ambiente di lavoro ispirato al rispetto, al coinvolgimento e alla responsabilizzazione dei dipendenti e dei collaboratori, siano di decisiva importanza per raggiungere i propri obiettivi e tutelare la propria immagine e rispettabilità.
L'obiettivo di questo Codice è anche quello di ribadire a tutti i collaboratori, dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci di Istituto Treccani l'impegno del gruppo al pieno rispetto delle leggi e, in particolare, il divieto di compiere qualsiasi atto che possa coinvolgere la Società riguardo ai reati previsti dal d.lgs. 231/2001 (di seguito anche "**Decreto**").
Questo Codice si aggiunge a tutte quelle procedure interne esistenti volte, direttamente o indirettamente, a ridurre il rischio del compimento di reati di cui al Decreto.

I.2. Adozione e ambito di applicazione

I destinatari del Codice sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori di Istituto Treccani nonché gli altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la Società o agiscono in nome e/o per conto di essa.
I c.d. terzi destinatari del Codice sono, a titolo meramente esemplificativo, i procuratori che operano in nome e/o per conto della Società, i contraenti e *partner* commerciali (fornitori, autori, prestatori d'opera, etc.), i soggetti che svolgono compiti e funzioni specifiche nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Attraverso l'adozione del Codice, Istituto Treccani si è data l'insieme delle regole:

a) di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e l'ambiente, alle quali la Società informa la propria attività interna

ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, gli interlocutori esterni;
b) di organizzazione e gestione della Società, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per la Società.

I.3. Diffusione e pubblicità

Del Codice è data ampia diffusione interna ed è a disposizione di qualunque interlocutore dell'impresa, compresi collaboratori, consulenti esterni e fornitori. Il Codice è disponibile sul sito internet della Società.
Ciascun dipendente o collaboratore di Istituto Treccani è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice.
L'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, co. 1, lett. b, Decreto, (di seguito anche "**Organismo di Vigilanza**") vigila sull'osservanza del Codice, predisponendo, a tal fine, adeguati strumenti di informazione, formazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

I.4. Organismo di Vigilanza

Il controllo sull'osservanza del Codice è affidato al medesimo Organismo di Vigilanza che svolge le funzioni di vigilanza e controllo sul modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto (di seguito anche "**Modello**").
I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati con delibera del Consiglio di amministrazione di Istituto Treccani (di seguito anche "**Consiglio di Amministrazione**").
L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:
a) assicurare la diffusione del Codice presso i dipendenti di Istituto Treccani ed in genere presso tutti i terzi interessati;
b) curarne l'aggiornamento;
c) fornire attività di supporto all'interpretazione del Codice;
d) verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Codice, nonché decidere quali provvedimenti sanzionatori adottare in collaborazione con le altre funzioni aziendali competenti e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali dei lavoratori;
e) proteggere e assistere chiunque segnali comportamenti non conformi al Codice, tutelandoli da pressioni, intimidazioni e ritorsioni e garantendo la riservatezza delle informazioni comunicate e la loro identità;
f) redigere una relazione annuale per il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di riferire sullo stato del processo di attuazione del Codice.

I.5. Aggiornamento

Con delibera del Consiglio di Amministrazione il Codice potrà essere modificato ed integrato, anche sulla scorta di suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

II. REGOLE DI COMPORTAMENTO

II.1. Principi generali

II.1.1. Il rispetto della legge

Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di Istituto Treccani, in ogni occasione connessa all'esecuzione della prestazione professionale per conto della Società ed in ogni occasione che comunque coinvolga gli interessi della Società stessa, devono rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera.
Nello specifico Istituto Treccani impronta la sua attività editoriale al rigoroso rispetto della normativa sul diritto d'autore.
Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la Società. Quest'ultima non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.
Chiunque subisca una costrizione o istigazione a violare le leggi deve riferire prontamente al proprio superiore gerarchico, o, se ciò non è possibile, per mancanza di un superiore gerarchico o perché da questi istigato o costretto, deve prontamente riferire la costrizione o l'istigazione ad un membro dell'Organismo di Vigilanza.
Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di Istituto Treccani devono essere a conoscenza delle leggi che attengono alle mansioni che compiono.
La Società dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

II.1.2. Correttezza, verificabilità e tracciabilità di ogni operazione e transazione

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento.
Per ogni operazione vi deve essere un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

II.1.3. Amministrazione societaria e riservatezza

Tutti i destinatari del Codice devono rispettare scrupolosamente gli obblighi loro imposti dalla legge e dai regolamenti e, ciascuno per la propria posizione, osservare i principi del Codice e le disposizioni particolari di cui al presente capitolo.
Tutti i destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio e delle dichiarazioni di natura fiscale (compresi i relativi documenti), devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti e delle procedure aziendali. Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni costituiscono un valore fondamentale per Istituto Treccani, anche al fine di garantire ai soci e ai terzi la possibilità di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale, finanziaria dell'impresa.

I destinatari devono astenersi dal porre in essere operazioni in conflitto d'interesse con Istituto Treccani, al di fuori di quanto previsto dalla legge e/o dalla normativa interna, o in pregiudizio dei creditori.
Ogni informazione relativa a Istituto Treccani o alla sua attività o affari, che non sia di pubblico dominio e della quale i destinatari siano a conoscenza, deve considerarsi riservata. I soggetti destinatari del Codice devono adottare ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni e adottare altresì una condotta improntata alla massima riservatezza anche al di fuori dell'orario di lavoro.
I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e più in generale le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere tenuti solo dai soggetti o dalle funzioni a ciò espressamente preposte o delegate. La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida di: chiarezza, completezza, veridicità e correttezza; i rapporti con i *mass media* devono essere improntati al rispetto della legge e del Codice, con l'obiettivo di tutelare l'immagine di Istituto Treccani.
La Società si attiene alle disposizioni previste dalle normative nazionali ed europee di protezione dei dati personali, per garantire il pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* di tutte le persone fisiche con cui interagisce.

II.2. Rapporti con l'esterno

II.2.1. Competizione

Istituto Treccani crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza.
La Società ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse della Società e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con tutti gli altri interlocutori.
Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale della Società ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.
In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta dei vertici, dei dipendenti o dei collaboratori della Società che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.
In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti la Società e le sue attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.

II.2.2.Relazioni

a) Con interlocutori esterni e pubbliche amministrazioni

I rapporti della Società con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.
Nessuno dei destinatari del Codice, anche se soggetto a illecite pressioni, può fare o promettere dazioni di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi di Istituto Treccani.
Nei rapporti con i terzi è altresì vietato offrire o accettare omaggi, benefici diretti o indiretti, regali e ospitalità, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia e comunque che siano di natura e valore tali da compromettere l'immagine dell'azienda e da poter essere interpretati come finalizzati a ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole di

mercato.
L'amministratore, il sindaco, il dipendente o il collaboratore esterno che, in ragione dell'esercizio della propria attività, riceva omaggi o altre forme di beneficio, in contrasto con quanto indicato al periodo precedente, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio o beneficio e dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza direttamente o per il tramite del superiore gerarchico o referente.
L'attività commerciale, diretta o tramite una società controllata o terza, deve svolgersi nel rispetto delle norme e dei regolamenti di legge, nel rispetto di una concorrenza corretta e leale, nel regolare contesto di competitività del mercato.
I rapporti di affari con la committenza pubblica e privata devono essere improntati a senso di responsabilità e spirito di trasparenza e di collaborazione.
Le eventuali attività di sponsorizzazione che possono riguardare i temi della cultura, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo a eventi o ad organismi che offrano garanzie di qualità e serietà.
In particolare, i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività.
Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di concessionari di pubblico servizio sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto. Sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di concessionari di pubblico servizio, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.
Qualora Istituto Treccani utilizzi un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i concessionari di pubblici servizi, questi dovranno accettare per iscritto le regole del Codice. In ogni caso la Società non dovrà farsi rappresentare da un consulente o un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti di interesse.
Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della P.A. a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso, ad esempio, il pagamento di spese viaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Sussiste inoltre il divieto di assumere, alle dipendenze della Società, ex dipendenti della P.A., o loro parenti, che abbiano partecipato personalmente ed attivamente alla trattativa o al rapporto.

La Società non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.
Qualora un amministratore, sindaco, dirigente, dipendente o collaboratore esterno riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione e della Pubblica Autorità, salvo omaggi di uso commerciale e di modesto valore, deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare l'Organismo di Vigilanza direttamente o per il tramite del superiore gerarchico o referente.

b) Con i clienti

Nei rapporti – anche indiretti - con la clientela la Società assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.
L'impresa ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.
Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.
Sono in ogni caso vietati condotte collusive, tentativi di corruzione, favori, pressioni e raccomandazioni verso terzi, per ottenere vantaggi per sé o per Istituto Treccani.
Chiunque si trovi ad operare in conflitto di interesse è tenuto a darne immediatamente comunicazione al superiore gerarchico, il quale ha l'obbligo di comunicare ad un membro dell'Organismo di Vigilanza le azioni messe in atto a garantire che, nonostante il conflitto di interessi, la transazione si svolga e prezzi e a condizioni di mercato.

c) Con i fornitori, autori e prestatori d'opera

Le relazioni con i fornitori, autori e prestatori d'opera della Società, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Società.
Istituto Treccani si avvale di fornitori, autori e prestatori d'opera che operino in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.
Nei rapporti con i suindicati soggetti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di Istituto Treccani:
- li selezionano sulla base di criteri oggettivi quali il prezzo e la qualità del servizio;
- osservano le condizioni contrattuali e le previsioni di legge;
- mantengono i rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali;
- consegnano loro una copia del presente Codice.

II.3. Rapporti con i dipendenti, collaboratori e agenti

II.3.1. Lavoro

Istituto Treccani riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni impresa, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro.
La Società promuove il rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità nell'attività di selezione e reclutamento del personale, rifiutando qualsiasi forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo.

Tutto il personale è assunto dalla Società con regolare contratto di lavoro.
Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.
La Società favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative.

II.3.2. Sicurezza, salute e correttezza nei rapporti lavorativi

Istituto Treccani garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).
La Società svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.
La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.
La Società nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, nell'adozione di ogni decisione in materia e nell'approntamento dell'organizzazione e dei mezzi necessari si basa sui seguenti principi e criteri fondamentali:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che comunque lo è di meno;
- programmare la prevenzione mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Istituto Treccani adotta ogni cautela affinché vengano realizzate modalità lavorative improntate a ottenere il maggior benessere organizzativo possibile. Conseguentemente Istituto Treccani richiede che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne sia esclusa qualsiasi forma di molestia o vengano comunque posti in atto comportamenti qualificabili come pratiche di *mobbing*. In particolare, è vietato:

- adottare nell'ambiente di lavoro un atteggiamento intimidatorio, ostile o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o di gruppi di persone che prestano la loro opera a favore di Istituto Treccani;
- porre in essere condotte che sostanziano qualsiasi forma di violenza, molestia. In particolare, è vietato: (i) condizionare qualsiasi decisione inerente la vita lavorativa del destinatario all'ottenimento di favori sessuali; (ii) indurre i propri collaboratori a favori sessuali facendo leva sul proprio ruolo lavorativo; (iii) porre in atto discriminazioni di ogni genere basate su età,

disabilità, nazionalità, genere, orientamento sessuale, etnia, religione, menomazioni fisiche o psichiche e ogni altra forma di diversità.

III. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

III.1. Prevenzione

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, Istituto Treccani adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per la Società.
In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa la Società adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.
In relazione all'estensione dei poteri delegati, la Società adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

III.2. Controlli e dovere di informazione

Istituto Treccani adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisce per la Società o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice.
Qualora l'amministratore, il sindaco, il dirigente, il socio, il dipendente o il collaboratore venga a conoscenza di notizie relative alla commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 o all'esistenza di "pratiche" non in linea con i principi e le norme comportamentali del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico o di violazioni della disciplina del c.d. "Whistleblowing" (D.lgs. 24/2023) deve segnalarle all'Ufficio responsabile delle segnalazioni "Whistleblowing", tramite la piattaforma a ciò predisposta dalla Società. L'Ufficio provvederà a trasmettere l'esito delle indagini svolte alle Autorità giudiziarie competenti ovvero all'Organismo di Vigilanza (per le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o per le violazioni del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico). È in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità dei segnalanti nel trattamento delle segnalazioni ricevute.
Sono vietati atti di ritorsione diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione, nel rispetto della disciplina del "Whistleblowing" (D.lgs. 24/2023).
L'Organismo di Vigilanza, per quanto di sua competenza, svolge le necessarie verifiche in ordine alle segnalazioni pervenute e promuove le iniziative più opportune ivi incluse le proposte di irrogazione nei confronti dei responsabili di sanzioni, quando applicabili, secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti e Modello di organizzazione e gestione.
La mancata osservanza del dovere di informazione disciplinato dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni da parte di Istituto Treccani, quando applicabili, secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti e dal Modello.
I dirigenti e i dipendenti, a tutti i livelli, devono mantenere tra loro rapporti

improntati alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà ed al reciproco rispetto. Pertanto, è sanzionabile l'abuso del dovere d'informazione sopradescritto a scopo di ritorsione o meramente emulativo.

III.3. Valore contrattuale del Codice e sanzioni

L'osservanza da parte dei dipendenti della Società delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

L'osservanza delle norme del Codice concorre ad individuare i doveri cui i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori e i sindaci devono attenersi nello svolgimento dei propri compiti e funzioni.

Istituto Treccani si riserva la facoltà di recedere dai contratti con i collaboratori, consulenti esterni, fornitori, subappaltatori in caso di mancata osservanza del presente Codice.

La violazione delle regole comportamentali contenute nel presente Codice è sanzionata secondo le regole e le prescrizioni contenute nel Modello.

TRECCANI

ALLEGATO 4

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

ELENCO REATI *EX* D.LGS. 231/2001

I. Reati per danno patrimoniale, funzionale ed istituzionale della Pubblica Amministrazione, dello Stato o dell'Unione europea, indicati agli articoli 24, 25 del D.lgs. 231/01

a) Malversazione di erogazioni pubbliche, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-*bis* c.p.);

b) indebita percezione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-*ter* c.p.);

c) truffa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.);

d) truffa aggravata per il conseguimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni pubbliche, di altri enti pubblici o dell'Unione europea (art. 640-*bis* c.p.);

e) frode informatica a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-*ter* c.p.);

f) concussione (art. 317 c.p.);

g) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.);

h) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

i) corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);

j) corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

k) pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

l) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

m) peculato (art. 314 c.p.);

n) indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.)

o) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

p) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità Europee o di Assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.);

q) peculato e frode nelle pubbliche forniture quando il fatto offende un interesse dell'Unione europea (art. 356 c.p.);

r) induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319-*quater* c.p.);

s) traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);

t) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);

u) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, indicati all'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/01

a) Falsità in documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);

b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);

c) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);

d) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater.*1 c.p.);

e) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);

f) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche (art. 617-*quinquies* c.p.);

g) Estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.);

h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);

i) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);

j) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);

k) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);

l) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);

m) i delitti di cui all'art. 1, comma 11 del d.l. n. 105 del 2019 in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

III. Delitti di criminalità organizzata, indicati all'art. 24-*ter* del D.lgs. 231/01

a) Associazione a delinquere, anche finalizzata alla commissione dei seguenti reati: riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, immigrazione clandestina *ex* art. 12, co. 3- *bis* D.lgs. n. 286/1998 (art. 416 c.p.);

b) associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);

c) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);

d) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

e) associazione finalizzata a, traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);

f) illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.).

IV. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumento o segni di riconoscimento, indicati all'art. 25-*bis* del D.lgs. 231/01

a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

b) alterazione di monete (art. 454 c.p.);

c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

d) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

e) falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

f) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

g) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

h) uso valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

i) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

j) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

V. Delitti contro l'industria ed il commercio, indicati all'art. 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/01

a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);

c) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

d) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

e) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

g) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);

h) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

VI. Reati societari, indicati all'art. 25-*ter* del D.lgs. 231/01

a) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

b) false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);

c) false comunicazioni sociali a danno delle società quotate (art. 2622 c.c.);

d) falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e comma 2, c.c.) (*ora abrogato*);

e) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società (art. 2624 c.c.) (*ora abrogato*);

f) impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);

g) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

h) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

i) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);

j) operazioni in pregiudizio dei Creditori (art. 2629 c.c.);

k) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);

l) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

m) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

n) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

o) aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

p) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

q) corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.);

r) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);

s) false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.lgs. 19/2023).

VII. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, indicati all'art. 25-*quater* D.lgs. 231/01

a) Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249 c.p.);

b) associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

c) associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);

d) assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);

e) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);

f) organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);

g) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)

h) condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);

i) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);

j) sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);

k) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

l) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);

m) atto di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);

n) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);

o) sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);

p) istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

q) cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.);

r) cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

s) banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);

t) assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);

u) impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (artt. 1 e 2 L. 352/1976);

v) misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15/12/1979 n. 625, conv. nella L. 6/02/1980 n. 15);

w) repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione internazionale New York 9/12/1999).

VIII. Delitti per pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati all'art. 25-*quater*.1 D.lgs. 231/01

a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

IX. Delitti contro la personalità individuale, indicati all'art. 25-*quinquies* D.lgs. 231/01

a) Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);

b) prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);

c) pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);

d) detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);

e) pornografia virtuale (art. 600-*quater*. 1 c.p.);

f) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minori le (art. 600-*quinquies* c.p.);

g) tratta di persone (art. 601 c.p.);

h) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

i) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);

j) adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

X. Reati per abusi di mercato, indicati all'art. 25-*sexies* D.lgs. 231/01 e previsti dal T.U. di cui al D.lgs. n. 58/1998

a) Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 24/02/1998 n. 58);

b) manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 24/02/1998 n. 58).

XI. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, indicate all'art. 25-*septies* D.lgs. 231/01

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

b) lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

XII. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, indicati all'art. 25-*octies* D.lgs. 231/01

a) Ricettazione (art. 648 c.p.);

b) riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);

c) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);

d) autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

XIII. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, indicati all'art. 25-*octies*.1 D.lgs. 231/01

a) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti (art. 493-*ter*);

b) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater*);

c) frode informatica aggravata (art. 640-*ter*);

d) trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)

e) ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

XIV. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, indicati nell'art. 25-*novies* D.lgs. 231/01

a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. *a-bis*, L. n. 633/1941);

b) reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941);

c) duplicazione abusiva di programmi per elaboratore e vendita, detenzione, commercializzazione abusiva di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla l. n. 633/1941; riproduzione, distribuzione, comunicazione abusiva in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 64-*quinquies*, 64-*sexies*; estrazione o reimpiego di banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 102-*bis* e 102-*ter* (art. 171-*bis*, L. n. 633/1941);

d) abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, commercializzazione di opere d'ingegno ed altre specifiche fattispecie (art. 171-*ter* L. n. 633/1941);

e) mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. n. 633/1941);

f) produzione, importazione, vendita, installazione, utilizzazione abusiva di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies* L. n. 633/1941).

XV. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, indicati nell'art. 25-*decies* D.lgs. 231/01

a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

XVI. Reati ambientali, indicati nell'art. 25-*undecies* D.lgs. 231/01

In relazione alla commissione di reati previsti dal codice penale:

a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);

b) istruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);

c) inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);

d) disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);

e) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);

f) traffico e abbandono di materiali radioattivi (art. 452-*sexies* c.p.).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) effettuazione abusiva di scarico di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5);

b) scarico abusivo nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, c. 13);

c) scarico abusivo sul suolo e sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104 del decreto (art. 137, c. 11);

d) attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a – b, 3, 5, 6);

e) inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque in assenza di bonifica dei siti (art. 257, cc. 1, 2);

f) violazione delle norme sul SISTRI in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti (art. 258, c.4);

g) traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1);

h) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);

i) violazione delle norme sul sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6, 7, 8);

j) violazione nell'esercizio di uno stabilimento delle norme sui limiti di emissione (art. 279, comma 5).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) violazione delle norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, commi 1 e 2; art. 2, commi 1 e 2; art. 6, comma 4);

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549;

a) violazione delle norme in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3);

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202;

a) inquinamento colposo ed inquinamento doloso prodotto da navi (artt. 8 e 9).

XVII. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare indicato all'art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/01

a) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

b) Reati di immigrazione clandestina (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.lgs. 286/1998).

XVIII. Reati di razzismo e xenofobia, indicati all'art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/01

a) delitto di xenofobia e razzismo (art. 3, co. 3-*bis* L. 654/75) (*ora abrogato*); propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.).

XIX. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui all'art. 25-*quaterdecies* D.lgs. 231/01

a) frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);

b) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

XX. Reati tributari, indicati all'art. 25-*quinquiesdecies* D.lgs. 231/01

a) Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);

b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);

c) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);

d) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);

e) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000);

f) delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. 74/2000) commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

XXI. Reati di contrabbando, indicati all'art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. 231/01

a) Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. 141/2024), per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. 141/2024);

b) Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 141/2024), nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. 141/2024), nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. 141/2024);

c) Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 141/2024);

d) Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. 141/2024);

e) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. 141/2024).

XXII. Delitti contro il patrimonio culturale, indicati all'art. 25-*septiesdecies* D.lgs. 231/01

a) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-*novies* c.p.);

b) Appropriazione indebita, importazione illecita e uscita o esportazione illecite di beni culturali (artt. 518-*ter*, 518-*decies*, 518-*undecies* c.p.);

c) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.) e contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)

d) Furto e ricettazione di beni culturali (artt. 518-*bis* e 518-*quater*) e falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)

XXIII. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, indicati all'art. 25-*duodevicies* D.lgs. 231/01

a) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);

b) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

XXIV. Responsabilità amministrativa degli enti per i reati transnazionali, indicati nella L. 16 marzo 2006 n. 146, artt. 3, 10

Ai sensi dell'art. 3 si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora:

a) sia commesso da un gruppo criminale organizzato;

b) sia commesso in più di uno Stato;

c) ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

e) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai sensi dell'art. 10, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista per i seguenti reati commessi transnazionalmente:

a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

b) associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);

c) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23/01/1973 n. 43);

d) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 09/10/1990 n. 309);

e) immigrazione clandestina (art. 12 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286);

f) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);

g) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).